



Regione  
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

## SOMMARIO

### B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

#### Decreto Presidente Regione Lombardia 10 marzo 2011 - n. 2210

Istituzione della Consulta regionale degli Ecomusei . . . . . 2

### C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

#### Deliberazione Giunta regionale 16 marzo 2011 - n. IX/1425

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 a legislazione vigente e programmatico (l.r. 34/78 art. 49, co 7, co 3, l.r. 35/97 art. 27, co 12) - 2° Provvedimento . . . . . 4

#### Deliberazione Giunta regionale 16 marzo 2011 - n. IX/1436

Integrazione alla d.g.r. n. 1155 del 29 dicembre 2010 «Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011/2013 a legislazione vigente e programmatico» a seguito delle leggi regionali - 6 dicembre 2010, n. 18 «Disciplina del difensore regionale» - 21 febbraio 2011, n. 3 «Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato Ordinamentale 2011» . . . . . 13

#### Deliberazione Giunta regionale 16 marzo 2011 - n. IX/1438

Disposizioni relative alla costituzione della Consulta regionale per lo sviluppo della cooperazione ai sensi della legge regionale 18 novembre 2003, n. 21 «Norme per la cooperazione in Lombardia» . . . . . 15

#### Deliberazione Giunta regionale 16 marzo 2011 - n. IX/1439

Comune di Mantova (MN) - Decentramento di una sede farmaceutica . . . . . 17

#### Deliberazione Giunta regionale 16 marzo 2011 - n. IX/1440

Comune di Settimo Milanese (MI) - Revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche per l'anno 2010 . . . . . 18

#### Deliberazione Giunta regionale 16 marzo 2011 - n. IX/1441

Comune di Massalengo (LO) - Revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche per l'anno 2010 . . . . . 20

#### Deliberazione Giunta regionale 16 marzo 2011 - n. IX/1442

Determinazioni in ordine al controllo del potenziale produttivo viticolo ai sensi dell'art. 130 septies, l.r. n. 31/2008 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) . . . . . 21

#### Deliberazione Giunta regionale 16 marzo 2011 - n. IX/1443

Modifica della d.g.r. n. 62 del 26 maggio 2010 avente ad oggetto «Determinazioni in ordine alla gestione del fondo regionale per le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento in attuazione della deliberazione di giunta regionale n. VIII/11288 del 10 febbraio 2010». . . . . 24

### D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta Regionale

#### D.G. Agricoltura

#### Decreto dirigente unità organizzativa 16 marzo 2011 - n. 2466

Programma di sviluppo rurale 2007-2013. Approvazione bandi misura 132 «Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare». Misura 211 «Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane» . . . . . 26

Serie Ordinaria n. 13 - Lunedì 28 marzo 2011

## B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

D.p.g.r. 10 marzo 2011 - n. 2210

Istituzione della Consulta regionale degli Ecomusei

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Vista la l.r. 17 luglio 2007 n. 13: «Riconoscimento degli Ecomusei per la valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali ai fini ambientali, paesaggistici, culturali, turistici ed economici», dove è previsto che la Regione promuova il riconoscimento e lo sviluppo degli Ecomusei nel proprio territorio al fine di ricostruire, testimoniare, valorizzare e accompagnare nel loro sviluppo la memoria storica, la vita locale, la cultura materiale e immateriale e quella del paesaggio, le relazioni fra ambiente naturale ed ambiente antropizzato, le tradizioni, la ricostruzione e la trasformazione degli ambienti di vita e di lavoro delle comunità locali;

Visti in particolare:

- l'art. 3 che prevede l'istituzione, mediante decreto del Presidente della Giunta Regionale, della Consulta regionale degli Ecomusei, quale organismo consultivo e propositivo in tema di Ecomusei e di rete culturale degli Ecomusei, indicando anche la composizione e le modalità organizzative;

Considerato che al citato art. 3:

- si indicano, quali componenti della Consulta regionale degli Ecomusei, i rappresentanti legali degli Ecomusei riconosciuti ed il Direttore della direzione generale regionale competente in materia di cultura;

- è previsto che la Consulta regionale degli Ecomusei adotti un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento, e che la partecipazione alle sedute sia gratuita;

Vista la d.g.r. 7873/2008 «Riconoscimento degli Ecomusei in Lombardia - anno 2008» e la d.g.r. 9745/2009 «Modalità per il riconoscimento e il monitoraggio degli Ecomusei - Anno 2009», con le quali sono stati riconosciuti 25 Ecomusei;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della IX Legislatura - Area Economica-, approvato con d.c.r. 28 settembre 2010, n. 56;

Ritenuto quindi di dare attuazione a quanto stabilito all'art. 3 dalla l.r. 17 luglio 2007 n. 13 «Riconoscimento degli Ecomusei per la valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali ai fini ambientali, paesaggistici, culturali, turistici ed economici» e di istituire la Consulta regionale degli Ecomusei ed individuare i componenti della stessa nei legali rappresentanti dei 25 Ecomusei riconosciuti con la d.g.r. 7873/2008 e la d.g.r. 9745/2009 e nel direttore della Direzione Generale Cultura;

DECRETA

1. di istituire, quale organismo che esprime pareri e formula proposte in tema di Ecomusei, la «Consulta regionale degli Ecomusei»;

2. di individuare i componenti della Consulta regionale degli Ecomusei nei legali rappresentanti degli Ecomusei riconosciuti e nel direttore della Direzione Generale Cultura, così come specificato nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di dare atto che:

- la Consulta regionale degli Ecomusei eleggerà il proprio Presidente e Vice Presidente in seno ai rappresentanti legali degli Ecomusei;

- la Consulta regionale degli Ecomusei adotterà un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento;

- la partecipazione alle sedute della Consulta regionale degli Ecomusei è gratuita;

- la Consulta regionale resterà in carica per tutta la legislatura;

4. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il presidente  
Roberto Formigoni

— • —

**COMPONENTI DELLA CONSULTA REGIONALE DEGLI ECOMUSEI**

- Direttore della Direzione Generale Cultura
- Legale rappresentante pro-tempore Ecomuseo Adda di Leonardo
- Legale rappresentante pro-tempore Ecomuseo Concarena - Montagna di Luce
- Legale rappresentante pro-tempore Ecomuseo del Paesaggio di Parabiago
- Legale rappresentante pro-tempore Ecomuseo del Paesaggio Lomellino
- Legale rappresentante pro-tempore Ecomuseo del Territorio di Nova Milanese nel Parco Grugnotorto Villorosi
- Legale rappresentante pro-tempore Ecomuseo del Vaso Re e della Valle dei Magli
- Legale rappresentante pro-tempore Ecomuseo dell'Est Ticino: percorsi tra storia, saperi e mestieri In Curia Picta
- Legale rappresentante pro-tempore Ecomuseo della Valle San Martino
- Legale rappresentante pro-tempore Ecomuseo della risaia dei fiumi e del paesaggio rurale mantovano
- Legale rappresentante pro-tempore Ecomuseo della Valgerola
- Legale rappresentante pro-tempore Ecomuseo della Valle delle Cartiere di Toscolano Maderno
- Legale rappresentante pro-tempore Ecomuseo delle Orobie - La Strada Verde - tra acqua, ferro e legno
- Legale rappresentante pro-tempore Ecomuseo delle Grigne
- Legale rappresentante pro-tempore Ecomuseo delle Terrazze retiche di Bianzone
- Legale rappresentante pro-tempore Ecomuseo di Valtorta
- Legale rappresentante pro-tempore Ecomuseo di Valle Trompia - la Montagna e l'Industria
- Legale rappresentante pro-tempore Ecomuseo «Istituto culturale Ecomuseo della Valvestino»
- Legale rappresentante pro-tempore Ecomuseo «Il grano in erba»
- Legale rappresentante pro-tempore Ecomuseo Miniere di Gorno - Il Viaggio dello zinco tra alpeggi e miniere
- Legale rappresentante pro-tempore Ecomuseo Nel Bosco degli Alberi del Pane
- Legale rappresentante pro-tempore Ecomuseo Val Taleggio - Civiltà del Taleggio, dello Strachitunt e delle Baite tipiche
- Legale rappresentante pro-tempore Ecomuseo Valle del Bitto di Albaredo
- Legale rappresentante pro-tempore Ecomuseo Valle Imagna
- Legale rappresentante pro-tempore Ecomuseo Valli Oglio Chiese
- Legale rappresentante pro-tempore Ecomuseo Urbano Metropolitan Milano Nord

Serie Ordinaria n. 13 - Lunedì 28 marzo 2011

## C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 16 marzo 2011 - n. IX/1425

**Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 a legislazione vigente e programmatico (l.r. 34/78 art. 49, co 7, co 3, l.r. 35/97 art. 27, co 12) - 2° Provvedimento**

### LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 49, comma 7 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni che consente di disporre, con deliberazione della giunta regionale, le variazioni di bilancio relative ad assegnazioni dello Stato, dell'Unione Europea o di altri soggetti con vincolo di destinazione specifica quando l'impiego di queste sia tassativamente regolato dalle leggi statali o regionali;

Visto l'art. 27, comma 12 della l.r. 35/97 che autorizza la Giunta Regionale a provvedere con deliberazione alle variazioni di bilancio per prelevare somme dai capitoli 7.4.0.3.253.4478 «Fondo per la partecipazione regionale agli interventi previsti da regolamenti o direttive dell'Unione Europea» e 7.4.0.2.249.4845 «Fondo per la partecipazione regionale agli interventi previsti da regolamenti o direttive dell'Unione Europea» per la partecipazione finanziaria della Regione agli interventi previsti da programmi o progetti cofinanziati dall'Unione Europea;

Visto l'art. 49, comma 3 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni che consente di disporre, con deliberazione della giunta regionale, le variazioni compensative fra capitoli appartenenti alla medesima UPB, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge;

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale del 28 settembre 2010 n. IX/56 'Programma Regionale di Sviluppo della IX Legislatura;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2010, n. 22 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011/2013 a legislazione vigente e programmatico»;

Vista la d.g.r. n. IX/1155 del 29 dicembre 2010 «Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011/2013 a legislazione vigente e programmatico» e programmi annuali di attività degli enti ed aziende dipendenti;

- FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede, per le iniziative di farmacovigilanza e di informazione degli operatori sanitari sulle proprietà, sull'impiego e sugli effetti indesiderati dei medicinali, nonché per le campagne di educazione sanitaria nella stessa materia, lo stanziamento di risorse, nello stato di previsione del Ministero della Sanità, da utilizzarsi per il cinquanta per cento dalle Regioni e dalle Province autonome;

Visto l'accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 ottobre 2010 sulla proposta del Ministro della salute, concernente la definizione degli indirizzi per la realizzazione di un programma di farmacovigilanza attiva, attraverso la stipula di convenzioni tra l'AIFA e le singole regioni per l'utilizzazione delle risorse di cui all'articolo 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 per gli anni 2008-2009;

Visto l'allegato sub A al suddetto accordo che riparte l'importo di € 21.122.000,00 per l'anno 2008 e l'importo di € 22.772.632,00 per l'anno 2009, destinando rispettivamente a Regione Lombardia la somma di € 3.135.246,40 e di € 3.393.075,12 oltre ad una quota fissa di Euro 50.000,00 per ciascun anno;

Considerato quanto previsto dall'art. 4 del suddetto accordo che prevede che gli importi sono erogati dall'A.I.F.A. in tre tranches distinte, pari ciascuna al 30% - 60% e 10% del totale assegnato, al netto della quota del 5% che resterà all'A.I.F.A., a Regione Lombardia saranno riconosciute le seguenti somme nette:

- Anno 2008 = (3.135.246,40 + 50.000,00) - 5% = Euro 3.025.984,08  
 - Anno 2009 = (3.393.075,12 + 50.000,00) - 5% = Euro 3.270.921,36  
 per un totale di € 6.296.905,44;

Viste le quietanze della Banca d'Italia del 24.11.2010, con cui sono state accreditate le prime due tranches del 30% per ciascun anno, rispettivamente pari ad Euro 990.573,92 per l'anno 2008 ed Euro 1.067.992,54 per l'anno 2009, per un totale di € 2.058.496,46;

Vista la nota della Direzione Generale Sanità prot. H1.2011.0001728 del 19 gennaio 2011, punto 6, con cui si richiede l'apposita variazione di bilancio;

- ASSEGNAZIONI STATALI PER IL 1° MODULO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO A VANTAGGIO DEI CONSUMATORI

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)» ed in particolare l'art. 148, ai sensi del quale, al comma 1, le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori e, al comma 2, le entrate di cui al comma 1 sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ad un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per essere destinate alle iniziative di cui al medesimo comma 1, individuate di volta in volta con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le competenti Commissioni parlamentari;

Visto il decreto del 28 maggio 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico 'Ripartizione per l'anno 2010 del «Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori», di cui all'art. 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388', con il quale il Ministro dello Sviluppo Economico, sentite le Commissioni parlamentari competenti, ha individuato le risorse e le iniziative da attuare con i fondi derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori, che ammontano a complessivi € 38.830.483,74, assegnando alle Regioni e alle Province autonome la somma complessiva di € 13.000.000,00, ripartita secondo la tabella riportata all'allegato B, per la realizzazione di interventi mirati all'informazione e all'assistenza a favore dei consumatori e degli utenti, con particolare riferimento all'esercizio dei diritti e delle opportunità previste da disposizioni nazionali e comunitarie, ed in particolare assegnando alla Regione Lombardia la somma di € 1.955.776,00;

Visto il Programma generale di intervento «Promozione dei diritti dei cittadini attraverso l'informazione, l'educazione e lo sviluppo dell'accessibilità ai servizi», avente quali finalità l'educazione del consumatore affinché adotti comportamenti e scelte orientate ad un consumo sostenibile e maggiormente responsabile sia nei confronti della propria salute che degli effetti che tali atteggiamenti comportano sul contesto socio-economico, l'attivazione e il consolidamento di una rete di collaborazione con gli stakeholders a vario titolo responsabili delle diverse funzioni che interessano i rapporti con i consumatori e utenti, nonché una maggiore responsabilizzazione dei soggetti, a partire dalle pubbliche amministrazioni, all'adozione di strumenti e modalità per rendere più accessibili e fruibili i servizi da parte dei cittadini;

Visto il decreto del 6 agosto 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica «Iniziativa a vantaggio dei consumatori, di cui all'art. 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Modalità, termini e criteri per il finanziamento dei programmi di cui all'articolo 4 del D.M. 28 maggio 2010», secondo il quale - all'art. 2 «Ripartizione e disponibilità delle risorse finanziarie» - le risorse destinate alla realizzazione dei programmi pari ad € 13.000.000,00, integrate dalle risorse residue degli esercizi precedenti, pari ad € 307.079,07, sono ripartite in via provvisoria tra le Regioni con modalità stabilite dall'art. 4, comma 1 del decreto di ripartizione 2010, come da allegata tabella A, colonna 2, di cui già disponibili ed impegnati € 5.967.999,33, come indicato nella colonna 3 della medesima tabella, in particolare impegnando a favore di Regione Lombardia € 897.851,51 quale somma utilizzabile per il I Modulo del Programma sopracitato;

Visto l'articolo 13 «Erogazione del finanziamento», comma 1, del decreto 6 agosto 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica «Iniziativa a vantaggio dei consumatori, di cui all'art. 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Modalità, termini e criteri per il finanziamento dei programmi di cui all'articolo 4 del d.m. 28 maggio 2010», secondo il quale l'erogazione del finanziamento, ai sensi dell'art. 2, comma 3, è effettuata, con riferimento ai singoli moduli funzionali, erogando una prima quota, a titolo di anticipazione, pari al 60% dell'importo del finanziamento assegnato;

Vista la nota prot. n. 01876685 del 13 dicembre 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - DIV. XIII Progetti per i consumatori, con la quale si comunica a regione Lombardia l'accoglimento della domanda di ammissione al finanziamento per iniziative a vantaggio dei consumatori, presentata con nota del 21 ottobre 2010 prot. n. D1.2010.0000599, con la quale è stata richiesta l'ammissione al finanziamento del programma denominato «Promozione dei diritti dei cittadini attraverso l'informazione, l'educazione e lo sviluppo dell'accessibilità ai servizi», nonché l'emanazione del provvedimento di liquidazione della prima quota di contributo a titolo di anticipazione, relativo al programma sopraccitato, per l'ammontare di € 538.710,90 pari al 60% dell'importo del primo modulo funzionale;

Vista la quietanza del 15 dicembre 2010 dalla quale si desume il versamento a Regione Lombardia dell'importo di € 538.710,90 quale anticipazione della quota del 60% disposta dal Ministero dello Sviluppo Economico per il I Modulo del Programma di intervento a vantaggio dei consumatori;

Vista la nota prot. n. D1.2011.0001910 del 4 febbraio 2011 della Direzione Generale Semplicazione e Digitalizzazione - Struttura Trasparenza utenti, consumatori e accessibilità ai servizi, con la quale si chiede di provvedere alla necessaria variazione di bilancio incrementando di € 538.710,90 gli stanziamenti dei capitoli 2.1.183.6711 di entrata e 1.2.0.2.420.6712 di spesa;

• FONDO PER LE POLITICHE RELATIVE AI DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITÀ;

Visto l'articolo 19, comma 3, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazione dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che, al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità».

Visto l'articolo 1, lettera a) del Decreto del Ministro per le Pari Opportunità del 12 maggio 2009, che destina parte delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, fino a € 40.000.000,00 alla realizzazione di un «sistema di interventi per favorire la conciliazione dei tempi di lavoro» e che stabilisce i «criteri di ripartizione delle risorse, le finalità, le modalità, attuative nonché il monitoraggio degli interventi realizzati» siano definiti mediante specifica intesa ai sensi dell'art. 8 comma 6 della L. 131/2003;

Vista l'intesa in sede di Conferenza Unificata del 29 aprile 2010 relativa ai «Criteri di ripartizione delle risorse, le finalità, le modalità attuative, nonché il monitoraggio del sistema di interventi per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro di cui al Decreto del Ministro per le pari opportunità del 12 maggio 2009 inerente la ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per l'anno 2009, che assegna a regione Lombardia la somma di € 6.768.298,00 per la realizzazione di un sistema di interventi per favorire la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro;

Vista la d.g.r. n. 381 del 5 agosto 2010 con la quale è stata recepita l'intesa del 29 aprile 2010 ed è stato approvato il programma attuativo degli interventi previsti dalla citata intesa;

Vista la Convenzione attuativa dell'intesa del 29 aprile 2010, sottoscritta in data 22 dicembre 2010 tra il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Lombardia che conferma l'assegnazione di € 6.768.298,00 e stabilisce le modalità di erogazione;

Vista la nota del 7 febbraio 2011 prot. n. G1.2011.0001786 della Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà sociale, con la quale si richiede l'istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa per l'esercizio 2011;

• ASSEGNAZIONE STATALE PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E SISMICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI AI SENSI DELLA ORDINANZA PCM N. 3864/2010

Visto l'art. 32-bis del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 che prevede l'istituzione di un fondo per realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi con la riduzione del rischio sismico;

Vista l'ordinanza del Presidente del consiglio dei Ministri n. 3864 del 31 marzo 2010 con cui sono state disciplinate le modalità di utilizzazione del Fondo per interventi straordinari istituito ai sensi l'art. 32-bis del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 e sono stati ripartiti i finanziamenti fra le Regioni a valere :

a) sulle assegnazioni annualità 2008 utilizzate dalle Regioni;

b) sulle assegnazioni dell'annualità 2009 e sulle riassegnazioni dell'annualità 2008 non utilizzate dalle Regioni;

Viste le quote di competenza della Regione Lombardia assegnate dalla citata ordinanza e precisamente € 36.457,63 relative alle riassegnazioni annualità 2008 utilizzate dalle Regioni e di € 661.025,93 a valere sulle assegnazioni delle annualità 2009 e riassegnazioni annualità 2008 non utilizzate;

Considerato che, in base al piano degli interventi di adeguamento degli edifici scolastici lombardi situati in zone soggette a rischio sismico presentato da Regione Lombardia e approvato in data 4 ottobre 2010 dalla Commissione Mista presso il CDM, l'effettiva assegnazione complessiva delle risorse relative all'annualità 2009 e delle risorse non utilizzate dell'annualità 2008 è pari ad € 596.000,00, come indicato all'allegato 2) del decreto del PDCM pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 2011;

Considerato che l'importo di € 36.457,63 di cui all'allegato 4) del citato decreto è già stato iscritto nel bilancio regionale con d.g.r.n. 10588 del 25 novembre 2009;

Vista la nota della d.g. Istruzione, Formazione e Lavoro, prot. n. E1.2011.0079263, con la quale si richiede la variazione di bilancio per l'introito della somma di € 596.000,00;

• PROGRAMMA ERGON (ECCELLENZE REGIONALI A SUPPORTO DELLA GOVERNANCE E DELL'ORGANIZZAZIONE DEI NETWORK DI IMPRESE)

Visto l'art. 1 comma 366 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) che ha disposto che, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, fossero definite le caratteristiche e le modalità di individuazione dei distretti produttivi quali libere aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale con l'obiettivo di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori di riferimento di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione, secondo principi di sussidiarietà verticale e orizzontale, anche individuando modalità di collaborazione con le associazioni imprenditoriali;

Visto l'art. 1, comma 890 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) che, inserendo i commi 371-bis e 371-ter all'art. 1 della legge n. 266 del 2005, ha previsto un contributo statale a progetti in favore dei distretti produttivi adottati dalle regioni, per un ammontare massimo del 50% delle risorse pubbliche complessivamente impiegate in ciascun protetto;

Visto il Decreto ministeriale 7 maggio 2010 «Progetti a favore dei distretti industriali» del Ministero dello Sviluppo Economico con cui sono stati, tra l'altro, individuati obiettivi, caratteristiche e termini di presentazione dei progetti regionali, nonché la ripartizione delle risorse finanziarie disponibili per l'anno 2008 fra le Regioni e le Province autonome per il co-finanziamento delle azioni previste dall'art. 1 comma 890 della L. 296/2006;

Considerato che in base a tale riparto la quota di finanziamento ministeriale attribuita alla Regione Lombardia è pari a Euro 8.320.050,00 a fronte della disponibilità di un analogo ammontare di risorse regionali da destinarsi al Programma che sarà adottato dalla Regione;

Considerato che gli obiettivi e le caratteristiche richiesti ai progetti regionali co-finanziabili ai sensi della l. n. 266/2005, della l. n. 296/2006 e del citato d.m. 7 maggio 2010, offrono importanti opportunità per promuovere ulteriori azioni su base triennale di sostegno al consolidamento e allo sviluppo dei sistemi produttivi distrettuali e meta distrettuali;

Vista la d.g.r. n. 649 del 20 ottobre 2010 «Programma regionale ERGON - Eccellenze Regionali a supporto della Governance e dell'Organizzazione dei Network di imprese (art.1, C. 890, L. N. 296/2006 - d.m. 7 maggio 2010) della d.g. Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione al Ministero dello Sviluppo con la quale si approva e si trasmette al Ministero dello Sviluppo Economico il programma ERGON ai sensi e per gli effetti del d.m. 7 maggio 2010 «Progetti a favore dei distretti industriali»;

Visto il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione del 21 dicembre 2010 che approva il progetto dei distretti produttivi presentato dalla Regione Lombardia ai sensi dell'art. 3 del sopraccitato d.m. del 7 maggio 2010 con importo assegnato pari a € 8.320.000,00 e con successivo atto il MISE provvederà all'erogazione di un'anticipazione del 50% del cofinanziamento;

Vista la nota prot. n. R1.2011.0001168 del 25 gennaio 2011 della d.g. Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione con la quale si chiede l'apertura del capitolo d'entrata «Assegnazioni statali per il cofinanziamento del Programma regionale ERGON» e del capitolo di spesa collegato «Cofinanziamento statale del Programma Regionale ERGON» da iscriverne all'UPB 1.2.0.3.377

## Serie Ordinaria n. 13 - Lunedì 28 marzo 2011

- collegamento LAPIS azione 1.1.7.2. «Attivazione triennale per l'emersione ed il riconoscimento di reti e sistemi produttivi e sostegno dei relativi investimenti»;

• FINANZIAMENTO DA MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI TRAMITE SOCIETA' ARCUS S.P.A PER RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL CORPO CENTRALE DELLA VILLA REALE DI MONZA

Visto il d.p.g.r. n. 11053 del 12 giugno 2002 di approvazione dell'Accordo di Programma per il «Recupero e valorizzazione della Villa reale di Monza e Giardini di pertinenza»;

Viste le determinazioni del Collegio di Vigilanza dell'Accordo di Programma che nella seduta del 27 febbraio 2007 ha individuato Infrastrutture Lombarde come stazione appaltante e RUP per la progettazione e i lavori di valorizzazione e restauro della Villa Reale;

Visto il decreto n. 6393 del 14 giugno 2007 «Conferimento a Infrastrutture Lombarde s.p.a. delle funzioni di

committente e stazione appaltante per la valorizzazione della Villa Reale di Monza»;

Vista la d.g.r. n. 7780 del 30 luglio 2008, con la quale è stata approvato lo schema di Convenzione Quadro con Infrastrutture Lombarde s.p.a. per le attività necessarie alla valorizzazione, manutenzione, gestione e alienazione del Patrimonio Immobiliare;

Vista la d.g.r. n. 8063 del 19 settembre 2008 «Preso d'atto della comunicazione del Presidente Formigoni di concerto con l'Assessore Zanella e l'Assessore Colozzi avente ad oggetto «Villa Reale e Parco di Monza - sottoscrizione Accordo» nella quale si prende atto dell'Accordo tra Ministero Beni e Attività Culturali, Regione Lombardia, Comuni di Monza e Milano per la valorizzazione del complesso monumentale della Villa Reale di Monza, del Parco e delle relative pertinenze sottoscritto il 30 luglio 2008 che all'art. 8 comma 2 prevede: «Il Consorzio provvede agli affidamenti di cui al precedente periodo tramite Regione Lombardia, che si avvale di «Infrastrutture Lombarde s.p.a.»;

Visto l'Atto Costitutivo del «Consorzio Villa Reale e Parco di Monza» del 20 luglio 2009, che prevede all'art. 7: «Il Consorzio provvede agli affidamenti di cui al precedente periodo tramite Regione Lombardia, che si avvale di «Infrastrutture Lombarde s.p.a.», ente strumentale della Regione stessa che sta già seguendo lo sviluppo del progetto degli interventi a farsi su Villa Reale e che è stata incaricata, al momento dalla sola Regione Lombardia, delle funzioni di stazione appaltante. A tale scopo il Consorzio stipulerà apposita Convenzione con la Regione, anche al fine di definire le modalità di programmazione e vigilanza dell'attività della società strumentale sopramenzionata»;

Visto il d.m. del Ministero per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 1° dicembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale dell'11 febbraio 2010 «Approvazione del programma contenente l'indicazione degli interventi relativi alla tutela, ai beni e alle attività culturali ed allo spettacolo per gli anni 2010, 2011, 2012 e relativa nota esplicativa» che ha individuato le risorse finanziarie da erogare, tramite la Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo ARCUS S.p.A, per il recupero e la valorizzazione del corpo centrale della Villa Reale di Monza;

Visto il succitato decreto che:

• approva il programma (allegato A) contenente l'indicazione degli interventi relativi alla tutela, ai beni ed alle attività culturali ed allo spettacolo per gli anni 2010, 2011, 2012 da finanziare con le risorse individuate ai sensi dell'art. 60 comma 4 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il quale stabilisce che il tre per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture è finalizzato alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali

• destina per Regione Lombardia un importo complessivo nel triennio 2010-2012 di € 11.700.000,00;

Visto l'elenco degli interventi della Regione Lombardia ammessi al finanziamento nel triennio 2010-2012 tra cui rientra il recupero e la valorizzazione del corpo centrale della Villa Reale di Monza per un importo complessivo di € 1.500.000,00

(€ 500.000,00 annui)

Visto il decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, che prevede all'art. 3, comma 3, quale soggetto incaricato di realizzare il programma di interventi, la Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS s.p.a.

Vista la nota prof. n. A1.2010.0048780 del 15 aprile 2010 della Direzione Centrale Organizzazione, Personale, Patrimonio e Sistema Informativo con la quale è stata richiesta l'istituzione dei capitoli di entrata e di spesa per il recupero e la valorizzazione del

corpo centrale della Villa Reale di Monza finanziato dal Ministero per i beni e le attività culturali, tramite la società ARCUS s.p.a., per l'importo complessivo di € 1.500.000,00 sul 2010-12

Vista la d.g.r. di variazione al bilancio n. 16 del 12 maggio 2010 con la quale sono stati istituiti i capitoli di entrata (cap. 7497) e di spesa (cap. 7498) e sono stati stanziati complessivamente € 1.500.000,00 (€ 500.000,00 ogni anno); Vista la nota prof. n. A1.2011.0019706 del 22 febbraio 2011 della Direzione Centrale Organizzazione, Personale, Patrimonio e Sistema Informativo con la quale si richiede la rimodulazione della programmazione finanziaria dal 2010-2012 al 2011-2013 a seguito di modifiche temporali nell'erogazione dell'assegnazione statale.

• PARTECIPAZIONE REGIONALE AL PROGETTO ETA BETA

Visto il Regolamento (CE) n. 614/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007 riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE+);

Visto il terzo bando del Programma Life+ con il quale la Commissione Europea invita a presentare proposte per la procedura di selezione Life+ dell'anno 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea Serie C nr. 111 del 15 maggio 2006;

Vista la d.g.r. VIII/6166 del 12 dicembre 2007 con cui è stata comunicata alla Giunta la sottoscrizione del Protocollo di Intesa promosso dalle Regioni della rete Cartesio per la gestione sostenibile di cluster, aree territoriali e sistemi d'impresa omogenei, di cui fanno parte oltre alla regione Lombardia, le regioni Lazio, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana e Sardegna;

Preso atto che le regioni aderenti alla rete Cartesio hanno presentato sul bando 2009 dello strumento finanziario comunitario Life+ il progetto ETA BETA «Environmental Technologies Adopted by small Businesses operating in Entrepreneurial Territorial Areas»;

Considerata la comunicazione pervenuta dalla Commissione Europea, Direzione Generale Ambiente - Affari Internazionali e Life Plus dell'11 giugno 2010 all'Agenzia per la Promozione e lo Sviluppo Sostenibile dell'Area Metropolitana di Milano, capofila del progetto, di conferma dell'avvenuta, definitiva approvazione del supporto finanziario al progetto ETA BETA;

Vista la nota prof. A1.2009.0119945 dell'11 settembre 2009 della Struttura Risorse e Strumenti per la programmazione nazionale e comunitaria con la quale si conferma che il Comitato di Coordinamento dei Direttori Generali e dei Direttori Centrali del 10 settembre 2009 ha autorizzato la quota di cofinanziamento regionale per il progetto Eta Beta per un importo pari a €. 100.000, suddivisi in €. 50.000,00 sull'esercizio finanziario 2011 e €. 50.000,00 sull'esercizio finanziario 2012, a valere sul capitolo 4845 dell'UPB 4.3.2.249 del Bilancio 2011 «Fondo per la partecipazione regionale agli interventi previsti dai Regolamenti o Direttive dell'Unione Europea»;

Vista la d.g.r. IX/830 del 24 novembre 2010, con la quale si approva la partecipazione della Regione Lombardia, al progetto «ETA BETA» per l'innovazione delle tecnologie ambientali e si autorizza il cofinanziamento regionale per complessivi €. 100.000,00 così suddivisi:

€ 50.000,00 per l'anno 2011;

€ 50.000,00 per l'anno 2012;

Vista la nota prof. Q1.2011.0003756 del 16 febbraio 2011 della Direzione Generale Ambiente, Energia e Reti con la quale si chiede l'istituzione di un nuovo capitolo di spesa «Partecipazione regionale al progetto Eta Beta, all'Upb 3.1.2.154, per un importo pari a €. 100.000,00 così suddivisi:

€ 50.000,00 per l'anno 2011;

€ 50.000,00 per l'anno 2012;

• CONTRIBUTO REGIONALE PER IL PROGRAMMA LIFE+ 2009 - PROGETTO «ACHIEVING GOOD WATER QUALITY STATUS IN INTENSIVE ANIMAL PRODUCTION AREAS - AQUA» CODICE PROGETTO: LIFE09/ENV/IT/000208

Visto l'art. 27, comma 10 della l.r. 08 settembre 1997, n. 35 che istituisce il Fondo per la partecipazione regionale agli interventi previsti da regolamenti o direttive dell'Unione Europea;

Vista la decisione n. LIFE09 ENV/IT/000208 del 16 ottobre 2010 della Commissione Europea relativa al programma LIFE+ progetto «Achieving good water quality status in intensive Animal production areas - AQUA»

Preso atto che il progetto «Achieving good water Quality status in intensive Animal production areas» è stato presentato dal Centro Ricerche Produzioni Animali CRPA di Reggio Emilia, quale partner coordinatore e coinvolge la Regione Piemonte, la Regione Emilia Romagna, la Regione Lombardia, la Regione Veneto, la Regione Friuli-Venezia-Giulia, in qualità di enti cofinanziatori;

Preso atto che il progetto, della durata di 42 mesi a decorrere dal 1 ottobre 2010 prevede un costo complessivo di euro 2.634.489,00, a cui contribuisce la Commissione Europea per un importo di euro 1.310.901,00;

Vista la d.g.r.n. IX/001178 del 29 dicembre 2010 «Recepimento del contratto e determinazioni in merito al progetto europeo «Achieving good water Quality status in intensive Animal production areas» nell'ambito del programma comunitario «LIFE+» schema di convenzione con Centro Ricerche produzioni Animali CRPA di Reggio Emilia» che stabilisce che la quota di cofinanziamento regionale pari a 200.000,00 troverà copertura finanziaria sul capitolo 4845 dell'UPB 7.4.0.2.249 «Fondo per la partecipazione regionale agli interventi previsti da regolamenti o direttive dell'Unione Europea» che presenta la necessaria disponibilità, per Euro 70.000,00 sull'esercizio finanziario 2011 e per Euro 130.000,00 sull'esercizio finanziario 2012;

Vista la nota del 19 gennaio 2011 prot. n. M1.2011.0000848 della Direzione Generale Agricoltura con la quale si chiede l'istituzione del capitolo di spesa «contributo regionale per il programma LIFE+ 2009 - Progetto «Achieving good water Quality status in intensive Animal production areas - AQUA» codice progetto: LIFE09/ENV/IT/000208» con importo pari a euro 70.000,00 per l'anno 2011 e euro 130.000,00 per l'anno 2012;

- **VARIAZIONI COMPENSATIVE**

Considerato che la Direzione Centrale Relazioni Esterne, Internazionali e Comunicazione ha richiesto un'integrazione al capitolo 298 e, in seguito agli accordi intercorsi, si dispone, per l'anno 2011, all'UPB 4.1.0.1.170, «Funzionamento della Giunta Regionale», la seguente variazione compensativa:

Capitolo	Oggetto	Var. Competenza	Variazione Cassa
298	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, DELLA DELEGAZIONE DI ROMA E DELL'UFFICIO DI BRUXELLES	€ 56.600,00	€ 56.600,00
4203	SPESE DI OSPITALITA', RICEVIMENTI, RAPPRESENTANZA E SIMILI PER ESIGENZE DELLA GIUNTA REGIONALE E PER LE INIZIATIVE PROGRAMMATE SUL TERRITORIO	- € 56.600,00	- € 56.600,00

Considerato che è necessaria la modifica della denominazione del capitolo 298 che diventa : «Spese di rappresentanza del Presidente, della Giunta Regionale e della Delegazione di Roma»;

Verificata da parte della Direzione Centrale Relazioni Esterne, Internazionali e Comunicazione la disponibilità di fondi, in relazione alle obbligazioni assunte sui capitoli sopra citati che consente di operare la variazione compensativa fra capitoli appartenenti alla medesima UPB;

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2011 e successivi;

Verificato da parte del Dirigente dell'Unità Organizzativa Programmazione e Gestione Finanziaria la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia sotto il profilo tecnico che di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

**DELIBERA**

1. di apportare al bilancio per l'esercizio finanziario 2011 e pluriennale 2011/2013 e al documento tecnico di accompagnamento le variazioni indicate all'allegato A della presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio Regionale ai sensi e nei termini stabiliti dall'art. 49, comma 7 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 49, comma 10, della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL segretario: Marco Pilloni

## FARMACOVIGILANZA

### Stato di previsione delle entrate:

#### 2.1.180 Assegnazioni statali per programmi

5719 ASSEGNAZIONI STATALI PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA DI INFORMAZIONE SUI FARMACI, FARMACOVIGILANZA ED EDUCAZIONE SANITARIA

2011		2012	2013
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 6.296.905,44	€ 2.058.496,46	€ 0,00	€ 0,00

### Stato di previsione delle spese:

#### 2.2.0.2.257 Qualità dei servizi, semplificazione dell'accesso, potenziamento della libertà di scelta e accesso alle cure

5720 FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA DI INFORMAZIONE SUI FARMACI, FARMACOVIGILANZA ED EDUCAZIONE SANITARIA

2011		2012	2013
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 6.296.905,44	€ 2.058.496,46	€ 0,00	€ 0,00

## ASSEGNAZIONI STATALI PER IL 1° MODULO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO A VANTAGGIO DEI CONSUMATORI

### Stato di previsione delle entrate:

#### 2.1.183 Trasferimenti dello Stato con vincolo di destinazione specifico

6711 ASSEGNAZIONE STATALE PER LE INIZIATIVE A VANTAGGIO DEI CONSUMATORI, IN PARTICOLARE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI MIRATI ALL'INFORMAZIONE A FAVORE DEI CONSUMATORI ED UTENTI

2011		2012	2013
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 897.851,51	€ 538.710,90	€ 0,00	€ 0,00

### Stato di previsione delle spese:

#### 1.2.0.2.420 Iniziative per la semplificazione, la digitalizzazione e la trasparenza della Pubblica Amministrazione lombarda



6712 COFINANZIAMENTO STATALE PER LE INIZIATIVE A VANTAGGIO DEI CONSUMATORI, IN PARTICOLARE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI MIRATI ALL'INFORMAZIONE A FAVORE DEI CONSUMATORI ED UTENTI

2011		2012		2013	
Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
€ 897.851,51	€ 538.710,90	€ 0,00		€ 0,00	

## FONDO PER LE POLITICHE RELATIVE AI DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITA'

### Stato di previsione delle entrate:

#### 2.1.180 Assegnazioni statali per programmi

7577 ASSEGNAZIONI STATALI DEL FONDO PER LE POLITICHE RELATIVE AI DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITA'

2011		2012		2013	
Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
€ 6.768.298,00	€ 2.707.319,20	€ 0,00		€ 0,00	

### Stato di previsione delle spese:

#### 2.1.0.2.91 Promozione e sostegno alla famiglia e ai minori

7578 IMPIEGO DEL FONDO PER LE POLITICHE RELATIVE AI DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITA'

2011		2012		2013	
Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
€ 6.768.298,00	€ 2.707.319,20	€ 0,00		€ 0,00	

## ASSEGNAZIONE STATALE PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E SISMICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI AI SENSI DELLA ORDINANZA PCM N.3864/2010.

### Stato di previsione delle entrate:

#### 4.3.196 Trasferimenti dello Stato con vincolo di destinazione specifico

7457 ASSEGNAZIONI STATALI PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E SISMICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

2011		2012	2013
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 596.000,00	€ 357.600,00	€ 0,00	€ 0,00

**Stato di previsione delle spese:**
**2.3.0.3.278 Sviluppo di un sistema educativo di istruzione e formazione professionale di qualità**

7458 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E SISMICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

2011		2012	2013
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 596.000,00	€ 357.600,00	€ 0,00	€ 0,00

**PROGRAMMA ERGON (ECCELLENZE REGIONALI A SUPPORTO DELLA GOVERNANCE E DELL'ORGANIZZAZIONE DEI NETWORK DI IMPRESE)**
**Stato di previsione delle entrate:**
**4.3.193 Assegnazioni statali per programmi**

7581 ASSEGNAZIONI STATALI PER IL COFINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA REGIONALE ERGON

2011		2012	2013
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 8.320.000,00	€ 4.160.000,00	€ 0,00	€ 0,00

**Stato di previsione delle spese:**
**1.2.0.3.377 Interventi per la competitività del comparto artigiano**

7582 COFINANZIAMENTO STATALE DEL PROGRAMMA REGIONALE ERGON

2011		2012	2013
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 8.320.000,00	€ 4.160.000,00	€ 0,00	€ 0,00

**FINANZIAMENTO DA MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI TRAMITE SOCIETA' ARCUS S.P.A PER RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL CORPO CENTRALE DELLA VILLA REALE DI MONZA**
**Stato di previsione delle entrate:**
**4.3.196 Trasferimenti dello Stato con vincolo di destinazione specifico**

7497 ASSEGNAZIONE STATALE TRAMITE LA SOCIETA' ARCUS S.P.A. PER IL RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL CORPO CENTRALE DELLA VILLA REALE DI MONZA

2011		2012		2013	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 500.000,00	

### Stato di previsione delle spese:

#### 4.2.0.3.6 Patrimonio immobiliare regionale e sistema sedi

7498 RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL CORPO CENTRALE DELLA VILLA REALE DI MONZA - FINANZIAMENTO STATALE TRAMITE SOCIETA' ARCUS S.P.A

2011		2012		2013	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 500.000,00	

## PARTECIPAZIONE REGIONALE AL PROGETTO ETA BETA

### Stato di previsione delle spese:

#### 3.1.0.2.154 Sviluppo sostenibile

7580 PARTECIPAZIONE REGIONALE AL PROGETTO ETA BETA

2011		2012		2013	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	
€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00		€ 0,00	

#### 4.3.0.2.249 Fondi regionali per programmi comunitari

4845 FONDO PER LA PARTECIPAZIONE REGIONALE AGLI INTERVENTI PREVISTI DA REGOLAMENTI O DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA

2011		2012		2013	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	
- € 50.000,00	- € 50.000,00	- € 50.000,00		€ 0,00	

## CONTRIBUTO REGIONALE PER IL PROGRAMMA LIFE+ 2009 - PROGETTO "ACHIEVING GOOD WATER QUALITY STATUS IN INTENSIVE ANIMAL PRODUCTION AREAS - AQUA" CODICE PROGETTO: LIFE09/ENV/IT/000208.

### Stato di previsione delle spese:

#### 3.1.0.2.34 Governance, sistemi agricoli e rurali

7579 CONTRIBUTO REGIONALE PER IL PROGRAMMA LIFE+ 2009 - PROGETTO "ACHIEVING GOOD WATER QUALITY STATUS IN INTENSIVE ANIMAL PRODUCTION AREAS - AQUA" CODICE PROGETTO: LIFE09/ENV/IT/000208

2011		2012		2013	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 130.000,00		€ 0,00	

#### 4.3.0.2.249 Fondi regionali per programmi comunitari

4845 FONDO PER LA PARTECIPAZIONE REGIONALE AGLI INTERVENTI PREVISTI DA REGOLAMENTI O DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA

2011		2012		2013	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
- € 70.000,00	- € 70.000,00	- € 130.000,00		€ 0,00	

## VARIAZIONI COMPENSATIVE

### Stato di previsione delle spese:

#### 4.1.0.1.170 Funzionamento della Giunta Regionale

La cui descrizione viene così modificata:

298 SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DELLA DELEGAZIONE DI ROMA

2011		2012		2013	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
€ 56.600,00	€ 56.600,00	€ 0,00		€ 0,00	

4203 SPESE DI OSPITALITA', RICEVIMENTI, RAPPRESENTANZA E SIMILI PER ESIGENZE DELLA GIUNTA REGIONALE E PER LE INIZIATIVE PROGRAMMATE SUL TERRITORIO

2011		2012		2013	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
- € 56.600,00	- € 56.600,00	€ 0,00		€ 0,00	

**D.g.r. 16 marzo 2011 - n. IX/1436**

**Integrazione alla d.g.r. n. 1155 del 29 dicembre 2010 «Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011/2013 a legislazione vigente e programmatico» a seguito delle leggi regionali - 6 dicembre 2010, n. 18 «Disciplina del difensore regionale» - 21 febbraio 2011, n. 3 «Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato Ordinalmente 2011»**

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 31, comma 2 che prevede che le previsioni di bilancio sono articolate, per l'entrata e la spesa, in unità previsionali di base, e il comma 6, per il quale la giunta regionale predispone un apposito documento tecnico che accompagna il bilancio di previsione, nel quale le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2010, n. 22 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011/2013 a legislazione vigente e programmatico»;

Viste le leggi regionali:

• n. 6 dicembre 2010, n. 18 «Disciplina del difensore regionale» ed in particolare l'art. 21;

• n. 21 febbraio 2011, n. 3 «Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamente 2011» ed in particolare l'art. 15, comma 4 - l'art. 18, comma 1, lett. b) - l'art. 19, comma 1, lettera d);

Considerato che ai fini della gestione e rendicontazione di cui al sopra richiamato articolo 31, comma 6, della l.r. 34/78 e successive modificazioni ed integrazioni è necessario indicare i capitoli appartenenti alle UPB di cui all'art. 21 della l.r. 18/2010 e all'art. 15, comma 4 - all'art. 18, comma 1, lett. b) - all'art. 19, comma 1, lettera d) della l.r. 3/2011;

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2011 e successivi;

Verificato da parte del Dirigente dell'Unità Organizzativa Programmazione e Gestione Finanziaria la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

1) di approvare l'integrazione alla d.g.r. n. 1155 del 29 dicembre 2010 «Documento tecnico di accompagnamento al «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011/2013 a legislazione vigente e programmatico» alle disposizioni finanziarie delle sopracitate leggi regionali, come indicate nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

• 6 dicembre 2010, n. 18 «Disciplina del difensore regionale»;

• 21 febbraio 2011, n. 3 «Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamente 2011»;

2) di trasmettere la presente deliberazione con il relativo allegato al Consiglio regionale per opportuna conoscenza.

Il segretario: Marco Pilloni

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

**DOCUMENTO TECNICO***LR 6 dicembre, n. 18 "Disciplina del difensore Regionale"*

## INDIVIDUAZIONE CAPITOLI

		ESERCIZIO FINANZIARIO			
		2011		2012	2013
UPB	CAPITOLI	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
4.1.1.169 "Funzionamento del consiglio regionale" art. 21 l.r. 18/2010	4.1.0.1.169.290 "INDENNITA' DI CARICA E DI MISSIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE NON CONSIGLIERI. AUTHORITY "				
Totale UPB					

*L R 21 febbraio 2011, n. 3 "Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2011 "*

## INDIVIDUAZIONE CAPITOLI

		ESERCIZIO FINANZIARIO			
		2011		2012	2013
UPB ENTRATA	CAPITOLI ENTRATA	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
3.1.7 "Fitti e Canoni" art. 15, comma 4 l.r. 3/11	3.1.7.4863 "RISCOSSIONE CANONI DI CONCESSIONE DELLE UTENZE DI ACQUE PUBBLICHE E RELATIVE SANZIONI" *				
		2011		2012	2013
UPB SPESA	CAPITOLI SPESA	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
4.2.1.184 "Spese generali" art. 18, comma 1, lett.b) l.r. 3/11	4.2.0.1.184.322 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI, COLLEGI E COMMISSIONI, COMPRESI EVENTUALI COMPENSI O GETTONI DI PRESENZA, LE INDENNITA' DI MISSIONE ED I RIMBORSI SPESA	27.500,00			
2.3.3.278 "Sviluppo di un sistema educativo di istruzione e formazione professionale di qualità" art. 19, comma 1, lett. d) l.r. 3/11	2.3.3.278.5459 "FINANZIAMENTO REGIONALE DI INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA SECONDO I FABBISOGNI INDIVIDUATI DAL PIANO TRIENNALE"	7.600.000,00			
Totale UPB					

\* MODIFICA OGGETTO CAPITOLO

**D.g.r. 16 marzo 2011 - n. IX/1438****Disposizioni relative alla costituzione della Consulta regionale per lo sviluppo della cooperazione ai sensi della legge regionale 18 novembre 2003, n. 21 «Norme per la cooperazione in Lombardia»**

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 18 novembre 2003, n. 21, «Norme per la cooperazione in Lombardia» che all'art. 3 prevede l'istituzione della consulta regionale per lo sviluppo della cooperazione al fine di favorire la partecipazione del sistema cooperativo lombardo alla programmazione regionale del comparto;

Visto in particolare, l'art. 3, comma 2 della l.r. n. 21/2003 che attribuisce alla giunta regionale il compito di stabilire la composizione, la durata e le modalità di funzionamento della consulta prevedendo la seguente articolazione :

- tre Consiglieri regionali nominati dal Consiglio regionale tra i componenti della commissione consiliare competente;
- rappresentanti delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA);
- rappresentanti delle Province;
- rappresentanti degli organismi regionali delle associazioni di rappresentanza delle cooperative giuridicamente riconosciute;

Ritenuto opportuno prevedere, in considerazione delle competenze della consulta previste ai commi 4, 5, 6 della l.r. n. 21/2003, la possibilità di chiamare a partecipare, su invito del Presidente della consulta, esperti, rappresentanti di organizzazioni sociali ed economiche, rappresentanti di amministrazioni pubbliche o altri rappresentanti istituzionali in funzione della specificità delle problematiche all'ordine del giorno e dei temi inerenti gli interessi da essi rappresentati;

Stabilito che:

- le funzioni di segretario della consulta sono svolte da un dirigente della Direzione Generale competente;
- la consulta scade con la fine della legislatura regionale;

Vista la d.g.r. n. 2689 del 8 giugno 2006 con la quale è stata fissata la scadenza dell'istituenda consulta con il termine della VIII legislatura;

Preso atto pertanto, che è necessario procedere, stante l'avvio della IX legislatura, alla ricostituzione della consulta secondo la composizione di cui all'allegato n. 1 che costituisce parte integrante del presente provvedimento, dando atto, in particolare che, le associazioni individuate rispondono ad una logica di rappresentanza in ambito regionale e che i rappresentanti sono stati determinati in proporzione al numero delle cooperative ad esse aderenti;

Ritenuto altresì, di adottare, per quanto riguarda il funzionamento del suddetto organismo, le «modalità di funzionamento» di cui all'allegato n. 2, che costituisce parte integrante del presente atto;

Dato atto che con successivo provvedimento del dirigente competente della Direzione Generale Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione, si procederà all'adozione degli atti relativi alla nomina dei componenti della consulta;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

1) di costituire la consulta regionale per lo sviluppo della cooperazione ai sensi della l.r. 18 novembre 2003, n. 21, «Norme per la cooperazione in Lombardia»;

2) di approvare la composizione e le «modalità di funzionamento» di cui agli allegati n. 1 e 2 che costituiscono parte integrante del presente atto;

3) di stabilire che, su invito del presidente della consulta, possano essere chiamati a partecipare, esperti, rappresentanti di organizzazioni sociali ed economiche, rappresentanti di amministrazioni pubbliche o altri rappresentanti istituzionali, in funzione della specificità delle problematiche all'ordine del giorno e dei temi inerenti gli interessi da essi rappresentati;

4) di demandare alla Direzione Generale Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione l'adozione degli atti relativi all'attuazione del presente provvedimento;

5) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito della Direzione Generale Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione.

Il segretario: Marco Pilloni

**Legge regionale 18 novembre 2003, n. 21 «Norme per la cooperazione in Lombardia»  
COMPOSIZIONE DELLA CONSULTA REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE**

Presidente	Assessore Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione
Componenti	n. 3 consiglieri regionali, nominati dal Consiglio regionale tra i componenti della commissione regionale competente
	n. 2 rappresentanti delle Amministrazioni provinciali della Lombardia nominati dall'Unione Province Lombarde
	n. 2 rappresentanti delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Lombardia nominati da Unioncamere Lombardia
	n. 6 rappresentanti degli organismi delle Associazioni di rappresentanza e tutela giuridicamente riconosciuti del settore cooperativo, designati da: <ul style="list-style-type: none"> <li>• n. 1 nominato dalla Associazione Generale Cooperative Italiane - A.G.C.I.;</li> <li>• n. 2 nominato dalla Confederazione Cooperative Italiane;</li> <li>• n. 2 nominato dalla Lega Nazionale Cooperative e Mutue;</li> <li>• n. 1 nominato dalla Unione Nazionale Cooperative Italiane- U.N.C.I.</li> </ul>
Segretario	Dirigente della Direzione Generale regionale competente in materia di cooperazione

— • —

**MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE**

### 1. CONTENUTI

Il presente Documento disciplina le modalità di funzionamento della Consulta regionale per lo sviluppo della Cooperazione prevista dalla Legge Regionale 18 Novembre 2003, n. 21, art. 3.

### 2. PRESIDENTE

Il Presidente della Consulta è l'Assessore competente o suo delegato, rappresenta la Consulta e provvede a:

- a) convocare e presiedere la Consulta, indicando l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora delle sedute;
- b) verificare l'avvenuta esecuzione delle decisioni assunte dal collegio;
- c) informare la Consulta dei provvedimenti adottati dalla Regione che rientrano nell'ambito degli interventi a favore della cooperazione.

In caso di sua assenza o impedimento, le funzioni sono svolte dal Dirigente della Direzione Generale regionale competente in materia di cooperazione.

### 3. SEGRETARIO

La Segreteria della Consulta è curata da un Dirigente della Direzione Generale competente in materia di cooperazione.

La Segreteria è preposta alla conservazione dei documenti, al loro reperimento e consultazione da parte dei componenti della Consulta e degli altri soggetti aventi diritto.

### 4. FUNZIONAMENTO

La Consulta è convocata dal Presidente ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità o su richiesta motivata di almeno 5 (cinque) dei suoi componenti. L'avviso di convocazione della Consulta, redatto in forma scritta mediante fax, posta elettronica, è trasmesso al domicilio/recapito dei singoli componenti almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione.

Entro tale termine i componenti dovranno disporre anche delle schede informative riguardanti le operazioni e gli argomenti di carattere generale previsti nell'ordine del giorno. La Segreteria curerà l'accertamento dell'avvenuta consegna.

La seduta della Consulta è valida con la presenza di metà più uno dei suoi componenti; le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei votanti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

I componenti assenti per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, decadono dall'incarico.

Il Presidente provvede anche a darne comunicazione al soggetto che li ha designati.

Alle sedute possono partecipare - su invito del Presidente - funzionari regionali, esperti, rappresentanti di organizzazioni sociali ed economiche e di amministrazioni pubbliche in relazione agli argomenti all'ordine del giorno. La partecipazione alla Consulta non comporta alcun compenso per i partecipanti.

### 5. COMPETENZE

Le competenze della Consulta sono quelle indicate dalla l.r. n. 21/2002 agli art. 3, 4, 5 e 7 e alla l.r. n. 1/2008 agli art. 27, 28 e 29.

### 6. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme di legge.



**D.g.r. 16 marzo 2011 - n. IX/1439**  
**Comune di Mantova (MN) - Decentramento di una sede farmaceutica**

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che il Comune di Mantova, con Deliberazione della giunta Comunale n. 127 del 31 agosto 2010, integrata con nota prot. 39829 del 26 novembre 2010, ha inoltrato alla direzione generale Sanità un'istanza volta al decentramento di una farmacia in una zona periferica (zona Belfiore);

Richiamata la d.g.r. n. 6169 del 18 dicembre 1973 «Revisione della pianta organica del comune di Mantova», che prevede che la pianta organica delle sedi farmaceutiche del Comune di Mantova sia costituita da 19 sedi farmaceutiche;

Vista la nota datata 26 novembre 2010 con cui il Comune di Mantova precisa che la zona periferica Belfiore è identificata dai seguenti confini:

Perimetro sede: Viale Mons. Martini, Lago Superiore fino al confine comunale Borgo Angeli, via Gelso fino all'incrocio con la ferrovia Mantova-Cremona, linea che conduce a via Dosso del Corso, via Dosso del Corso fino all'incrocio con via Cremona - via Cremona esclusa -, linea ideale fino all'incrocio con viale don Luigi Martini;

Preso atto che :

- l'ASL della Provincia di Mantova (con nota prot. 8892 del 3 febbraio 2011)
- l'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Mantova (con nota prot. 110/11 del 27 gennaio 2011)

hanno formulato parere favorevole in merito alla citata istanza di decentramento avanzata dal Comune di Mantova;

Valutata la richiesta di decentramento presentata dal Comune di Mantova, alla luce dei pareri in precedenza richiamati;

Ritenuto di accogliere l'istanza di decentramento avanzata dal Comune di Mantova;

Ritenuto di demandare al dirigente dell' U.O. Governo dei Servizi Territoriali e politiche di appropriatezza e controllo della d.g. Sanità la predisposizione del bando per la valutazione comparativa delle domande dei titolari di farmacia di Mantova che aspirano al trasferimento dell'esercizio nella zona innanzi precisata;

Ritenuto di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Viste:

- la legge 2 aprile 1968 n. 475 e s.m.i.;
- la legge 8 novembre 1991 n. 362 s.m.i.;
- la l.r. 30 dicembre 2009 n. 33 e s.m.i.;

Valutate e assunte come proprie le predette determinazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono interamente riportate:

1) Di accogliere l'istanza, avanzata dal Comune di Mantova, volta al decentramento di una farmacia nella zona periferica Belfiore;

2) Di precisare che la zona periferica di nuovo insediamento abitativo è identificata dai seguenti confini:

Perimetro sede: Viale Mons. Martini, Lago Superiore fino al confine comunale Borgo Angeli, via Gelso fino all'incrocio con la ferrovia Mantova-Cremona, linea che conduce a via Dosso del Corso, via Dosso del Corso fino all'incrocio con via Cremona - via Cremona esclusa-, linea ideale fino all'incrocio con viale don Luigi Martini;

3) Di demandare al dirigente dell' U.O. Governo dei Servizi Territoriali e politiche di appropriatezza e controllo della d.g. Sanità la predisposizione del bando per la valutazione comparativa delle domande dei titolari di farmacia di Mantova che aspirano al trasferimento dell'esercizio nella zona innanzi precisata;

4) Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Marco Pilloni

Serie Ordinaria n. 13 - Lunedì 28 marzo 2011

**D.g.r. 16 marzo 2011 - n. IX/1440**  
**Comune di Settimo Milanese (MI) - Revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche per l'anno 2010**

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che il Comune di Settimo Milanese (MI), con deliberazione n. 121 del 3 giugno 2010, sulla base dell'intervenuto aumento di popolazione residente nel Comune, ha inoltrato richiesta di istituzione delle sedi n. 4 e n. 5, proponendo i confini delle sedi farmaceutiche;

Richiamata la d.g.r. n. 52030 del 7 maggio 1985 che, in particolare, prevede che la pianta organica delle sedi farmaceutiche del Comune di Settimo Milanese sia costituita da 3 sedi farmaceutiche;

Preso atto che il Comune di Settimo Milanese alla data del 31 dicembre 2009 annoverava una popolazione residente di n. 19.270 abitanti, come risulta dalle rilevazioni pubblicate dall'Istituto centrale di statistica;

Preso atto che:

- il Direttore Generale dell'ASL della Provincia di Milano 1, con deliberazione del 30 novembre 2010, n. 341;
- l'Ordine Provinciale dei Farmacisti della Provincia di Milano, Lodi, Monza e Brianza, con nota del 19 novembre 2010, prot. n. 2010/2065

hanno formulato parere favorevole circa la suddetta proposta di revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche presentata dal Comune di Settimo Milanese;

Valutata la proposta di revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche presentata dal Comune di Settimo Milanese alla luce dei pareri innanzi richiamati;

Ritenuto di accogliere la suddetta proposta di revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche del Comune di Settimo Milanese per l'anno 2010 ;

Stabilito che la pianta organica delle sedi farmaceutiche del Comune di Settimo Milanese sia costituita da 5 sedi farmaceutiche, secondo la delimitazione territoriale riportata nell'allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;

Precisato che ai sensi dell'art. 9 della l. 475/68:

- il Comune di Settimo Milanese (MI) potrà esercitare il diritto di prelazione, a sua scelta, su una delle sedi di nuova istituzione (n. 4 e n. 5);

- la sede farmaceutica non prelaionata dal Comune di Settimo Milanese, verrà assegnata a seguito di pubblico concorso;

- in caso di rifiuto dell'offerta di prelazione o di mancato esercizio di tale diritto, entrambe le sedi farmaceutiche (n. 4 e n. 5), verranno assegnate a seguito di pubblico concorso;

- i tempi e le modalità per esercitare il diritto di prelazione verranno comunicati al Comune di Settimo Milanese con successiva nota della competente U.O. della d.g. Sanità;

Viste:

- la legge 2 aprile 1968 n. 475 e s.m.i.;
- la legge 8 novembre 1991 n. 362 s.m.i.;
- la l.r. 30 dicembre 2009 n. 33 e s.m.i.;

Ritenuto di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Valutate e assunte come proprie le predette determinazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di provvedere alla revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche del Comune di Settimo Milanese (MI) per l'anno 2010, istituendo le sedi farmaceutiche n. 4 e n. 5 e contestualmente modificando le sedi attualmente esistenti, secondo la delimitazione territoriale riportata nell'allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;

2. Di precisare che:

- il Comune di Settimo Milanese (MI) potrà esercitare il diritto di prelazione, a sua scelta, su una delle sedi di nuova istituzione (n. 4 e n. 5);

- la sede farmaceutica non prelaionata dal Comune di Settimo Milanese, verrà assegnata a seguito di pubblico concorso;

- in caso di rifiuto dell'offerta di prelazione o di mancato esercizio di tale diritto, entrambe le sedi farmaceutiche (n. 4 e n. 5), verranno assegnate a seguito di pubblico concorso;

3. Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Marco Pilloni

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

**Comune di Settimo Milanese (MI) - Pianta organica delle sedi farmaceutiche****Sede n. 1****Dati perimetro:**

Delimitata dai confini territoriali della ex frazione Cascine Olona

a nord la zona agricola tra questo e la frazione Vighignolo, a sud la mezzeria di via Pastore, a est il confine comunale, a ovest la mezzeria di via della Libertà;

**Sede n. 2****Dati perimetro**

Delimitata dai confini territoriale della frazione di Seguro

a nord la mezzeria delle vie Reiss Romoli, Dei Frati, Don Sturzo e Pastore, a sud la mezzeria di Via Archimede, quindi il confine comunale, a est il confine comunale, a ovest la zona agricola interposta tra questo ed il confine comunale;

**Sede n. 3****Dati perimetro:**

Delimitata dai confini territoriali della frazione di Vighignolo

A nord il confine comunale, a sud la zona agricola interposta tra questo e la ex frazione di Cascine Olona, a est il confine comunale, a ovest il confine comunale;

**Sede n. 4 (di nuova istituzione)****Dati perimetro**

Delimitata dai confini territoriali del capoluogo di Settimo Milanese

A nord la zona agricola interposta tra questo e la frazione di Vighignolo, a sud la mezzeria delle vie Reiss Romoli, Dei frati, Don Sturzo, a est la mezzeria della via Di Vittorio fino a via Grandi, poi la mezzeria di via Della Libertà, a ovest il confine comunale;

**Sede n. 5 (di nuova istituzione)****Dati perimetro**

Delimitata dai confini territoriali della frazione Villaggio Cavour

La mezzeria di via Archimede, quindi il confine comunale. a sud est e ovest il confine comunale.

Serie Ordinaria n. 13 - Lunedì 28 marzo 2011

**D.g.r. 16 marzo 2011 - n. IX/1441**  
**Comune di Massalengo (LO) - Revisione della pianta organica**  
**delle sedi farmaceutiche per l'anno 2010**

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che il Comune di Massalengo (LO), con deliberazione della giunta comunale n. 83 del 27 luglio 2010, integrata con nota prot. n. 4300 del 10 dicembre 2010, ha inoltrato richiesta di istituzione della seconda sede farmaceutica nella frazione Motta Vigana del territorio comunale, sulla base del criterio topografico (art. 104 Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con r.d. 1265/34);

Richiamato il decreto del Prefetto della Provincia di Milano n. 7131 Div. 3/1 del 28 gennaio 1950 che istituisce la pianta organica delle sedi farmaceutiche del Comune di Massalengo, costituita da una sede farmaceutica comprensiva dell'intero territorio comunale;

Preso atto che il Comune di Massalengo (LO), alla data del 31 dicembre 2009, annoverava una popolazione residente di n. 4.141 abitanti, come risulta dalle rilevazioni pubblicate dall'Istituto centrale di statistica;

Preso atto che:

- l'Asl della Provincia di Lodi con nota n. 0005396/118 del 17 febbraio 11;
  - l'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Lodi con nota n. 2011/281 del 27 gennaio 11,
- hanno espresso parere favorevole in merito alla proposta comunale;

Considerato che, come peraltro rilevato dall'Amministrazione comunale e dal Direttore Generale dell'ASL della Provincia di Lodi, sussistono le condizioni di legge per istituire la seconda sede farmaceutica nella frazione Motta Vigana del territorio comunale di Massalengo sulla base del criterio topografico, in quanto il capoluogo del Comune dista più di 3000 metri dalle farmacie esistenti anche se ubicate in comuni diversi;

Considerato altresì che la popolazione del Comune di Massalengo non supera i 12.500 abitanti e non sussiste nel medesimo Comune altra sede farmaceutica istituita con il criterio topografico;

Valutata complessivamente la proposta di revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche presentata dal Comune di Massalengo alla luce dei pareri in precedenza richiamati;

Ritenuto pertanto di provvedere alla revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche del Comune Massalengo per l'anno 2010 istituendo la 2° sede farmaceutica nella frazione Motta Vigana del territorio comunale, sulla base del criterio topografico, al fine di garantire un servizio farmaceutico adeguato alla popolazione ivi residente;

Stabilito che la pianta organica delle sedi farmaceutiche del Comune di Massalengo (LO), sia costituita da due sedi farmaceutiche, secondo la seguente delimitazione territoriale:

Sede n. 1

Delimitata dai confini territoriali del territorio comunale ad eccezione della frazione Motta Vigana;

Sede n. 2 (nuova sede farmaceutica)

Delimitata dai confini territoriali della frazione Motta Vigana;

Precisato che ai sensi dell'art. 9 della l. 475/68:

- la sede farmaceutica n. 2 di nuova istituzione, è da ritenersi disponibile per il diritto di prelazione da parte del Comune di Massalengo;

- i tempi e le modalità per esercitare il diritto di prelazione verranno comunicati al Comune di Massalengo con successiva nota della competente U.O. della d.g. Sanità;

- in caso di rifiuto o di mancato esercizio del diritto di prelazione, detta sede verrà assegnata a seguito di pubblico concorso;

Visti:

- il Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con r.d. 1265/34 e s.m.i. ed in particolare l'art. 104;
- la legge 2 aprile 1968 n. 475 e s.m.i.;
- la legge 8 novembre 1991 n. 362 e s.m.i.;
- la l.r. 30 dicembre 2009 n. 33 e s.m.i.;

Ritenuto di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Valutate e assunte come proprie le predette determinazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) Di provvedere alla revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche del Comune di Massalengo (LO) per l'anno 2010 istituendo la 2° sede farmaceutica nella frazione Motta Vigana del territorio comunale, sulla base del criterio topografico;

2) Di stabilire che la pianta organica delle sedi farmaceutiche del Comune di Massalengo sia costituita da due sedi farmaceutiche, secondo la seguente delimitazione territoriale:

Sede n. 1

Delimitata dai confini territoriali del territorio comunale ad eccezione della frazione Motta Vigana;

Sede n. 2 (nuova sede farmaceutica)

Delimitata dai confini territoriali della frazione Motta Vigana;

3) Di precisare che la sede farmaceutica n. 2 di nuova istituzione è da ritenersi disponibile per il diritto di prelazione da parte del Comune di Massalengo e che, in caso di rifiuto o di mancato esercizio di tale diritto, detta sede verrà assegnata a seguito di pubblico concorso;

4) Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Marco Pilloni

**D.g.r. 16 marzo 2011 - n. IX/1442****Determinazioni in ordine al controllo del potenziale produttivo viticolo ai sensi dell'art. 130 septies, l.r. n. 31/2008 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)**

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 21 febbraio 2011, n. 4 concernente la modifica alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) - Inserimento del Titolo VIII-ter relativo al controllo del potenziale viticolo;

Dato atto che la citata legge regionale inserisce nell'articolato del Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale l'art. 130-septies relativo al Controllo del potenziale produttivo viticolo

Riferito da parte del Dirigente proponente che:

- il richiamato articolo intende disciplinare la possibilità, sulla base di quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 (Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88), che la Regione adotti provvedimenti volti a conseguire l'equilibrio di mercato nel settore vitivinicolo con riferimento a vini a denominazione di origine;

- tali provvedimenti, che rientrano nella competenza della giunta regionale, potranno essere adottati su proposta dei consorzi di tutela o delle organizzazioni professionali di categoria, sentite le province, le camere di commercio e le principali realtà del settore produttivo operanti nel territorio in cui ricade la denominazione di origine, individuate sulla base dei criteri stabiliti dalla giunta regionale

- i suddetti provvedimenti, aventi ad oggetto specifiche zone produttive, potranno escludere temporaneamente la possibilità d'iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle relative denominazioni di origine o fissare, in alternativa, la superficie massima per provincia dei vigneti iscrivibili nello stesso schedario, nonché i relativi criteri di assegnazione.

- i citati provvedimenti avranno, di norma, durata triennale, ferma restando la possibilità, ricorrendone le condizioni di mercato, di revoca o di modifica previo esperimento delle procedure previste per la richiesta.

Riferito altresì da parte del Dirigente proponente in ordine alla necessità che con provvedimento della giunta regionale:

- siano disciplinate le modalità di presentazione delle proposte da parte dei consorzi di tutela o delle organizzazioni professionali di categoria, le attività istruttorie, i tempi, e le modalità di resa dei pareri previsti dalla legge per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 130-septies;

- siano stabiliti i criteri al fine della individuazione le principali realtà del settore produttivo operanti nel territorio in cui ricade la denominazione di origine così come previsto dal più volte citato articolo 130-septies;

Visto l'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento composto da 5 pagine che traccia le linee guida per l'applicazione dell'art. 130-septies (Controllo del potenziale produttivo viticolo) della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale).

Considerato che detto documento fornisce tutte le necessarie indicazioni relativamente ai passaggi che avvengono dalla presentazione della richiesta alla stesura del successivo atto da parte della Direzione Generale Agricoltura;

Sentite le Organizzazioni agricole regionali, le Province, i Consorzi di tutela del territorio regionale;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme previste dalla legge;

## DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa che qui si intendono riportati:

1. di approvare l'allegato 1 composto da n. 5 pagine, che traccia le linee guida per l'applicazione dell'art. 130-septies (Controllo del potenziale produttivo viticolo) della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Marco Pilloni

**LINEE GUIDA relative all'applicazione dell'art. 130-septies  
(Controllo del potenziale produttivo viticolo) della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31  
(Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale).**

1. Finalità
2. Soggetti che possono fare richiesta
3. Presentazione e contenuto della richiesta
4. Criteri per l'individuazione dei soggetti maggiormente rappresentativi
5. Attività istruttoria
6. Revoca/proroga del blocco delle rivendicazioni
7. Norma transitoria

#### 1. FINALITA'

Il presente documento, in applicazione dall'art. 130 septies della l.r.31/2008 e sulla base di quanto disposto dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 (Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88), detta linee guida relativamente alle procedure amministrative finalizzate all'adozione dei provvedimenti regionali volti a conseguire l'equilibrio di mercato nel settore vitivinicolo con riferimento a vini a denominazione di origine.

Tali provvedimenti, richiesti dalla filiera produttiva interessata, escludono temporaneamente la possibilità d'iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle relative denominazioni di origine o fissano, in alternativa, la superficie massima per provincia dei vigneti iscrivibili nello stesso schedario, nonché i relativi criteri di assegnazione.

#### 2. SOGGETTI CHE POSSONO FARE RICHIESTA

La presentazione della richiesta può avvenire da parte dei consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'art. 17 del Dlgs 61/10 o delle organizzazioni professionali di categoria provinciali.

#### 3. PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELLA RICHIESTA

La richiesta da parte dei soggetti interessati, deve avvenire prima dell'inizio di ogni campagna vitivinicola e deve pervenire alla Struttura competente della d.g. Agricoltura entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno.

La richiesta deve essere corredata da:

- a) un'approfondita relazione tecnica, redatta a cura di un tecnico in possesso delle necessarie competenze, basata su dati oggettivi, approvata dal consiglio di amministrazione del consorzio o dal consiglio direttivo delle organizzazioni professionali di categoria; approvata dalla successiva assemblea dei soci o delegati con il più ampio consenso possibile (e comunque non inferiore al 90%);
- b) l'elenco delle superfici iscritte allo schedario viticolo ai fini della rivendicazione per le due campagne antecedenti all'entrata in vigore del provvedimento che regolerà il controllo del potenziale produttivo viticolo;
- c) quantitativi di uva rivendicate nelle due campagne vitivinicole precedenti per la denominazione oggetto della richiesta;
- d) i dati relativi alla produzione dei due anni solari precedenti a quello in cui si richiede il controllo del potenziale produttivo viticolo;
- e) i dati relativi alle giacenze con particolare riguardo al vino atto a divenire a denominazione di origine;
- f) il verbale del consiglio di amministrazione o del consiglio direttivo;
- g) il verbale dell'assemblea dei soci o associati del soggetto proponente;
- h) il parere dell'ente Provincia del territorio dove ricade la denominazione;
- i) il parere della Camera di Commercio del territorio dove ricade la denominazione;
- j) il parere delle principali realtà operanti del settore produttivo presenti nel territorio nel quale ricade la denominazione, quali:
  - le organizzazioni professionali agricole provinciali interessate nel caso di istanze presentate dal Consorzio;
  - Il Consorzio nel caso di istanze presentate dalle organizzazioni professionali;
  - le cantine sociali, le cooperative agricole e le realtà produttive più rilevanti operanti sul territorio in cui ricade la denominazione d'origine. Nel caso in cui l'istanza sia presentata dal Consorzio possono essere escluse dall'acquisizione del parere i soggetti associati al Consorzio medesimo.

Il proponente deve altresì dare massima diffusione all'iniziativa attraverso i mezzi di informazione a livello locale e organizzare una pubblica audizione alla presenza dei funzionari regionali, nel corso della quale i presenti esprimono, tramite votazione, il proprio parere in merito alla richiesta da presentare alla Regione Lombardia relativa al controllo del potenziale produttivo viticolo per la denominazione in questione.

L'esito dell'incontro deve essere verbalizzato e allegato alla richiesta unitamente all'elenco dei partecipanti.

Il proponente deve dimostrare di avere raggiunto un livello di adesione formale all'iniziativa da parte dei produttori che rappresentano almeno l'85% del totale delle uve rivendicate per la specifica denominazione, e l'85% del totale del vino commercializzato.

Nel caso in cui la denominazione di origine ricada in territori di più province della regione Lombardia, i pareri e le approvazioni dovranno essere resi dagli omologhi soggetti delle province interessate. Detti pareri ed approvazioni comunque dovranno attestare il raggiungimento della percentuale di consenso dei produttori che rappresentano almeno l'85% del totale delle uve rivendicate per la specifica denominazione, e l'85% del totale del vino commercializzato.

Nel caso in cui la denominazione di origine ricada in più province di regioni diverse, i provvedimenti potranno essere assunti previo accordo delle regioni interessate.

#### 4. CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVI

Si definiscono principali realtà del settore produttivo operanti nel territorio in cui ricade la denominazione di origine interessata della proposta di blocco delle rivendicazioni:

- tutti i soggetti che costituiscono polo di aggregazione di aziende vitivinicole, ovvero cooperative, cantine sociali, ecc;
- tutte le aziende che vinificano all'interno della zona interessata e le cui produzioni rappresentino almeno il 5% del totale delle denominazioni interessate dalla richiesta della delimitazione.

L'espressione di volontà dei soggetti che possono esercitare la richiesta si intende rappresentativa di tutte le aziende che aderiscono ai soggetti stessi.

Secondo quanto previsto dalla lettera a del comma 2 dell'art. 130 septies della l.r.31/2008 i soggetti sopra citati dovranno essere sentiti al fine dell'adozione dei provvedimenti di blocco delle rivendicazioni.

Con l'indizione delle pubbliche assemblee di cui al paragrafo 3 si intende assolto l'obbligo relativo alla richiesta di pareri previsti dalla citata lettera a del comma 2 dell'art. 130 septies della l.r.31/2008.

#### **5. ATTIVITA' ISTRUTTORIA**

La proposta viene valutata dalle competenti strutture della Direzione Generale Agricoltura che, entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione dell'istanza, propongono alla Giunta regionale il provvedimento finalizzato a conseguire l'equilibrio di mercato del settore viticolo per la denominazione di origine in questione. Tale atto dovrà contenere la durata della limitazione di iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo ai fini dell'idoneità della rivendicazione della denominazione di origine, se la limitazione riguarda un blocco totale o individua una superficie massima iscrivibile per provincia, e nel caso di superficie massima iscrivibile i relativi criteri di assegnazione.

Il blocco delle rivendicazioni delle denominazioni di origine decorrerà quindi dalla campagna successiva a quella della presentazione della domanda.

Nel caso in cui la documentazione presentata non fosse esaustiva, la DG Agricoltura si riserva di chiedere documentazione integrativa interrompendo i termini di istruttoria di cui sopra.

#### **6. REVOCA/PROROGA DEL BLOCCO DELLE RIVENDICAZIONI**

Il provvedimento ha di norma durata triennale ed è eventualmente revocabile o modificabile, ricorrendone le condizioni di mercato.

Eventuali richieste di modifica di quanto disposto sulla base dell'istanza presentata devono essere richieste con le stesse modalità di cui al punto 3.

Le richieste di proroga, modifica o revoca del provvedimento dovranno possedere gli stessi requisiti minimi di adesione richiesti per la presentazione delle prime istanze.

#### **7. NORMA TRANSITORIA**

Nel caso di richieste di blocco delle rivendicazioni delle denominazioni di origine già presentate presso gli uffici della Regione alla data di approvazione della presente delibera, la DG Agricoltura si riserva di valutare che le stesse sostanzialmente assolvano agli obblighi previsti e propone, entro 30 giorni, alla Giunta regionale il provvedimento di limitazione. Nel caso in cui le istanze non forniscano informazioni esaustive relativamente all'assolvimento degli obblighi ne chiede l'integrazione sulla base dell'istruttoria del presente atto.

Serie Ordinaria n. 13 - Lunedì 28 marzo 2011

**D.g.r. 16 marzo 2011 - n. IX/1443**

**Modifica della d.g.r.n. 62 del 26 maggio 2010 avente ad oggetto «Determinazioni in ordine alla gestione del fondo regionale per le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento in attuazione della deliberazione di giunta regionale n.VIII/11288 del 10 febbraio 2010»**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IX/62 del 26 maggio 2010 avente ad oggetto «Determinazioni in ordine alla gestione del fondo regionale per le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento in attuazione della deliberazione della giunta regionale n. VIII/11288 del 10 febbraio 2010» che, tra l'altro, stabiliva:

- di costituire, valendosi di quanto previsto con. la legge regionale n. 1/2007, con. legge regionale n. 31/2008 e con. legge regionale 33/2008, il fondo regionale per le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento in attuazione di quanto disposto al punto 5 lettera b) del dispositivo della d.g.r.VIII/11288/2010;

- di approvare i criteri per la predisposizione della regolamentazione finalizzata all'accesso alle agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso;

Visto il successivo d.d.u.o. n. 7949 del 6 agosto 2010 di impegno e liquidazione a Finlombarda S.p.A. dell'importo di euro 3.389.408,30 per la costituzione del fondo regionale previsto dalla d.g.r. n. IX/62/2010 e di approvazione del bando per le operazioni di credito di funzionamento, sempre previsto dalla d.g.r. n. IX/62/2010;

Considerato che il suddetto fondo regionale è stato costituito con. d.g.r. n. IX/62/2010 sia ai sensi del Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria (previsto dalla Comunicazione n. 2009/C16/01 della Commissione europea del 22 gennaio 2009 e successive modificazioni e dal d.p.c.m. del 3 giugno 2009 e successive modificazioni) sia, in alternativa, in riferimento ai regimi «de minimis» di cui al Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 ovvero di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006;

Preso atto che con. Decisione della Commissione Europea C (2010) 9496, del 20 dicembre 2010, relativa alla notifica SA32036 e con. d.p.c.m. del 23 dicembre 2010 sono stati prolungati i termini di durata del suddetto Quadro di riferimento temporaneo comunitario;

Ritenuto opportuno recepire gli aggiornamenti temporali introdotti dalla Decisione CE C (2010) 9496 e dal d.p.c.m. del 23 dicembre 2010 modificando l'allegato A della d.g.r. n. IX/62/2010, relativo ai criteri di accesso alle agevolazioni finanziarie;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

#### DELIBERA

1. di approvare l'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sostituisce l'allegato A approvato con. precedente deliberazione della giunta regionale n. IX/62 del 26 maggio 2010 in. recepimento degli aggiornamenti temporali introdotti con la Decisione della Commissione Europea C (2010) 9496 del 20 dicembre 2010, relativa alla notifica SA32036, e con. d.p.c.m. del 23 dicembre 2010;

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale e sul sito internet della Regione Lombardia.

Il segretario: Marco Pilloni

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_



**CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BANDO  
«FONDO PER LE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE AL CREDITO DI FUNZIONAMENTO»**

1. OBIETTIVI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Attivare uno strumento finanziario specificatamente dedicato al sostenimento delle imprese agricole agevolando la richiesta di finanziamenti per il credito di funzionamento.</li> </ul>
2. RISORSE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Euro 3.389.408,30 al netto di quanto accordato per l'assistenza tecnica, l'istruttoria e la gestione del fondo.</li> </ul>
3. TEMPI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le domande possono essere presentate a partire dalla data di apertura del bando fino al 31 dicembre 2011 salvo esaurimento delle risorse disponibili.</li> <li>A tal fine, per data di presentazione si intende la data di ricezione della domanda da parte dell'istituto di credito.</li> </ul>
4. PROCEDURA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Procedura telematica;</li> <li>La domanda dovrà essere trasmessa dalla Banca a Finlombarda S.p.A. entro il termine di 2 mesi dalla data di decorrenza del finanziamento;</li> <li>La domanda di ammissione, a pena di inammissibilità, dovrà essere inoltrata dalla Banca in formato elettronico a mezzo di specifica procedura informatica;</li> <li>Ai fini del rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento delle domande, fa fede la data ed il numero di protocollazione attribuito da Finlombarda all'inoltro informatico.</li> </ul>
5. SOGGETTI PROPONENTI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hanno titolo a presentare domanda di contributo imprese agricole attive nella produzione di prodotti agricoli, con sede legale e operativa in Lombardia.</li> </ul>
6. TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI AMMESSI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Importo minimo del finanziamento ammissibile al contributo interessi è stabilito in 20.000,00 Euro ed il massimo in 100.000,00 con durata non inferiore a 24 mesi e non superiori a 60mesi (preammortamento max 12 mesi);</li> <li>Finanziamenti con durata superiore ai 60 mesi sono ammessi fermo restando che l'agevolazione verrà determinata sul periodo max di 60 mesi comprensivo dell'eventuale periodo di preammortamento;</li> <li>Spese ammissibili: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bisogni di funzionamento dell'impresa;</li> </ul> </li> </ul>
7. CRITERI DI AMMISSIBILITA'	<ul style="list-style-type: none"> <li>Presentazione della domanda entro i termini e le modalità previsti da regolamento di attuazione;</li> </ul>
8. INTENSITA' DI AIUTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contributo in conto interessi pari a 200 basis point per anno e comunque non superiore al tasso applicato;</li> <li>Contributo determinato sulla base di un piano di ammortamento a rate costanti di capitale con periodicità semestrale calcolato al tasso di riferimento europeo;</li> </ul>
9. ENTITA' CONTRIBUTI	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'entità dei contributi concedibili non potrà essere superiore ad Euro 15.000,00 per le domande presentate entro il 31 marzo 2011.</li> <li>Per le domande presentate in data successiva al 31 marzo 2011 l'entità dei contributi concedibili non potrà essere superiore ad Euro 7.500,00</li> <li>A tal fine, per data di presentazione si intende la data di ricezione della domanda da parte dell'istituto di credito.</li> </ul>
10. IMPEGNI BENEFICIARI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regolare esecuzione del piano di rimborso del finanziamento;</li> </ul>
11. NORME AIUTI DI STATO	
A. GENERALI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gli aiuti siano in forma di regime</li> <li>Gli aiuti siano trasparenti ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 6 del Reg. (CE) n. 1535/2007</li> <li>L'aiuto sia destinato all'intero settore della produzione primaria di prodotti agricoli e non sia limitato a sottocategorie del medesimo settore</li> <li>L'aiuto non consista in aiuti all'esportazione o aiuti che favoriscano prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli importati</li> <li>L'aiuto non sia fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati</li> <li>L'Amministrazione nell'attuazione dell'aiuto assicura il rispetto delle disposizioni relative al «Monitoraggio e relazioni» di cui all'articolo 9 del d.p.c.m. del 3 giugno 2009</li> <li>Per l'applicazione del regime previsto dal quadro di riferimento temporaneo comunitario le domande di aiuto siano presentate entro il 31 marzo 2011 e il provvedimento di concessione sia emesso entro il 31/12/2011</li> </ul>
B. BENEFICIARIO	<p>I beneficiari dell'aiuto sono le imprese attive nella produzione di prodotti agricoli che non erano in difficoltà alla data del 1 luglio 2008. Ai fini della concessione dell'aiuto sia acquisita una dichiarazione scritta dall'impresa beneficiaria che informi sul fatto che la stessa non versava in condizioni di difficoltà alla data del 30 giugno 2008. Sono considerate in difficoltà le imprese di grandi dimensioni che soddisfano le condizioni di cui al punto 2.1 della Comunicazione della Commissione europea 2004/C 244/02 recante "Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà" e le piccole e medie imprese che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 7, del Reg. (CE) n. 800/2008.</p> <p>L'aiuto è concesso ad imprese beneficiarie che non rientrano tra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14 del Reg. (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999. Prima della concessione dell'aiuto sia acquisita una dichiarazione scritta dall'impresa beneficiaria che informi sul fatto che l'impresa non si trovi nella suddetta condizione.</p>
C. ENTITA' AIUTO E CUMULO	<p>L'importo dell'aiuto sia calcolato al lordo delle imposte dovute.</p> <p>Prima della concessione dell'aiuto sia acquisita una dichiarazione scritta dall'impresa beneficiaria che informi su eventuali aiuti de minimis ricevuti a partire dal 1 gennaio 2008, nonché su altri aiuti di importo limitato di cui all'articolo 3 del d.p.c.m. 3 giugno 2009 e successive modificazioni. Gli aiuti sono concessi previa verifica che il totale degli aiuti ricevuti dalla stessa impresa non superi i massimali stabiliti dalla normativa di riferimento. L'aiuto non può essere cumulato, per i medesimi costi ammissibili, con aiuti di cui al Reg. (CE) n. 1535/2007.</p> <p>L'aiuto può essere cumulato con altri aiuti compatibili o con altre forme di finanziamento comunitari, a condizione che siano rispettate le intensità massime degli aiuti indicate nei relativi orientamenti o regolamenti di esenzione per categoria.</p> <p>I suddetti massimali d'aiuto si applicano indipendentemente dal fatto che il sostegno sia finanziato interamente con fondi nazionali o sia cofinanziato dall'Unione europea.</p>

Serie Ordinaria n. 13 - Lunedì 28 marzo 2011

## D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta Regionale

### D.G. Agricoltura

D.d.u.o. 16 marzo 2011 - n. 2466

**Programma di sviluppo rurale 2007-2013. Approvazione bandi misura 132 «Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare». Misura 211 «Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane»**

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA PROGRAMMAZIONE,  
RISORSE PER LO SVILUPPO RURALE E LA RIDUZIONE  
DEI COSTI BUROCRATICI

Richiamati:

- il Regolamento CE 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche;
- il Regolamento CE 74/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che modifica il Regolamento CE 1698/2005;
- il Regolamento CE 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del Regolamento CE 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche;
- il Regolamento CE 363/2009 del Consiglio, del 4 maggio 2009, che modifica il Regolamento CE 1974/2006;
- il Regolamento UE 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011 (che abroga il Regolamento CE 1975/2006 della Commissione), e che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento CE 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

Richiamati:

- la d.g.r. VIII/3910 del 27 dicembre 2006 di approvazione del «Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013»;
- la decisione della Commissione C(2007) 4663 del 16 ottobre 2007, che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo di programmazione 2007-2013 modificato ed integrato sulla base delle osservazioni della Commissione stessa;
- la decisione della Commissione C(2009) 10347 del 17 dicembre 2009, che approva la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo di programmazione 2007 - 2013 e modifica la Decisione della Commissione C(2007) 4663 del 16 ottobre 2007;

Visti:

- la d.g.r. VIII/6270 del 21 dicembre 2007 di approvazione Disposizioni Attuative Quadro delle misure 111, 112, 121, 123, 124, 132, 211, 214, 221, 311, progetti concordati e piani di sviluppo locale;
- la d.g.r. VIII/9746 del 30 giugno 2009 di modifica e integrazione Disposizioni Attuative Quadro delle misure 111, 114, 125 A, 132, 133, 226, 313, 321 e 331;
- la d.g.r. VIII/10086 del 7 agosto 2009 di modifica e integrazione Disposizioni Attuative Quadro delle misure 112, 121, 211, 214, 216, 311 A, 311 B, 311 C, 312, 323 B e 323 C;
- il d.d.u.o. 7107 del 16 luglio 2010 di approvazione del Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni relativi al Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013;

Considerato che le sopra richiamate delibere demandano ad un successivo atto dirigenziale l'approvazione dei bandi per la presentazione delle domande;

Visti i bandi relativi alle misure richiamate in oggetto di cui rispettivamente agli allegati 1 e 2, parti integranti e sostanziali del presente atto

Considerato che le risorse finanziarie disponibili per i presenti bandi sono € 1.391.942 per la misura 132 «Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare», € 11.500.000 per la misura 211 «Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane» e che la relativa spesa graverà sul bilancio OPR;

Visto l'art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 ed i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;

DECRETA

1. di approvare i bandi relativi alle misure 132 «Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare», 211 «Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane»;

2. che le risorse finanziarie disponibili per i presenti bandi sono rispettivamente pari a € 1.391.942 e € 11.500.000 la cui spesa graverà sul bilancio OPR;

3. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della regione lombardia e sul sito web della Direzione Generale Agricoltura.

Il dirigente dell'unità organizzativa  
programmazione,  
risorse per lo sviluppo rurale  
e la riduzione dei costi burocratici  
Massimo Ornaghi

# **FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013**

## **MISURA 132**

### **Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare**

#### **DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

#### **INDICE**

1. FINALITÀ E OBIETTIVI
2. SISTEMI DI PRODUZIONE DI QUALITÀ CHE BENEFICIANO DELL'AIUTO
3. SPESE AMMESSE
4. SPESE NON AMMESSE
5. IMPORTO CONTRIBUTO AMMESSO
6. CHI PUO' PRESENTARE DOMANDA
7. CHI NON PUO' PRESENTARE DOMANDA
8. CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI AL FINANZIAMENTO
9. IMPEGNI
10. PRIORITA'
11. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
  - 11.1 Quando presentare la domanda
  - 11.2 A chi inoltrare la domanda
  - 11.3 Come presentare la domanda
    - 11.3.1 Domanda di conferma
    - 11.3.2 Domanda di ampliamento
  - 11.4 Documentazione da presentare
12. ERRORI SANABILI O PALESI, DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA, DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
  - 12.2 Documentazione incompleta
  - 12.3 Documentazione integrativa
13. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA
14. COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELL'ISTRUTTORIA AL RICHIEDENTE
15. RICHIESTA DI RIESAME
16. COMPLETAMENTO DELLE ISTRUTTORIE E GRADUATORIE DELLE DOMANDE DI AIUTO AMMISSIBILI
17. PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELL'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO
18. VARIANTI IN CORSO D'OPERA
19. DOMANDA DI PAGAMENTO
20. CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI
21. CONTROLLO IN LOCO
22. ELENCHI DI LIQUIDAZIONE
23. PRONUNCIA DI DECADENZA DAL CONTRIBUTO
24. RECESSO E TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI
  - 24.1 Recesso dagli impegni (Rinuncia)
  - 24.2 Trasferimento degli impegni assunti o cambio del beneficiario
25. IMPEGNI
  - 25.1 Impegni essenziali
  - 25.2 Impegni accessori
26. RICORSI
  - 26.1 Contestazioni per mancato accoglimento o finanziamento della domanda
  - 26.2 Contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo
27. SANZIONI
28. TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
Dichiarazione liberatoria

---

#### **1. FINALITÀ E OBIETTIVI**

La Misura si propone di sostenere e promuovere la partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità dei prodotti agroalimentari, comunitari e nazionali.

Gli obiettivi perseguiti sono quindi i seguenti:

Serie Ordinaria n. 13 - Lunedì 28 marzo 2011

- rafforzare la competitività del settore primario all'interno della filiera verso i propri clienti;
- accrescere il valore aggiunto dei prodotti agricoli primari, anche tramite nuovi sbocchi di mercato;
- aumentare la competitività delle produzioni di qualità sui mercati nazionali ed internazionali;
- migliorare la qualità dei prodotti agroalimentari.

## **2. SISTEMI DI PRODUZIONE DI QUALITÀ CHE BENEFICIANO DELL'AIUTO**

### **A) Produzione biologica - Reg. (CE) n. 834/2007, Reg (CE) n. 889/2008 e successive modifiche e integrazioni.**

Le produzioni ammesse a beneficiare del sostegno devono essere destinate all'alimentazione umana e appartenere ai seguenti comparti:

- Apicoltura
- Avicolo da carne
- Avicolo per la produzione di uova
- Bufalino
- Bovino da latte
- Ovicaprino da latte
- Equino
- Suino da carne
- Ortofrutticolo
- Colture aromatiche
- Vitivinicolo

### **B) Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari - Reg. (CE) del Consiglio n. 510/06**

Le produzioni che possono usufruire dell'aiuto devono essere iscritte nello specifico registro comunitario e appartenere ai seguenti comparti produttivi:

- Lattiero caseario
- Lattiero caseario ovicaprino,
- Ortofrutticolo
- Olivicolo
- Miele

Le attuali produzioni lombarde comprese nei suddetti comparti sono le seguenti:

- DOP Bitto
- DOP Valtellina Casera
- DOP Formai de Mut dell'Alta Val Brembana
- DOP Grana Padano
- DOP Parmigiano Reggiano
- DOP Provolone Valpadana
- DOP Taleggio
- DOP Quartirolo Lombardo
- DOP Gorgonzola
- IGP Pera mantovana
- IGP Mela di Valtellina

Alla suddetta lista, a seguito della loro iscrizione nel registro comunitario, potranno sommarsi altri nuovi prodotti DOP/IGP, sempre appartenenti ai comparti sopra già previsti.

### **C) Organizzazione comune vitivinicolo dei mercati agricoli. Reg. (CE) n. 1234/2007**

Le produzioni ammesse a beneficiare del sostegno, sono quelle iscritte nel relativo registro comunitario, in particolare le seguenti produzioni lombarde:

- DOCG Oltrepo Pavese metodo classico
- DOCG Sforzato di Valtellina o Sfursat di Valtellina
- DOCG Valtellina superiore
- DOCG Franciacorta
- DOCG Scanzo o Moscato di Scanzo

- DOC Bonarda dell'Oltrepo pavese
- DOC Botticino

DOC Buttafuoco dell'Oltrepo pavese o Buttafuoco  
DOC Capriano del Colle  
DOC Casteggio  
DOC Cellatica  
DOC Colleoni  
DOC Curtefranca  
DOC Garda  
DOC Garda Colli Mantovani  
DOC Lambrusco Mantovano  
DOC Lugana  
DOC Oltrepo Pavese  
DOC Oltrepo pavese Pinot grigio  
DOC Pinot nero dell'Oltrepo pavese  
DOC Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano  
DOC Rosso di Valtellina o Valtellina Rosso  
DOC San Colombano al Lambro o San Colombano  
DOC San Martino della Battaglia  
DOC Valcalepio  
DOC Sangue di Giuda dell'Oltrepo pavese o Sangue di Giuda

IGT Alto Mincio  
IGT Benaco Bresciano  
IGT Bergamasca  
IGT Collina del Milanese  
IGT Montenetto di Brescia  
IGT Provincia di Mantova  
IGT Provincia di Pavia  
IGT Quistello  
IGT Ronchi di Brescia  
IGT Ronchi Varesini  
IGT Sabbioneta  
IGT Sebino  
IGT Terrazze Retiche di Sondrio  
IGT Terre Lariane  
IGT Valcamonica

### 3. SPESE AMMESSE

La spesa ammessa equivale all'importo dei "costi fissi" sostenuti dall'impresa agricola, nei confronti delle **Strutture di Controllo**<sup>(1)</sup>, per l'**accesso** e la **partecipazione** al sistema di qualità alimentare individuato al precedente paragrafo 2.

Tali costi, compresi quelli relativi ad analisi chimico-fisiche se previste, relativi all'attività svolta dalla Struttura di controllo sono quelli originati dall'assoggettamento agli specifici piani di controllo sulla filiera, previsti per il conseguimento dei requisiti di conformità e o certificazione del metodo o del disciplinare di produzione.

I "costi fissi" sono generalmente suddivisi nelle seguenti tipologie:

- costi d'iscrizione: sostenuti una sola volta, al momento dell'ammissione al sistema di controllo da parte della Struttura;
- quota annuale: costo fisso corrisposto annualmente;
- quota variabile: costo variabile in relazione alla quantità/superficie/rischio prodotta e assoggettata al controllo in quel determinato periodo.

Nel rispetto di quanto indicato al paragrafo 2, sono ammesse inoltre le spese relative ai controlli derivanti dalla partecipazione contemporanea a più sistemi di qualità.

Sono **ammisibili a sostegno** solo le spese sostenute (fatture emesse) dopo la presentazione della domanda al Sistema Informativo Agricolo Regione Lombardia (SIARL) (vedi paragrafo 11) **e superiori a 100 €**.

Le spese considerate ammissibili sono quelle riferite all'anno di presentazione della domanda.

<sup>(1)</sup> Strutture di Controllo: I Sistemi di produzione di Qualità prevedono che il controllo sugli operatori delle diverse filiere sia svolto da Organismi di Controllo privati (OdC), per i Sistemi DOP/IGP e Agricoltura Biologica e dai Consorzi di tutela per i Vini DOC e DOCG. Tali soggetti sono definiti genericamente Strutture di controllo e su incarico o autorizzazione da parte del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, verificano la conformità delle produzioni al disciplinare o metodo specifico.

Serie Ordinaria n. 13 - Lunedì 28 marzo 2011

#### 4. SPESE NON AMMESSE

---

Non sono ammesse le spese relative:

- alle analisi previste dall'attività di autocontrollo disciplinata dalla normativa vigente;
- alle ulteriori ispezioni e/o analisi effettuate a seguito di accertamento di irregolarità da parte dell'Ente di controllo;
- ai costi derivanti dalle attività attribuite dalle normative nazionali ai Consorzi di tutela dei prodotti DOP/IGP e che sono posti a carico di tutti i soggetti della filiera, anche non aderenti al Consorzio medesimo;
- alla quota associativa dovuta al Consorzio di tutela.

#### 5. IMPORTO CONTRIBUTO AMMESSO

---

L'aiuto è concesso per un importo pari al 100% dei "costi fissi", definiti al punto 3), fino ad un massimo di 3.000 € all'anno per impresa agricola e per un periodo massimo di 5 anni.

Il massimale di 3.000 € è applicabile anche qualora l'aiuto sia riferito alla somma dei costi fissi derivanti dalla partecipazione a più Sistemi di Qualità.

Le spese devono essere relative all'attività svolta dalla Struttura di controllo per l'anno 2011.

#### 6. CHI PUO' PRESENTARE DOMANDA

---

Possono presentare domanda le imprese e le società che possiedono i seguenti requisiti:

##### 1. impresa individuale:

- titolare di partita IVA;
- iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "Imprenditori agricoli" o sezione "coltivatori diretti");
- in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP)<sup>(2)</sup> oppure imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;

##### 2. società agricola<sup>(3)</sup>

- titolare di partita IVA;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "imprese agricole");
- in possesso della qualifica di IAP oppure imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;

##### 3. società cooperativa<sup>(4)</sup>:

- titolare di partita IVA;
- iscritta all'albo delle società cooperative di lavoro agricolo, di trasformazione di prodotti agricoli propri o conferiti dai soci e/o di allevamento;
- in possesso della qualifica di IAP oppure imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;

Le cooperative di sola trasformazione (che non producono quindi direttamente la materia prima), in alternativa alla qualifica di IAP o imprenditore agricolo, possono essere ammesse a finanziamento se:

- lo statuto della cooperativa preveda l'obbligo di conferimento della materia prima da parte dei soci;
- il prodotto trasformato certificato (DOP/IGP/BIO/DOC/DOCG) provenga esclusivamente dai soci.

Nel caso in cui le condizioni sopra citate non siano entrambe soddisfatte, la domanda presentata dalla cooperativa di trasformazione non potrà essere istruita positivamente.

Le fatture o le ricevute relative ai costi fissi, oggetto di contributo, devono essere intestate all'impresa richiedente.

#### 7. CHI NON PUO' PRESENTARE DOMANDA

---

Non possono presentare domanda di contributo le seguenti categorie di soggetti:

<sup>(2)</sup> Ai sensi del D.Lgs n. 99 del 29 marzo 2004 e della deliberazione di Giunta Regionale n. 20732 del 16.02.2005, pubblicata sul BURL n. 9 serie ordinaria 28.02.2005.

<sup>(3)</sup> Ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs n. 99 del 29 marzo 2004 e dell'articolo 3 dell'allegato 1 della deliberazione di Giunta Regionale n. 20732 del 16/02/2005, pubblicata sul BURL n. 9 serie ordinaria 28.02.2005.

<sup>(4)</sup> Ai sensi del D.M. del Ministero delle Attività produttive del 23 giugno 2004 e successive modifiche e integrazioni.

1. Relativamente alle produzioni biologiche:

i produttori appartenenti ai sotto indicati settori, a partire dall'anno 2011, non potranno più beneficiare del sostegno previsto dalla presente misura, ma potranno presentare domanda di contributo ai sensi dell'art.68 Reg. CE 73/2009 nell'ambito del relativo OCM:

- Bovino da carne
- Ovicaprino da carne
- Olivicolo

Relativamente alle protezioni delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari:

i produttori appartenenti ai sotto indicati settori, a partire dall'anno 2011, non potranno più beneficiare del sostegno previsto dalla presente misura, ma potranno presentare domanda di contributo ai sensi dell'art.68 Reg. CE 73/2009 nell'ambito del relativo OCM:

- DOP Olio extravergine d'oliva Garda
- DOP Olio extravergine d'oliva Laghi Lombardi

1. Altri soggetti, che pur appartenendo alle diverse "filieri produttive di qualità", non rientrano tra le categorie definite al precedente paragrafo 6).
2. Le imprese agricole, che a seguito dell'attività di vigilanza da parte degli Enti competenti e di controllo, da parte delle Strutture di Controllo, risultano essere sospese e/o revocate dal sistema di qualità specifico.
3. Gli imprenditori agricoli che beneficiano del sostegno al prepensionamento.
4. Le imprese e le società che beneficiano del sostegno previsto dall'articolo 5 del Decreto 29 luglio 2009 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in applicazione dell'articolo 68 del Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009.
5. Le persone, fisiche o giuridiche, considerate "inaffidabili". Il richiedente risulta inaffidabile ai sensi di quanto stabilito nel "Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni" redatto dall'Organismo Pagatore Regionale.

## **8. CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI AL FINANZIAMENTO**

Il sostegno è concesso per i soli prodotti agricoli destinati al consumo umano e a condizione che le imprese agricole, a seconda del sistema di produzione:

- a. per le produzioni biologiche, siano già iscritte all'Elenco Regionale degli operatori biologici. Per le imprese di nuova iscrizione la condizione è quella di avere già presentato domanda di iscrizione all'elenco regionale, il cui esito, nei termini stabiliti dalle procedure di iscrizione (d.g.r. 24/07/2008 n. 7722), dovrà essere positivo entro i termini di chiusura dell'istruttoria;
- b. per le produzioni vinicole DOC, DOCG e IGT e le produzioni agroalimentari DOP e IGP siano assoggettate agli specifici Piani di Controllo approvati dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

Il richiedente deve essere in regola con il rispetto degli obblighi previsti dal regime delle quote latte relativamente al versamento del prelievo supplementare dovuto.

I richiedenti che risultano essere primi acquirenti devono avere rispettato gli obblighi previsti dal regime delle quote latte.

L'esistenza di procedimenti in corso connessi all'applicazione del regime delle quote latte comporta la sospensione dell'erogazione dei contributi.

La verifica del rispetto degli obblighi connessi con il regime delle quote latte spetta alle Province.

## **9. IMPEGNI**

Il sostegno è concesso a condizione che:

- le imprese beneficiarie che partecipano al Sistema di cui al paragrafo 2 lettera A si impegnino a partecipare allo stesso Sistema per almeno 5 anni dalla data di presentazione della prima domanda;
- le imprese beneficiarie che partecipano ai Sistemi di cui al paragrafo 2 lettere B e C si impegnino ad assoggettare almeno il 70% della produzione aziendale utilizzabile, al disciplinare del Sistema di qualità al quale partecipano nel corso dei 5 anni successivi alla data di presentazione della prima domanda.

Detto obbligo deve essere raggiunto entro il 5° anno di adesione alla misura.

Serie Ordinaria n. 13 - Lunedì 28 marzo 2011

## 10. PRIORITA'

Le domande ammissibili sono ordinate in una graduatoria, elaborata sulla base dei punteggi attribuibili per ogni elemento di priorità indicato di seguito.

Elementi di priorità	punteggio
Impresa situata in area svantaggiata di montagna di cui all'allegato 12 al PSR	<b>5</b>
Impresa che produce materia prima e relativo trasformato	<b>4</b>
Impresa condotta da "giovane imprenditore agricolo" <sup>(5)</sup>	<b>3</b>
Impresa con domanda positivamente istruita, durante l'intero periodo della programmazione, ai sensi della Misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole".	<b>2</b>

Un punteggio aggiuntivo di 2 punti viene assegnato alle aziende condotte da donne (rappresentanti legali). A conclusione dell'istruttoria di ammissibilità della presente Misura, è assegnato un punteggio aggiuntivo pari a 3 punti alle domande provenienti da richiedenti che hanno presentato domanda di aiuto ai sensi della Misura 112 "Insediamento di giovani agricoltori" con la modalità a pacchetto, favorevolmente istruite e risultate ammissibili a finanziamento ma non finanziate, a condizione che il piano aziendale presentato preveda l'attivazione della presente misura.

A parità di punteggio definitivo, viene data precedenza all'impresa con il rappresentante legale più giovane.

## 11. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

### 11.1 Quando presentare la domanda

La domanda di contributo deve essere presentata sia per via telematica che cartacea:

- la domanda telematica deve essere presentata a decorrere dal primo giorno successivo alla data di approvazione delle presenti disposizioni attuative ed entro e non oltre il **30 settembre 2011** (le domande pervenute fuori termine verranno archiviate);
- la domanda cartacea deve essere presentata entro il 10 ottobre 2011. Il ritardo dell'inoltro della copia cartacea della domanda compreso tra l'11° ed il 20° giorno comporta l'infrazione prevista dal Manuale delle procedure dei controlli e delle sanzioni dell'Organismo Pagatore Regionale (Manuale delle procedure OPR), mentre il ritardo oltre il 20° giorno comporta la non ricevibilità della domanda.

I soggetti che intendono presentare domanda di contributo, **devono preventivamente aver costituito o aggiornato il fascicolo aziendale** previsto dal DPR n 503 del 1° dicembre 1999.

La sua costituzione e i successivi aggiornamenti sono obbligatori e non è possibile attivare un qualsiasi procedimento amministrativo in assenza del fascicolo aziendale.

### 11.2 A chi inoltrare la domanda

La domanda deve essere inviata, per via telematica e cartacea, alla Provincia sul cui territorio ha sede l'impresa richiedente (vedi paragrafo 6).

### 11.3 Come presentare la domanda

Le domande di contributo devono essere presentate attraverso il SIARL<sup>(6)</sup>. La domanda può essere compilata e presentata direttamente dai richiedenti interessati oppure da altri soggetti dagli stessi delegati (CAA, Organizzazioni Professionali di categoria, Studi professionali), abilitati all'accesso al sistema. La richiesta di abilitazione deve essere inoltrata alla Struttura responsabile dell'amministrazione

<sup>(5)</sup> Si definiscono giovani imprenditori agricoli coloro i quali al momento della domanda di contributo:  
- hanno età compresa tra 18 e 40 anni e sono titolari d'impresa agricola. Nel caso di società agricola o di società cooperativa, tutti i soci devono avere età compresa tra 18 e 40 anni;  
- si sono insediati, per la prima volta, in agricoltura da meno di 5 anni come titolari o contitolari;  
nel caso di società, almeno il 50% dei soci si è insediata in agricoltura per la prima volta da meno di 5 anni.

<sup>(6)</sup> Nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (SIARL) sono stati costituiti l'anagrafe delle imprese agricole ed il fascicolo aziendale, che contengono le informazioni certificate di carattere generale relative alle imprese. A partire da tale sistema è stato sviluppato il modello di domanda informatizzato, direttamente collegato all'anagrafe delle imprese agricole e al fascicolo aziendale, attraverso il quale è possibile compilare e presentare alle Province le domande di finanziamento relative alla Misura 132. La costituzione o l'aggiornamento del fascicolo aziendale consente la compilazione automatica della parte generale del modello di domanda, alla quale è collegata una scheda di Misura che riporta dati e informazioni specifiche della Misura.



del SIARL, che provvederà a rilasciare i necessari codici di accesso.

Fasi dell'inoltro della domanda:

- accedere al sito [www.agricoltura.regione.lombardia.it](http://www.agricoltura.regione.lombardia.it) (indirizzo attuale), nella sezione dedicata al Sistema Informativo Agricolo di Regione Lombardia (SIARL);
- registrarsi: il sistema rilascia i codici di accesso personali (login e password).  
Le informazioni relative alla presentazione della domanda informatizzata sono reperibili anche presso la Direzione Generale Agricoltura, le Province, le Comunità montane, le Organizzazioni Professionali Agricole e presso i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola riconosciuti (CAA);
- accedere al sito [www.siarl.regione.lombardia.it](http://www.siarl.regione.lombardia.it), selezionare e compilare il modello di domanda per la Misura 132.
- I dati inseriti durante la compilazione della domanda vengono incrociati, per verificarne la correttezza, con le informazioni certificate contenute nell'anagrafe delle imprese agricole e nel fascicolo aziendale istituiti nell'ambito del SIARL;
- compilare on-line la scheda della Misura 132 in cui riportare:
  - il o i Sistemi di Qualità al quale partecipa
  - la o le Strutture di controllo ai quale è associato;
  - un'autodichiarazione relativa ai requisiti posseduti;
  - gli impegni di cui al paragrafo 9.
- Il SIARL rilascia al richiedente una ricevuta attestante la data di presentazione, che coincide con l'avvio del procedimento, e l'avvenuta ricezione della domanda da parte della Provincia;
- stampare la domanda e la scheda di Misura e firmare entrambe in originale;
- far pervenire alla Provincia competente la copia cartacea della domanda<sup>(7)</sup>, della scheda di Misura e la documentazione di cui al paragrafo 11.4, entro 10 giorni di calendario dalla data di scadenza del bando, cioè entro il **10 ottobre 2011**. La data di riferimento è certificata dal timbro del Protocollo se la domanda è presentata a mano, dal timbro postale se inviata tramite posta.

### **11.3.1 Domanda di conferma**

Coloro che sono stati ammessi a finanziamento negli anni 2008, 2009 e 2010, devono ripresentare domanda di conferma degli elementi iniziali.

### **11.3.2 Domanda di ampliamento**

Qualora il beneficiario fosse interessato ad inserire nella propria domanda, presentata nell'anno 2008, 2009 e 2010, un nuovo comparto (indicato nel paragrafo 2) l'impegno riparte dalla presentazione della domanda di ampliamento.

### **11.4 Documentazione da presentare**

Oltre a quanto sopra, per essere ammessi all'istruttoria di ammissibilità è necessario presentare la seguente documentazione:

- a. Copia cartacea della domanda e della scheda di Misura firmate in originale con fotocopia di documento di identità;
- b. Il preventivo di spesa, fornito dalla Struttura di Controllo, con le seguenti indicazioni:
  - specifica del Sistema di Qualità (prodotto DOP o IGP, Produzioni Biologiche, Vino DOC o DOCG)
  - previsione produttiva annuale o per campagna.
  - indicazione se si tratta di "nuova entrata" o "partecipazione" allo specifico Sistema.
  - costi fissi applicati, suddivisi per tipologia come indicato al paragrafo 3, dai quali si deduca il costo complessivo annuale del controllo a carico di ogni operatore.

Tutte le informazioni e/o i dati indicati in domanda e nella scheda di Misura sono resi ai sensi del DPR n. 445 del 28.12.2000, articoli 46 e 47, e costituiscono "dichiarazioni sostitutive di certificazione" e "dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà".

La Provincia, in conformità a quanto previsto dalla legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni, comunica al richiedente il nominativo del funzionario responsabile del procedimento, come stabilito dal paragrafo 6.2 del Manuale OPR.

(7) La copia cartacea, sottoscritta dal richiedente, è indispensabile per la costituzione del dossier previsto dal "Manuale".

## **12. ERRORI SANABILI O PALESI, DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA, DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA**

Per i criteri generali, le modalità di riconoscimento e le procedure da seguire si rimanda alle "Linee guida per la valutazione dell'errore palese, ai sensi dell'art 19 del Reg. (CE) 796/2004 e dell'art. 4 del Reg. (CE) 1975/2006" contenute nel Dduo 10943 del 27 ottobre 2009.

La domanda presentata fuori termine o priva di firma non potrà essere accolta dalla Provincia che ne comunicherà la non ricevibilità al richiedente.

### **12.2 Documentazione incompleta**

Nel caso in cui la documentazione tecnica e amministrativa presentata con la domanda (vedi paragrafo 12) risulti incompleta e la documentazione mancante non sia indispensabile all'avviamento dell'istruttoria la Provincia può richiederne la presentazione al richiedente entro un termine non superiore a 20 giorni.

Il mancato invio determina la non ricevibilità della domanda.

Nel caso in cui la domanda sia priva di documentazione tecnica e amministrativa (punto 11.4 ) indispensabile per poter avviare l'istruttoria la Provincia pronuncia la non ricevibilità della domanda, comunicandola al richiedente.

### **12.3 Documentazione integrativa**

Nel caso in cui si evidenzia la necessità di documentazione integrativa, rispetto a quella prevista dalle presenti disposizioni attuative, la Provincia deve inoltrare richiesta formale indicando i termini temporali di presentazione.

## **13. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA**

L'istruttoria della domanda è affidata alla Provincia e prevede lo svolgimento dei seguenti controlli amministrativi:

- la verifica dell'affidabilità del richiedente<sup>(8)</sup>;
- la verifica dell'ammissibilità della domanda e della completezza della documentazione presentata;
- il controllo tecnico sulla documentazione allegata alla domanda di aiuto;
- la verifica dell'eventuale contemporanea partecipazione a più Sistemi di Qualità;
- il controllo tecnico e la risoluzione di eventuali anomalie sanabili del modello di domanda informatizzato presentato al SIARL e della scheda di Misura, anche attraverso specifici documenti prodotti dall'impresa su richiesta della Provincia che ha in carico l'istruttoria. La risoluzione delle anomalie e delle segnalazioni e la convalida dei dati dichiarati a seguito dell'istruttoria determinano l'aggiornamento del fascicolo aziendale tramite segnalazione al CAA di competenza;
- la verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti definiti nelle presenti disposizioni attuative;
- l'attribuzione del punteggio di priorità secondo i criteri definiti nel paragrafo 10;
- la redazione, da parte del funzionario incaricato, del verbale di ammissibilità o di non ammissibilità della domanda, atto che conclude l'istruttoria.

Al termine della verifica della documentazione presentata, la Provincia, ove lo ritenga necessario, può effettuare una visita "in situ", ossia un sopralluogo presso l'impresa.

Il funzionario istruttore redige il relativo verbale secondo quanto le procedure previste dal "Manuale".

## **14. COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELL'ISTRUTTORIA AL RICHIEDENTE**

La Provincia, entro 10 giorni continuativi dalla data di redazione del verbale comunica al richiedente l'esito dell'istruttoria allegando copia del verbale stesso.

Per le domande istruite positivamente, sono indicati:

- il punteggio assegnato;
- l'importo totale del premio concedibile; nel caso di partecipazione a più Sistemi di Qualità, anche l'importo relativo ad ogni specifico Sistema

In caso di istruttoria con esito negativo, la Provincia ne motiva in modo dettagliato le cause.

Il richiedente può presentare una richiesta di riesame dell'esito dell'istruttoria, con le modalità indicate al successivo paragrafo 15.

<sup>(8)</sup> L'affidabilità del richiedente è legata alla sua condotta durante altre operazioni, finanziate dal PSR 2000-2006 o dal PSR 2007-2013. I casi in cui il richiedente risulta inaffidabile sono specificati nel manuale OPR.

## **15. RICHIESTA DI RIESAME**

Il richiedente, entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di pubblicazione dell'esito dell'istruttoria, può presentare alla Provincia memorie scritte per chiedere il riesame della domanda e la ridefinizione della propria posizione ai sensi della legge 241/90. Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, l'istruttoria assume carattere definitivo, salvo le possibilità di ricorso previste dalla legge.

La Provincia ha tempo 10 giorni dalla data di ricevimento della memoria per comunicare l'esito positivo/negativo del riesame. Tra la data di pubblicazione dell'esito dell'istruttoria e la data di comunicazione dell'esito del riesame non possono trascorrere più di 30 giorni continuativi.

## **16. COMPLETAMENTO DELLE ISTRUTTORIE E GRADUATORIE DELLE DOMANDE DI AIUTO AMMISSIBILI**

La Provincia, valutate le eventuali richieste di riesame con la modalità di cui al precedente paragrafo, completa l'istruttoria delle domande ricevute.

La Provincia, in base all'esito dell'istruttoria SIARL, approva le graduatorie delle domande ammissibili a finanziamento ("graduatoria di conferma" e "graduatoria delle nuove domande ammissibili anno 2011") ordinando per punteggio di priorità decrescente. La Provincia, inoltre, trasmette il provvedimento di approvazione delle graduatorie delle domande ammissibili alla Direzione Generale Agricoltura **entro 31/12/2011**.

Entro tale data devono essere concluse le istruttorie, compresi i riesami.

Le graduatorie riportano, tra l'altro:

- i punteggi ottenuti dalla domanda;
- la spesa ammissibile e il relativo contributo.

## **17. PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELL'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO**

La Regione Lombardia, con successivo atto, definisce i criteri di riparto alle Province delle risorse finanziarie disponibili.

La dotazione finanziaria complessiva della Misura è pari a € 1.391.942,00.

La Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, dopo aver ricevuto dalle Province il provvedimento di approvazione delle graduatorie delle domande ammissibili di cui al precedente paragrafo 10, con proprio atto procede alla:

- suddivisione delle risorse finanziarie e definisce, in relazione alla dotazione finanziaria disponibile, la quota di risorse assegnata alle domande ammissibili a finanziamento di ciascuna provincia;
- approvazione dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento di ciascuna provincia.

In tale provvedimento, per le domande ammesse a finanziamento e per le domande istruite positivamente ma non finanziate, sono indicati:

- il punteggio assegnato;
- l'importo totale della spesa ammessa a contributo per le domande ammesse a finanziamento;
- l'importo totale della spesa ammissibile per le domande istruite positivamente ma non finanziate;
- il contributo concesso per le domande ammesse a finanziamento;
- il contributo concedibile per le domande istruite positivamente ma non finanziate.

La Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, comunica alle Province e all'Organismo Pagatore Regionale l'ammissione a finanziamento delle domande.

Il suddetto provvedimento di ammissione a finanziamento:

- diventa efficace dalla data di pubblicazione sul BURL e rappresenta la comunicazione ai richiedenti della stessa ai sensi della legge 241/1990;
- deve essere pubblicato sull'albo pretorio provinciale per almeno quindici giorni consecutivi;
- deve essere divulgato tramite pubblicazione sul sito internet della Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura (<http://www.agricoltura.regione.lombardia.it>), e sul sito internet della Provincia.

La Direzione Generale Agricoltura dispone quanto necessario per la pubblicazione dell'atto con cui si ripartiscono le risorse finanziarie entro il **29 Febbraio 2012** e ne invia copia alle Province e all'Organismo Pagatore. Tale atto rappresenta la comunicazione di ammissione a finanziamento ai richiedenti.

A seguito di tale provvedimento, le Province predispongono in ELEPAG l'elenco delle domande ammesse a finanziamento.

La comunicazione di ammissione a finanziamento della nuova domanda:

Serie Ordinaria n. 13 - Lunedì 28 marzo 2011

- garantisce al beneficiario il finanziamento per i successivi 4 anni
- obbliga il beneficiario all'adesione ai sistemi di qualità richiesti per i successivi 4 anni previsti

### **18. VARIANTI IN CORSO D'OPERA**

Sono da considerarsi varianti i seguenti cambiamenti che comportano modifiche dei parametri che hanno reso finanziabile la domanda, in particolare:

- cambio della sede;
- cambio del beneficiario.

Nel caso in cui si presentasse la necessità di richiedere una variante, il beneficiario deve darne preventivamente comunicazione, tramite SIARL, alla Provincia competente.

La domanda in forma cartacea deve pervenire alla Provincia, entro 10 giorni di calendario dall'invio della domanda elettronica, corredata da documentazione comprovante la variante richiesta.

### **19. DOMANDA DI PAGAMENTO**

Le spese devono essere comprovate da fatture quietanziate che riportino l'indicazione del periodo nel quale è stato effettuato il controllo medesimo.

Il beneficiario ammesso al finanziamento, entro il **30 aprile 2012**, deve inoltrare alla Provincia domanda di pagamento corredata dalle fatture in originale relative all'anno 2010 accompagnate da dichiarazione liberatoria della ditta che le ha emesse e dalla documentazione rilasciata dalla struttura di controllo attestante l'inesistenza di inadempienze e/o irregolarità.

Se la fattura è di importo **inferiore a 200 €**, è sufficiente la quietanza (cioè l'originale della fattura deve riportare la dicitura "pagato" con il timbro della Struttura di controllo che l'ha emessa, la data e la firma del fornitore).

Se la fattura è di importo **superiore a 200 €**, deve essere accompagnata da **dichiarazione liberatoria della Struttura di controllo** (vedi Allegato) che l'ha emessa.

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese, può utilizzare le seguenti modalità:

- Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre il bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. In ogni caso, prima di procedere all'erogazione del contributo riferito a spese disposte via home banking, il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite.
- Assegno. Tale modalità, per quanto sconsigliata, può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e, possibilmente, la fotocopia dell'assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni, è consigliabile richiedere di allegare copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.
- Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata.
- Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata.
- Carta di credito e/o bancomat. Tale modalità può essere accettata purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stata effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.

**In nessun caso è ammesso il pagamento in contanti.**

## **20. CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI**

I controlli amministrativi consistono nel controllo della documentazione dove vengono verificati:

- il rispetto del regime delle quote latte,
- la documentazione fiscale presentata e della congruità delle spese sostenute rispetto a quelle ammesse a contributo,
- la documentazione allegata alla domanda di pagamento,
- il rispetto e del raggiungimento degli impegni.

## **21. CONTROLLO IN LOCO**

Il controllo in loco viene effettuato su un campione almeno pari al 5% della spesa ammessa a contributo, estratto da OPR sulla base dell'analisi del rischio definita nel Manuale.

Il controllo in loco viene eseguito dalle Province prima dell'erogazione del saldo del contributo.

Per le aziende estratte, il controllo in loco include le verifiche previste dai controlli amministrativi e tecnici di cui al precedente paragrafo 20 e prevede la verifica delle dichiarazioni rese e le verifiche aggiuntive sul possesso dei requisiti dichiarati dal richiedente al momento della presentazione della domanda di aiuto, in conformità con quanto previsto dal paragrafo 16 del Manuale OPR.

Al termine del controllo in loco è prevista la compilazione del relativo verbale da parte del funzionario della Provincia.

Il funzionario che realizza il controllo in loco non può essere lo stesso che ha svolto il controllo tecnico amministrativo in fase istruttoria.

## **22. ELENCHI DI LIQUIDAZIONE**

La Provincia, dopo aver definito l'importo erogabile a ciascun beneficiario, predispone in ELEPAG gli elenchi di liquidazione che devono pervenire all'OPR **entro il 30 giugno 2012**.

Le Province comunicano alla Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura gli estremi degli elenchi di liquidazione inviati all'OPR (numero, data, importo e natura dei pagamenti).

## **23. PRONUNCIA DI DECADENZA DAL CONTRIBUTO**

La domanda ammessa a finanziamento decade a seguito di:

1. irregolarità (difformità e/o inadempienze) accertate da:

Province, o altri soggetti convenzionati con OPR, come ad esempio il Corpo Forestale dello Stato (CFS), nell'ambito dell'attività di controllo: amministrativo, in loco o ex post;

OPR o Sedi Territoriali Regionali (STeR) nell'ambito del controllo a campione sull'operato dalle Province (controllo di secondo livello);

Guardia di Finanza e altri organi di polizia giudiziaria nell'ambito delle proprie attività ispettive.

2. rinuncia da parte del beneficiario.

Nel caso di accertamento di irregolarità, la procedura di decadenza totale o parziale dal contributo, prevede l'invio all'interessato del provvedimento di decadenza, cui si allega copia del verbale di controllo, tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Il provvedimento descrive le irregolarità riscontrate, costituisce comunicazione di avvio del procedimento di decadenza e contiene l'invito a fornire controdeduzioni entro e non **oltre 15 giorni dalla data di ricevimento**.

Nel caso in cui non siano presentate controdeduzioni il provvedimento assume carattere definitivo.

Nel caso in cui siano presentate controdeduzioni, il **riesame** dei presupposti della decadenza è da compiersi **entro i 30 giorni successivi al ricevimento delle controdeduzioni** mediante accertamento (ad esempio: verifica documentale, sopralluoghi e/o ispezioni regolarmente verbalizzati ed effettuati in contraddittorio con l'interessato).

Quando il riesame dei presupposti della decadenza riguarda più soggetti delegati coinvolti nel controllo e nello svolgimento dell'iter amministrativo, ad esempio Provincia e CFS, e si renda necessaria l'attività di Commissioni collegiali, tale verifica deve essere compiuta **entro i 60 giorni successivi al ricevimento delle controdeduzioni**.

Entro e non oltre i 15 giorni successivi al termine previsto per il riesame, deve essere inviato all'interessato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento:

- il provvedimento definitivo di decadenza parziale o totale dal contributo nel caso in cui il riesame

Serie Ordinaria n. 13 - Lunedì 28 marzo 2011

confermi almeno parzialmente il permanere dei presupposti della decadenza, oppure

- la comunicazione di accoglimento delle controdeduzioni e la revoca del provvedimento di decadenza.

Nel **caso di rinuncia da parte del beneficiario**, la procedura di decadenza totale o parziale dal contributo, prevede:

- che nessuna comunicazione debba essere fatta all'interessato, se la rinuncia precede l'erogazione del pagamento. La rinuncia da parte del beneficiario viene acquisita nel fascicolo di domanda;
- che debba essere inviato all'interessato il provvedimento di decadenza totale, se la rinuncia è presentata dopo il pagamento. In questo caso non è necessario inviare la comunicazione con raccomandata AR e il provvedimento assume carattere definitivo, non essendo prevista la possibilità di presentare controdeduzioni.

Il provvedimento di decadenza generato, dal sistema, contiene i seguenti elementi:

- a. motivazioni del provvedimento;
- b. quantificazione delle eventuali somme indebitamente percepite;
- c. quantificazione degli eventuali interessi giornalieri dovuti. Il calcolo degli interessi sarà effettuato per ogni giorno a partire dalla data di ricevimento del provvedimento e fino alla data di recupero delle somme;
- d. modalità di recupero delle somme, secondo quanto indicato al capitolo 11 del "Manuale" OPR;
- e. procedure per la presentazione del ricorso.

La pronuncia della decadenza dal contributo, è competenza delle Province con le modalità e i tempi di per il recupero delle somme indebitamente percepite stabilite dal "Manuale" OPR.

## **24. RECESSO E TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI**

### **24.1 Recesso dagli impegni (Rinuncia)**

Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

La rinuncia non è ammessa qualora l'autorità competente abbia già informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in loco.

La rinuncia non è ammessa anche nel caso in cui l'autorità competente abbia già comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo in loco.

Il recesso comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali, ad esclusione di cause di forza maggiore indicate al punto 12.2 del "Manuale" OPR. La rinuncia totale deve essere presentata a SIARL tramite una apposita domanda. Una copia cartacea della rinuncia deve essere inoltrata alla Provincia.

### **24.2 Trasferimento degli impegni assunti o cambio del beneficiario**

In caso di **cessione parziale o totale dell'azienda** ad altro soggetto (per **vendita** parziale o totale dell'azienda, affitto parziale o totale, ecc.), chi subentra nella proprietà o conduzione dell'azienda può assumere l'impegno del cedente per la durata residua.

Se colui che subentra non si assume gli impegni del cedente, viene applicato quanto previsto ai capitoli 12.1 e 12.3 del "Manuale".

In tal caso il beneficiario che subentra deve possedere i requisiti, soggettivi ed oggettivi, posseduti dal beneficiario originario. In caso contrario, la possibilità di effettuare il cambio di beneficiario deve essere valutata dalla Provincia, che può non concedere il subentro, concederlo con revisione del punteggio di priorità acquisito e del contributo spettante oppure concederlo senza alcuna variazione.

Se colui che subentra assume formalmente gli impegni, chi ha ceduto l'attività non è tenuto a restituire le somme già percepite e chi subentra diviene responsabile del rispetto dell'impegno per tutta la durata residua.

La responsabilità delle irregolarità che comportano la decadenza totale o parziale della domanda (e il recupero di somme indebitamente erogate anche a valenza retroattiva) è imputabile al soggetto che subentra, il quale è tenuto a restituire il contributo già erogato, (anche per il periodo già trascorso) fatti salvi diversi accordi contrattuali tra il cedente e il subentrante. Tale responsabilità vale anche nei confronti di eventuali rinunce agli impegni assunti.

Il beneficiario è tenuto a notificare all'Amministrazione competente le variazioni intervenute **entro 90 giorni continuativi dal perfezionamento della transazione.**

## **25. IMPEGNI**

Gli impegni assunti dal beneficiario sono definiti essenziali e comportano, la decadenza totale dai benefici concessi.

La decadenza non si determina qualora siano intervenute cause di forza maggiore, purché le stesse vengano comunicate nei 10 giorni lavorativi successivi al loro verificarsi o dal momento in cui il beneficiario è in grado di comunicarle, come stabilito dal paragrafo 12.2 del "Manuale".

### **25.1 Impegni essenziali**

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza totale dal contributo e la restituzione delle somme indebitamente percepite.

Gli impegni essenziali sono:

1. consentire il regolare svolgimento dei controlli in loco e/o dei sopralluoghi o "visite in loco", con riferimento a quanto stabilito dalla Parte II, Capitolo 24.1 del "Manuale";
2. inviare la copia cartacea della domanda informatizzata entro e non oltre il 20° giorno continuativo successivo alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande (20 ottobre 2011).
3. inviare la documentazione mancante al momento della presentazione della domanda di contributo o della correzione degli errori sanabili entro e non oltre il termine fissato dalla richiesta, ossia 20 giorni, come previsto al paragrafo 16.7 del "Manuale";
4. fare pervenire la documentazione integrativa richiesta dalla Provincia entro e non oltre il termine fissato dalla stessa, come stabilito dalla Parte II, al paragrafo 16.7 del "Manuale";
5. rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale relativa agli obblighi previsti dal regime delle quote latte;
6. comunicare alla Provincia l'eventuale trasferimento degli impegni assunti o il cambio del beneficiario, entro il termine di 90 giorni dal perfezionamento dell'atto di cessione, fatte salve eventuali cause di forza maggiore indicate al capitolo 12.2 del "Manuale";
7. rispettare l'impegno percentuale di destinazione della produzione aziendale utilizzabile al Sistema di Qualità nei 5 anni successivi alla data di presentazione della prima domanda;
8. mantenere la partecipazione al Sistema di Qualità indicato per 5 anni.
9. presentare la documentazione necessaria per la liquidazione della domanda di pagamento del contributo entro i termini previsti.

### **25.2 Impegni accessori**

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal contributo e la restituzione delle somme indebitamente percepite.

Di seguito sono elencati gli impegni accessori:

1. fare pervenire la copia cartacea della domanda di contributo entro il 10° giorno di calendario dalla data di chiusura dei termini per la presentazione delle domande (10 ottobre 2011), e comunque con un ritardo compreso tra l'11° ed il 20° giorno successivo

## **26. RICORSI**

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dall'OPR, dalle Province e dalla Direzione Generale Agricoltura è data facoltà all'interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le modalità di seguito indicate:

### **26.1 Contestazioni per mancato accoglimento o finanziamento della domanda**

Contro il mancato accoglimento o finanziamento della domanda l'interessato può proporre azione entro 60 giorni avanti al giudice amministrativo competente per territorio (TAR) nonché ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione di decadenza.

### **26.2 Contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo**

Contro i provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo l'interessato può proporre azione entro 60 giorni avanti al giudice amministrativo competente per territorio (TAR).

Serie Ordinaria n. 13 - Lunedì 28 marzo 2011

## **27. SANZIONI**

L'applicazione di sanzioni amministrative avviene secondo le modalità e con i criteri individuati nel "Manuale" Parte IV.

## **28. TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Al fine di esplicitare l'obbligo comunitario di pubblicare le informazioni relative ai beneficiari di fondi provenienti dal bilancio comunitario (Reg. CE 1995/2006 del Consiglio) l'Autorità di Gestione del PSR 2007-2013 pubblica l'elenco dei beneficiari (con relativo titolo delle operazioni e importi della partecipazione pubblica assegnati a tali operazioni) del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Reg. CE 1974/2006, all. VI).

Per maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 2 delle Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dei dati personali" modificate con Dduo n. 11998 del 16 novembre 2009, pubblicate sul BURL n. 46, 4° supplemento straordinario del 20 novembre 2009 e disponibili sul sito della Direzione Generale Agricoltura [www.agricoltura.regione.lombardia.it](http://www.agricoltura.regione.lombardia.it) nella sezione dedicata al PSR 2007-2013.



## Dichiarazione liberatoria

**Facsimile**

Da redigere su carta intestata della Struttura di controllo

La Struttura di controllo.....  
 con sede in .....  
 autorizzata/incaricata il..... dal Ministero delle Politiche Agricole  
 Alimentari e Forestali all'attività di controllo con D.M..... sino al .....  
 sul seguente Sistema di Qualità:

- Produzioni DOP/IGP per il prodotto.....
- Produzioni DOC/DOCG/IGT per il vino.....
- Produzioni Biologiche per i seguenti comparti produttivi (spuntare le voci che interessano)
  - Apicoltura
  - Avicolo da carne
  - Avicolo per la produzione di uova
  - Bufalino
  - Bovino da latte
  - Ovicaprino da latte
  - Equino
  - Suino da carne
  - Ortofrutticolo
  - Colture aromatiche
  - Vitivinicolo

dichiara che la fattura n. .... del..... è stata interamente pagata con i seguenti estremi di pagamento..... e la Struttura sottoscritta non vanta alcun credito o patto di riservato dominio o prelazione sulle stesse.

Si dichiara altresì che per le stesse forniture non sono state emesse note di credito a favore della ditta .....

Data e Timbro della ditta

Firma del legale rappresentante

## FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013

### MISURA 211

#### Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane

#### DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

#### INDICE

- 1) OBIETTIVI
- 2) COS'È L'INDENNITÀ COMPENSATIVA
- 3) CONDIZIONI GENERALI
- 4) PER QUALI TERRENI È POSSIBILE OTTENERE L'INDENNITÀ COMPENSATIVA
- 5) PER QUALI ALLEVAMENTI È POSSIBILE OTTENERE L'INDENNITÀ COMPENSATIVA
- 6) CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA
- 7) A QUANTO AMMONTANO I PREMI
  - 7.1) Pascoli e ATI
    - 7.1.1) Regole ulteriori per la costituzione dell'A.T.I. e la presentazione della domanda
  - 7.2) Determinazione della superficie sulla quale si può calcolare l'aiuto
    - 7.2.1) Tolleranza in caso di difformità fra quanto dichiarato e quanto accertato
    - 7.2.2) Obbligo di dichiarazione dell'intera superficie aziendale
  - 7.3) Riduzione percentuale proporzionale dei premi
- 8) CONDIZIONI PER POTER OTTENERE L'INDENNITÀ COMPENSATIVA
  - 8.1) Rispetto regime delle quote latte
  - 8.2) Condizioni legate alla natura ed estensione delle coltivazioni
  - 8.3) Condizioni legate al possesso dei terreni
  - 8.4) Condizioni legate al rispetto della condizionalità
- 9) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
  - 9.1) Quando presentare la domanda
    - 9.1.1) Penalità per presentazione in ritardo della domanda
  - 9.2) A chi presentare la domanda
  - 9.3) Come presentare la domanda
  - 9.4) Cosa allegare alla domanda
  - 9.5) Domande di modifica
    - 9.5.1) Documentazione mancante sanabile e non sanabile
    - 9.5.2) Errori palesi
    - 9.5.3) Scadenza termini in giorno festivo
  - 9.6) Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali
  - 9.7) Controllo della ricevibilità delle domande
- 10) AMMISSIONE A FINANZIAMENTO E PREDISPOSIZIONE DEGLI ELENCHI
  - 10.1) Ammissione a finanziamento dei richiedenti
  - 10.2) Predisposizione degli elenchi di liquidazione
    - 10.2.1) Determinazione della superficie foraggera ammissibile
  - 10.3) Erogazione dei premi ai beneficiari
- 11) CONTROLLI
  - 11.1) Controlli in loco dei beneficiari
  - 11.2) Controlli sul rispetto della "condizionalità"
  - 11.3) Controlli "ex post"
  - 11.4) Controlli dell'attività dei CAA (controlli II livello).
- 12) IMPEGNI E PENALITÀ
  - 12.1) Prosecuzione dell'attività agricola per 5 anni
  - 12.2) Mantenimento di un adeguato carico di bestiame

**13) DECADENZE**

- 13.1) Comunicazione dell'avvio del procedimento di decadenza
- 13.2) Richieste di riesame
- 13.3) Provvedimento di decadenza

**14) RECESSO E TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI****15) RICORSI**

- 15.1) Contestazioni per provvedimenti emessi dopo i controlli in loco e sul rispetto della condizionalità
- 15.2) Contestazioni per provvedimenti emessi dopo i controlli ex post

**16) SANZIONI****17) INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI****18) MODIFICHE ED INTEGRAZIONI****19) RIFERIMENTI NORMATIVI E RIMANDO AL MANUALE OPR****20) ELENCO DEI COMUNI RICADENTI IN AREE SVANTAGGIATE****21) ELENCO DEI CODICI COLTURA AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO****22) DICHIARAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA**

— . —

**1) OBIETTIVI**

La misura 211, prevista dall'Unione Europea, si inserisce nel quadro di azioni del programma volte:

- contrastare l'abbandono dell'agricoltura in montagna;
- ridurre il declino della biodiversità mantenendo soprattutto le praterie alpine, habitat di vitale importanza per la conservazione della flora e fauna tipica.

La misura è finalizzata a mantenere e sostenere l'attività degli agricoltori delle zone montane, mediante l'erogazione di specifiche indennità con cui compensare gli agricoltori dei costi aggiuntivi e della perdita di reddito derivanti dagli svantaggi che ostacolano la produzione agricola in montagna.

Tali aiuti mirano altresì a contrastare l'abbandono delle superfici agricole di montagna, in particolare di quelle pascolive e foraggere.

Si intende così riconoscere la valenza sociale ed ambientale svolta dall'agricoltura di montagna ed attuare una semplificazione amministrativa a vantaggio dei beneficiari e degli Enti.

**2) COS'È L'INDENNITÀ COMPENSATIVA**

L'indennità compensativa consiste in un aiuto annuale che serve per compensare gli agricoltori dei costi aggiuntivi e della perdita di reddito causati dagli svantaggi che ostacolano la produzione agricola in montagna.

**3) CONDIZIONI GENERALI**

I richiedenti:

- possono presentare una sola domanda per ciascun anno;
- devono esercitare l'attività agricola in Lombardia nei Comuni ricadenti in aree svantaggiate (vedi par. 20);
- devono essere in regola con il regime delle quote latte (vedi paragrafo 8.1);
- devono rispettare la condizionalità<sup>(1)</sup>;
- devono impegnarsi a proseguire l'attività agricola per almeno 5 anni a decorrere dal primo pagamento.

Non sono erogati pagamenti nel caso in cui il richiedente abbia diritto a un premio di indennità compensativa inferiore a 100,00 €.

**4) PER QUALI TERRENI È POSSIBILE OTTENERE L'INDENNITÀ COMPENSATIVA**

L'indennità compensativa è calcolata sui terreni che si trovano in Lombardia all'interno di comuni ricadenti in aree svantaggiate, riportati in allegato 20.

(1) Per "condizionalità" si intendono le regole indicate nel regolamento dell'Unione Europea sulla PAC, così detto "primo pilastro", chiamate "Criteri di gestione obbligatori e le Buone condizioni agronomiche e ambientali"; lo stato italiano e Regione Lombardia hanno elencato le norme specifiche locali con appositi provvedimenti:

- a livello europeo, gli obblighi di condizionalità sono stabiliti ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 6 del Reg. (CE) 19 gennaio 2009 n. 73/2009 del Consiglio e in conformità agli allegati II e III del regolamento appena citato.

- a livello statale, il regime della condizionalità è attualmente fissato dal Decreto ministeriale n. 13250 del 22 dicembre 2009 ed è in vigore dal 1° Gennaio 2010;

- a livello regionale, Regione Lombardia ha stabilito proprie regole con le deliberazioni di Giunta n. 4196/2007 e 10949/2009..

Serie Ordinaria n. 13 - Lunedì 28 marzo 2011

<b>TABELLA 1</b>		
<b>Richiedente</b>	<b>Il premio può essere richiesto per</b>	<b>Condizioni per presentare la domanda</b>
imprese agricole con allevamento	Frutteti, oliveti e vigneti	- minimo 0,5 ha
	Prati e prato-pascoli	- minimo 0,5 ha - rapporto UB/ha fra 0,2 e 3
	Pascoli	- minimo 3 ha - rapporto UB/ha fra 0,2 e 3 - gestione diretta del pascolo
imprese agricole senza allevamento	Frutteti, oliveti e vigneti	- minimo 0,5 ha
	Prati e prato-pascoli	- minimo 0,5 ha
imprese agricole senza allevamento di proprietà, con bestiame conferito nell'ambito di una associazione temporanea d'impresa ("caricatore d'alpe")	Frutteti, oliveti e vigneti	- minimo 0,5 ha
	Prati e prato-pascoli	- minimo 0,5 ha
	Pascoli	- minimo 3 ha - gestione diretta del pascolo
imprese agricole con bestiame di proprietà, conferito a un caricatore nell'ambito di una associazione temporanea d'impresa ("conferente")	Pascoli	- minimo 3 ha - rapporto ub/ha fra 0,2 e 3

Il rapporto UB/ha è calcolato, per le superfici foraggere, in base ai dati contenuti nel fascicolo aziendale, compresi anche i terreni fuori regione, per le UB facendo riferimento alla consistenza media giornaliera su base annua (dal 1° gennaio al 31 dicembre) utilizzando le informazioni dell'Anagrafe Zootecnica. Le uniche superfici a vigneto ammissibili sono quelle in zone DOC, DOCG e IGT.

Le uniche superfici a frutteto ammissibili sono quelle monospecifiche. Nel caso di castagneti da frutto, sono ammissibili solo i castagneti in attualità di coltura, monospecifici, in cui le piante si presentano oggetto di cure colturali (potature, pulizia del sottobosco, sostituzione piante morte ecc.).

Le indennità sono variabili in base alla superficie posseduta dalle singole aziende e, fermo restando il rispetto del rapporto UB/ha indicato nella tabella 1, possono essere erogate fino ad una superficie massima indicata nella tabella 2 (paragrafo 7).

Nel paragrafo 21 sono indicati i codici coltura per i quali è possibile richiedere l'indennità compensativa.

## **5) PER QUALI ALLEVAMENTI E' POSSIBILE OTTENERE L'INDENNITA' COMPENSATIVA**

Il pagamento dell'indennità per le imprese agricole con allevamento è subordinato alle seguenti condizioni:

- allevare animali di specie bovina, equina, ovina e caprina;
- impegnarsi a mantenere un rapporto fra UB e superficie foraggera compreso tra 0,2 e 3 UB/ha.

I codici coltura delle superfici foraggere che sono utilizzati per il calcolo del rapporto fra UB e superficie foraggera sono riportati nel paragrafo 21.

## **6) CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA**

Possono presentare la domanda:

### **a. imprese agricole individuali:**

- titolari di partita IVA;
- iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "Imprenditori agricoli" o sezione "coltivatori diretti").

**b. società agricole<sup>(2)</sup>:**

- titolari di partita IVA;
- iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "imprese agricole").

**c. società cooperative:**

- titolari di partita IVA;
- iscritte all'albo delle società cooperative<sup>(3)</sup> di lavoro agricolo e/o di conferimento di prodotti agricoli e di allevamento.

I richiedenti devono inoltre esercitare l'attività agricola in Lombardia nei Comuni ricadenti in aree svantaggiate riportati nel paragrafo 20.

**7) A QUANTO AMMONTANO I PREMI**

L'indennità compensativa è erogata in base alla superficie in conduzione del beneficiario (proprietà, affitto, ecc.) e ammonta fino a un massimo indicato nella seguente tabella 2:

TABELLA 2				
Superficie	Codice sotto azione e raggruppamento SIARL	Premio intero (€/ha)	Premio ridotto al 50% (€/ha)	Nessun premio per superfici oltre:
Pascoli con contratto ATI per il caricatore con bestiame	1.a.1	125,00 fino a 100 ha	62,50 oltre i 100 ha	400 ha
Pascoli con contratto ATI per il caricatore senza bestiame	1.a.1	50,00 fino a 100 ha	25,00 oltre i 100 ha	400 ha
Pascoli con contratti ATI per il conferente il bestiame	1.a.2	75,00 fino a 100 ha	37,50 oltre i 100 ha	400 ha
Pascoli senza contratti ATI	1.b	125,00 fino a 125 ha	62,50 oltre i 125 ha e fino a 250 ha	250 ha
Prati per aziende con allevamento	2	185,00 fino a 21 ha	92,50 oltre i 21 ha e fino a 30 ha	30 ha
Prati per aziende senza allevamento	2	185,00 fino a 21 ha	92,50 oltre i 21 ha e fino a 30 ha	30 ha
Vigneto in Valtellina e Valcamonica	3.a	300,00 fino a 5 ha	150,00 oltre i 5 ha e fino a 8 ha	8 ha
Vigneto in altre zone	3.b	150,00 fino a 5 ha	75,00 oltre i 5 ha e fino a 8 ha	8 ha
Oliveto	4	150,00 fino a 3 ha	75,00 oltre 3 ha e fino a 8 ha	8 ha
Frutteto	5	150,00 fino a 3 ha	75,00 oltre 3 ha e fino a 10 ha	10 ha

Il massimale di 300,00 €/ha per le aziende viticole della Valtellina<sup>(4)</sup> e della Valle Camonica<sup>(5)</sup> è in relazione all'onerosità della coltivazione di vigneti su terrazzamenti di piccole dimensioni in zone fortemente acclivi. Tali sistemazioni agrarie comportano costi supplementari, sia per il maggior numero di ore di lavoro necessarie alla manutenzione dei muretti a secco, sia per la scarsa possibilità di meccanizzazione delle aziende. Inoltre, tali coltivazioni sono svolte da aziende di piccole dimensioni (spesso inferiori ad un ettaro di superficie), che tuttavia svolgono nel loro complesso un indispensabile ruolo di salvaguardia del territorio e di tutela del paesaggio.

**7.1) Pascoli e ATI**

La gestione e lo sfruttamento dei pascoli e delle malghe in Lombardia avviene, normalmente, attraverso due figure: il caricatore d'alpe, che prende in gestione l'alpeggio conducendo il bestiame al pascolo, turnando le superfici di pastura e occupandosi della trasformazione del latte, ed il conferente che cede temporaneamente al caricatore del bestiame, normalmente allevato in fondo valle, eventualmente partecipando con varie modalità agli oneri per l'acquisizione dei diritti di pascolamento.

(2) Ai sensi dell'articolo 2 del d.lgs. n. 99 del 29 marzo 2004 e dell'articolo 3 dell'allegato 1 della deliberazione di Giunta Regionale n. 20732 del 16/02/2005, pubblicata sul BURL n. 9 serie ordinaria 28/02/2005.

(3) L'albo delle società cooperative è curato dal Ministero delle attività produttive (D.M. 23 giugno 2004 "Istituzione dell'Albo delle società cooperative, in attuazione dell'art. 9 del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, e dell'art. 223-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile" e pubblicato nella Gazz. Uff. 13 luglio 2004, n. 162)

(4) Per "Valtellina" si intende il territorio delle Comunità montane di Bormio, Tirano, Sondrio e Morbegno e il territorio del Comune di Sondrio. Non comprende pertanto la Comunità montana della Valchiavenna.

(5) Per "valcamonica" si intende il territorio dell'omonima Comunità montana.

Serie Ordinaria n. 13 - Lunedì 28 marzo 2011

L'onere maggiore della gestione e dello sfruttamento dell'alpeggio è in capo al caricatore che però, senza il bestiame fornito dal conferente, non potrebbe garantire un adeguato carico di bestiame al pascolo.

Per consentire il prosieguo di questa pratica storicamente affermatasi e permettere agli allevatori che conferiscono il loro bestiame a un caricatore d'alpe di beneficiare della misura 211, caricatore e conferenti possono costituire una associazione temporanea d'impresa (di seguito "ATI").

I Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (di seguito "CAA") inseriscono le informazioni relative all'ATI nel SIARL, accedendo all'apposita area di registrazione.

Caricatore e conferenti hanno diritto al premio della misura 211 in base a specifiche quote del pascolo concordate nel momento di costituzione dell'associazione e aggiornate annualmente con atti specifici allegati al contratto ATI recanti la firma degli interessati.

Per riconoscere i diversi ruoli delle due figure precedentemente citate, i premi relativi ai pascoli, in caso di ATI, saranno così differenziati:

- il conferente accederà al premio in misura ridotta, pari al massimo a 75,00 € per ogni ettaro di pascolo con cui partecipa all'ATI, nel limite dei massimali indicati in tabella 2;
- il caricatore percepirà, in aggiunta al premio di cui al punto precedente, un aiuto pari al massimo a € 50,00 per ogni ettaro di pascolo complessivamente condotto dall'ATI.

In tal modo è assicurato per l'intera superficie a pascolo dell'ATI un premio fino a 125,00 €/ha di pascolo condotto, fermo restando il rispetto di un carico di bestiame compreso tra 0,2 e 3 Unità di Bestiame ("UB") ad ettaro ("ha").

### 7.1.1) Regole ulteriori per la costituzione dell'ATI e la presentazione della domanda

- La costituzione dell'ATI deve essere registrata secondo le normative vigenti.
- L'ATI deve essere inserita nel SIARL con appositi codici identificativi.
- Le aziende costituenti l'ATI concordano le modalità di suddivisione della superficie dell'alpeggio, che può essere anche non proporzionale alla consistenza del bestiame delle singole aziende. Tale suddivisione è formalizzata con atti specifici allegati all'ATI recanti la firma degli interessati
- Un'azienda può partecipare a una o più di una ATI ma nel presentare la domanda a SIARL deve indicare espressamente tutte le domande ATI cui partecipa.
- Presso il CAA è conservata la documentazione che riguarda l'ATI, ossia copia dello statuto registrato unitamente al contratto di affitto (o altro titolo di conduzione) stipulato dal caricatore (legale rappresentante ATI) con il proprietario dell'Alpe.
- L'inserimento dell'ATI in SIARL è competenza del CAA delegato dal legale rappresentante dell'ATI.
- Le superfici assegnate alle singole aziende socie dell'ATI sono inserite nei fascicoli aziendali di ciascuna azienda da parte del CAA mandatario. Tale suddivisione deve comunque essere dimostrata da un atto specifico, allegato all'ATI, conservato presso il CAA, recante la firma di tutti gli interessati o, in alternativa, da più atti recanti la firma dei singoli interessati. Nei fascicoli deve essere inserita copia dello statuto dell'ATI registrato.

### 7.2) Determinazione della superficie sulla quale si può calcolare l'aiuto

La superficie dichiarata dal richiedente per l'erogazione del premio viene sottoposta a verifica incrociata attraverso il Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) del Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIARL).

Le superfici saranno finanziate sulla base delle informazioni di eleggibilità presenti nel GIS-SIARL; per quanto riguarda la vite, la determinazione delle superfici ammissibili a premio farà riferimento a quelle registrate nell'Inventario viticolo regionale all'interno del fascicolo SIARL del produttore.

Nel caso di pascoli con tare (pascolo arborato, pascolo cespugliato, pascolo con roccia affiorante eccetera), l'aiuto viene calcolato sulla superficie pascoliva al netto della tara<sup>(6)</sup>, ferma restando la compatibilità con la superficie eleggibile e il rispetto del carico di bestiame.

Prati, prati pascoli e pascoli sono ammessi a finanziamento solo in presenza di un corretto rapporto UB/ha, sia per il pagamento dell'anticipo che del saldo, entro i massimali previsti.

#### 7.2.1) Tolleranza in caso di difformità fra quanto dichiarato e quanto accertato

Non è prevista l'applicazione della tolleranza in caso di difformità tra superfici richieste a premio e quelle "eleggibili" a GIS, rilevate a SIARL, a livello di particella catastale. Pertanto, eventuali differenze di

<sup>(6)</sup> Fatto salvo quanto previsto del Manuale PSR - cap. 21.1 - parte II.

superficie saranno considerate anomalie<sup>(7)</sup>.

È quindi opportuno che il richiedente dichiari la superficie eleggibile GIS, salvo situazioni per le quali intenda richiedere modifiche di eleggibilità GIS, supportate da idonea documentazione.

### **7.2.2) Obbligo di dichiarazione dell'intera superficie aziendale**

**E' fatto obbligo di:**

- dichiarare tutta la superficie aziendale nelle domande di aiuto o di pagamento, sia se richieste a premio che non richieste a premio. Qualora la superficie riportata nel fascicolo aziendale superi del 3% o più la superficie dichiarata in domanda (sommando sia quella a premio che quella non a premio), è prevista una sanzione, che consiste nella riduzione del premio fino al 3%<sup>(8)</sup>;
- richiedere a premio una superficie non superiore al limite massimo previsto dal bando.<sup>(9)</sup>

### **7.3) Riduzione percentuale proporzionale dei premi**

In ogni caso, qualora l'ammontare totale dei premi richiesti fosse superiore alle risorse finanziarie disponibili nel Programma di Sviluppo Rurale, tutti i premi subiranno una riduzione percentuale proporzionale all'effettiva disponibilità. Per esempio, se le risorse finanziarie disponibili fossero pari al 90% dell'ammontare totale dei premi richiesti, sarà pagato un premio pari al 90% dell'importo indicato in tabella 2.

## **8) CONDIZIONI PER POTER OTTENERE L'INDENNITA' COMPENSATIVA**

Il pagamento dell'indennità è subordinato:

- al rispetto del regime delle quote latte;
- alla natura e all'estensione delle coltivazioni;
- al possesso dei terreni;
- al rispetto della "condizionalità";
- al rispetto dei limiti riguardo al carico di bestiame.

### **8.1) Rispetto regime delle quote latte**

Il richiedente deve essere in regola con il rispetto degli obblighi previsti dal regime delle quote latte relativamente al versamento del prelievo supplementare dovuto maturato.

I richiedenti che risultano essere primi acquirenti del regime delle quote latte devono avere rispettato gli obblighi previsti dallo stesso.

Regione Lombardia verifica il rispetto degli obblighi connessi con il regime delle quote latte e verifica l'esistenza di situazioni debitorie a carico del richiedente. L'esistenza di procedimenti in corso connessi all'applicazione del regime delle quote latte comporterà la sospensione dell'erogazione dei contributi della presente misura.

### **8.2) Condizioni legate alla natura ed estensione delle coltivazioni**

Le condizioni legate alla natura ed estensione delle coltivazioni sono quelle sopra indicate nel paragrafo 4.

Nelle aziende con allevamento il rapporto ottenuto tra le UB allevate e la superficie foraggera in fascicolo aziendale deve essere compreso tra 0,2 e 3 UB/ettaro. I richiedenti che non rispettano il rapporto UB/ettaro indicato nel presente bando non possono ottenere il premio. Non sono ammesse riparametrazioni di alcun tipo.

### **8.3) Condizioni legate al possesso dei terreni**

I richiedenti devono dimostrare il possesso, fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento della domanda, dei terreni per i quali chiedono l'aiuto, tramite la documentazione indicata nel Manuale per la gestione del fascicolo aziendale, definito congiuntamente dall'Organismo Pagatore Regionale (di seguito "OPR") e dalla Direzione Generale Agricoltura, cui si rimanda.

Nella determinazione della superficie foraggera aziendale si tiene conto anche:

<sup>(7)</sup> Esempio, se una superficie di un ettaro (ossia 10.000 mq) di pascolo cespugliato avesse una tara al 20%, l'aiuto sarà calcolato su una superficie di 8.000 mq.

<sup>(8)</sup> Art 55 Reg (CE) 1122/2009

<sup>(9)</sup> Art 1 paragrafo 5 comma a) Reg(CE) 484/2009

Serie Ordinaria n. 13 - Lunedì 28 marzo 2011

- della quota di comproprietà;
- delle partecipazioni a proprietà collettive e consortili e ad interessenze, regole, comunità agrarie;
- di diritti attivi o di uso civico.

Nel caso di superfici foraggere di uso collettivo e di uso civico per calcolare le superfici foraggere che il richiedente può dichiarare in domanda è necessaria una dichiarazione scritta del proprietario con una quota certa di partecipazione oppure la costituzione di un'ATI, fermo restando il possesso dei restanti requisiti, in particolare il rapporto UB/ettaro.

In particolare, in caso di proprietà collettive, il caricatore d'alpe, in mancanza di contratto di affitto, deve dimostrare il possesso dei terreni mediante idonea documentazione scritta rilasciata dal soggetto che rappresenta la proprietà collettiva (es. consorzio).

#### 8.4) Condizioni legate al rispetto della condizionalità

I richiedenti sono tenuti a rispettare la condizionalità<sup>(10)</sup> non solo sulle superfici per cui è richiesto il premio ma su tutta l'azienda agricola.

### 9) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

#### 9.1) Quando presentare la domanda

La domanda di aiuto, che vale anche come domanda di pagamento, deve essere presentata contestualmente alla domanda unica e pertanto entro il **15 maggio** di ogni anno, **fino al 2013**.

##### 9.1.1) Penalità per presentazione in ritardo della domanda

In caso di presentazione in ritardo della domanda:

- si applica una riduzione del contributo pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.
- se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile, il termine ultimo per la presentazione delle domande con riduzione è pertanto il 9 giugno.

#### 9.2) A chi presentare la domanda

La domanda deve essere inviata alla **Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura**-esclusivamente per via informatica (vedi punto successivo).

#### 9.3) Come presentare la domanda

La domanda di contributo deve essere presentata tramite i CAA riconosciuti dalla Regione Lombardia attraverso il sito [www.siarl.regione.lombardia.it](http://www.siarl.regione.lombardia.it), nella sezione dedicata al Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia<sup>(11)</sup>.

Al termine della compilazione, la domanda sarà inviata per via telematica alla Regione Lombardia. Il SIARL rilascia al richiedente una ricevuta attestante la data di presentazione che coincide con l'avvio del procedimento e l'avvenuta ricezione della domanda da parte della Regione Lombardia.

La domanda dovrà essere stampata, a cura del CAA, e firmata in originale da parte del richiedente, allegando copia di un documento d'identità valido.

La copia cartacea della domanda e la documentazione allegata o presentata successivamente (es. certificato di monticazione) **sono conservate presso i CAA**.

In fase di compilazione della domanda, il SIARL effettua l'incrocio tra i dati contenuti nel fascicolo aziendale, i dati contenuti nella domanda e quelli contenuti nelle banche dati SIARL.

Prima della presentazione della domanda, i CAA devono provvedere ad aggiornare il fascicolo aziendale informatizzato, sulla base della documentazione fornita dal richiedente che dovrà essere allegata alla domanda o inserita nel fascicolo aziendale, in modo tale che i dati inseriti siano gli stessi utilizzati per la compilazione della domanda.

<sup>(10)</sup> Vedi nota 1.

<sup>(11)</sup> Nell'ambito del SIARL sono stati costituiti l'anagrafe delle imprese agricole ed il fascicolo aziendale, che contengono le informazioni certificate di carattere generale relative alle imprese. A partire da tale sistema è stato sviluppato il modello di domanda informatizzato, direttamente collegato all'anagrafe delle imprese agricole e al fascicolo aziendale, attraverso il quale è possibile compilare e presentare le domande di finanziamento relative alla misura 211. La costituzione o l'aggiornamento del fascicolo aziendale consente la compilazione automatica della parte generale del modello di domanda, alla quale è collegata una scheda di misura che contiene dati e informazioni specifiche della misura.



In base alla convenzione con Regione Lombardia, i CAA provvedono alla compilazione e alla presentazione elettronica della domanda in forma gratuita, senza alcun onere per i richiedenti.

#### 9.4) Cosa allegare alla domanda

Copia del "registro di stalla<sup>(12)</sup>", nel caso siano richieste a premio superfici foraggere e contemporaneamente il bestiame sia costituito da ovi-caprini o equini<sup>(13)</sup>;

##### 9.4.1) Documentazione da presentare dopo la domanda

Il richiedente, qualora chieda a premio una superficie a pascolo (codici coltura da 380 a 389 del SIARL), deve presentare al CAA entro il 31 luglio dell'anno di presentazione della domanda il certificato di monticazione del bestiame. (Modello 7)

Per le superfici non riconducibili alla località di pascolamento indicata nel certificato di monticazione e/o limitrofe alla stalla, nonché in caso di impossibilità ad acquisire il certificato per indisponibilità o impossibilità a rilasciarlo da parte del Servizio Veterinario della ASL competente, il richiedente deve presentare, entro il 31 luglio dell'anno di presentazione della domanda, una dichiarazione (vedi paragrafo 22) con la quale si certifica:

- il motivo per il quale non è presente un certificato di monticazione;
- il luogo di pascolamento (comune censuario, foglio/i mappale/i)
- il periodo nel quale il bestiame viene condotto al pascolo;
- la quantità e il tipo di bestiame effettivamente condotto.

In assenza del certificato di monticazione o dell'autocertificazione, la domanda perde il diritto a ricevere l'indennità compensativa per i terreni a pascolo in oggetto.

#### 9.5) Domande di modifica

Analogamente alla Domanda Unica, il richiedente può presentare una o più domande di modifica alla domanda già presentata entro il termine del 15 maggio, secondo i limiti di seguito esposti:

1. entro il **31 maggio** per modificare le **superfici<sup>(14)</sup>**, anche in aumento rispetto alla domanda che si intende correggere.  
La presentazione di una domanda di modifica di superfici oltre il termine del 31 maggio comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo. Il termine ultimo di presentazione della domanda di modifica delle superfici è fissato al **9 giugno**.
2. entro la stessa data prevista dalla circolare regionale sulla Domanda Unica, **domanda di revoca<sup>(15)</sup>**.  
Si ricorda che una domanda di aiuto può essere revocata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, sempre che non sia stato comunicato al beneficiario direttamente o tramite il CAA che sono state riscontrate irregolarità o che è in previsione un controllo in loco.  
Con la domanda di revoca è ammessa soltanto la riduzione della superficie dichiarata per singoli appezzamenti o particelle.  
Le informazioni fornite dall'agricoltore con la domanda di revoca comportano l'adeguamento della domanda alla situazione reale dell'azienda.  
Qualora pervengano più domande di revoca parziale, si considera valida l'ultima pervenuta. La domanda di revoca, parziale o totale, sostituisce integralmente l'ultima domanda valida.  
Alle domande di revoca presentate non si applicano le riduzioni e le esclusioni.
3. entro la stessa data prevista dalla circolare regionale sulla Domanda Unica, per comunicare la **cessione dell'azienda<sup>(16)</sup>** o comunque dei terreni soggetti ad impegno. Il soggetto che acquisisce a vario titolo l'azienda o i terreni dopo la presentazione della domanda di pagamento da parte

(12) Il registro di stalla è previsto dal DPR 317/1996

(13) Il registro di stalla dei bovini non è necessario perché l'ammissibilità a premio della superficie foraggiera è verificata prima del pagamento, sulla base della consistenza zootecnica media aziendale dall'inizio dell'anno. I dati sono desunti direttamente dalla banca dati regionale (Anagrafe zootecnica).

(14) Ai sensi dell'articolo 14 del Reg. (CE) 1122/2009 (ex articolo 15 del Reg. 796/2004)

(15) Ai sensi dell'articolo 25 del Reg. (CE) 1122/2009 (ex articolo 22 del Reg. 796/2004)

(16) Ai sensi dell'articolo 82 del Reg. (CE) 1122/2009 (ex articolo 74 del Reg. 796/2004)

Serie Ordinaria n. 13 - Lunedì 28 marzo 2011

del precedente beneficiario deve presentare una domanda di modifica, allegando, a seconda dei casi, la documentazione di seguito riportata:

a) Nel caso di successione effettiva:

- copia del certificato di morte del de cuius;
- scrittura notarile indicante la linea ereditaria o, in alternativa:
- atto notorio mortis causa rilasciato dal Comune;
- copia documento di identità in corso di validità del nuovo richiedente;
- nel caso di coeredi: delega di tutti i coeredi al richiedente, unitamente a copia documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti;
- certificato di attribuzione della P. IVA al nuovo intestatario.

b) Nel caso di successione anticipata:

- copia atto di successione;
- certificato di attribuzione della P. IVA del nuovo richiedente;
- copia documento di identità in corso di validità del nuovo richiedente.

c) Nel caso di acquisto, affitto e modifica CUA:

- copia dell'atto di vendita o di affitto dell'azienda del cedente al rilevataro debitamente registrati
- contenenti il dettaglio delle particelle catastali dichiarate in domanda;
- copia del certificato di attribuzione della P. IVA del nuovo richiedente;
- eventuale copia del nuovo statuto nel caso di modifica CUA.

La domanda di modifica deve essere corredata di tutta la documentazione probante l'acquisizione dell'azienda o dei terreni. Il CAA, dopo averne verificato il valore probante, archivia la documentazione nel fascicolo di domanda del nuovo richiedente.

### 9.5.1) Documentazione mancante sanabile e non sanabile

Se entro i termini indicati per la presentazione non sono stati presentati i seguenti documenti:

- copia cartacea della domanda firmata dal richiedente con copia del documento di identità;
- copia del registro di stalla, nei casi richiesti;

la domanda viene rigettata e archiviata.

### 9.5.2) Errori palesi

Gli errori palesi presenti nelle domande di aiuto e di pagamento, se riconosciuti come tali dalla Regione Lombardia, possono essere corretti nei limiti e con le modalità previste dalle "Linee guida per la valutazione dell'errore palese, ai sensi dell'art 19 del Reg (CE) 796/2004 e dell'art. 4 del Reg (CE) 1975/2006" <sup>(17)</sup>.

### 9.5.3) Scadenza termini in giorno festivo

Ogni qualvolta un termine indicato nel presente bando coincida con un giorno non lavorativo, detto termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

### 9.6) Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Qualora ricorrano cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali<sup>(18)</sup>, l'agricoltore può presentare, anche al di fuori dei termini temporali sopra elencati, un'apposita comunicazione.

Le cause di forza maggiore cui far riferimento per la misura 211 sono quelle previste dal Manuale OPR. Le comunicazioni<sup>(19)</sup> devono essere presentate entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi e devono essere corredate di tutta la documentazione probante le cause di forza maggiore invocate.

Il CAA invia copia della documentazione probante, per la relativa valutazione di merito, alla Direzione Generale Agricoltura e all'Organismo Pagatore Regionale.

### 9.7) Controllo della ricevibilità delle domande

I CAA effettuano il controllo della ricevibilità delle domande mediante:

<sup>(17)</sup> Ai sensi dell'art 19 del Reg (CE) 796/2004 e dell'art. 4 del Reg (CE) 1975/2006\* contenute nel Dduo 10943 del 27 ottobre 2009.

<sup>(18)</sup> sensi dell'art. 75 del Reg. (CE) n. 1122/2009. Ex Art. 72 del Reg. (CE) 796/2004

<sup>(19)</sup> ai sensi dell'art. 75

- la verifica della presenza della documentazione allegata alla domanda di cui ai precedenti punti 9.4 e 9.4.1;
- la verifica della presenza e autenticità della firma e della presenza della copia del documento di identità in corso di validità;
- la verifica della congruenza dei dati relativi alle superfici dichiarate in domanda con le informazioni contenute nel fascicolo aziendale e se necessario provvedono al relativo aggiornamento;
- la verifica e il supporto alla risoluzione delle anomalie rilevate da SIARL sulla base di idonea documentazione acquisita dal richiedente.

Relativamente agli ovi-caprini e agli equini, i **CAA aggiornano il dato del patrimonio zootecnico presente sul fascicolo aziendale sulla base della documentazione allegata alla domanda.**

Al termine della verifica, i CAA compilano all'interno del SIARL una "scheda di controllo" ("check-list") di ricevibilità e di correttezza dei dati dichiarati e al termine la stampano e la sottoscrivono. La "scheda di controllo" in originale deve essere presente nel fascicolo della domanda.

Al termine delle attività di verifica della ricevibilità, il CAA compila un prospetto riepilogativo relativo all'esecuzione delle verifiche previste dalle disposizioni attuative e dal Manuale OPR. Tale prospetto deve essere inviato alla Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura - entro il 31 luglio dell'anno di presentazione delle domande.

## 10) AMMISSIONE A FINANZIAMENTO E PREDISPOSIZIONE DEGLI ELENCHI

### 10.1) Ammissione a finanziamento dei richiedenti

La dotazione finanziaria complessiva della misura che si ipotizza di utilizzare per le domande presentate nell'anno **2011** è pari a € 11.500.000,00.

La Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, acquisiti i prospetti riepilogativi di ricevibilità relativi all'esecuzione delle verifiche delle domande da parte dei CAA (vedi paragrafo 9.7), verifica il rispetto della normativa relativa al rispetto delle quote latte da parte del richiedente e approva, con apposito provvedimento, l'elenco delle domande ammissibili a finanziamento comprendente<sup>(20)</sup>:

- le domande ammesse a pagamento;
- le domande non ammesse a pagamento;
- l'eventuale percentuale di riduzione lineare del premio in base al rapporto tra importo complessivamente richiesto e disponibilità finanziaria.

Contemporaneamente, stabilisce anche la percentuale di eventuale riduzione lineare del premio, indicata nel paragrafo 7.3.

### 10.2) Predisposizione degli elenchi di liquidazione

Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura - effettua il pagamento di un anticipo, pari al massimo al 75% del premio ammesso, dopo l'effettuazione dei controlli amministrativi. La percentuale dell'anticipo è la stessa per tutti i beneficiari, **siano essi estratti nel campione per il controllo in loco o meno.**

Il pagamento del saldo avverrà:

- per le **domande estratte nel campione** per il controllo in loco<sup>9</sup>, solo dopo la definizione dell'esito del controllo stesso;
- per le domande **non estratte** nel campione dopo che siano stati avviati tutti i controlli in loco riguardanti le domande stesse.

Il pagamento dell'anticipo potrà avvenire solamente dopo l'effettuazione, sul 100% delle domande, dei controlli di tipo amministrativo:

- verifica della presenza, correttezza e validità della documentazione presentata;
- verifica incrociata dei dati dichiarati dal richiedente attraverso il Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) del Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIARL); le superfici saranno finanziate sulla base delle informazioni di eleggibilità presenti nel GIS-SIARL; per quanto riguarda la vite, la determinazione delle superfici ammissibili a premio farà riferimento a quelle registrate nell'Inventario viticolo regionale all'interno del fascicolo SIARL del produttore;
- segnalazione al CAA delle anomalie presenti nella domanda e segnalate dal SIGC, per l'attuazione dell'attività di correzione;
- verifica del rapporto UB/ha;
- verifica del rispetto delle superfici minime di intervento;
- verifica del rispetto dell'importo minimo erogabile (100,00 €);
- verifica a SIARL della presenza e correttezza del contratto ATI;

(20) I richiedenti ammessi a finanziamento sono di seguito indicati come "beneficiari" degli aiuti.

Serie Ordinaria n. 13 - Lunedì 28 marzo 2011

### 10.2.1) Determinazione della superficie foraggera ammissibile

Per determinare la superficie foraggera sui cui liquidare l'indennità, nel caso delle aziende con allevamento, prima del pagamento verrà calcolata la consistenza zootecnica dell'azienda, sulla base dei seguenti dati:

- per i bovini: anagrafe zootecnica (consistenza zootecnica media calcolata dall'inizio dell'anno di presentazione della domanda)
- per gli ovi-caprini e gli equini: dato presente sul fascicolo aziendale del richiedente corrispondente alla consistenza, riferita alla data di presentazione della domanda, presente sul "registro di stalla"

L'indennità potrà essere liquidata per la superficie accertata dopo i controlli amministrativi o in loco, per cui è rispettato un carico di bestiame compreso tra 0,2 e 3 UB/ha.

Nel caso in cui il rapporto UB/ettaro superi il valore massimo (3 UB/ha) o sia inferiore al valore minimo (0,2 UB/ha) non viene concesso alcun contributo.

Al fine di verificare che il carico di bestiame sia compreso tra 0,2 e 3 UB/ha può essere presa in considerazione tutta la superficie foraggera aziendale, anche se:

- posta fuori dal territorio dei comuni svantaggiati indicati nel paragrafo 20;
- costituita da superfici non ammissibili a finanziamento.

### 10.3) Erogazione dei premi ai beneficiari

Le fasi procedurali relative al pagamento dei premi da parte di OPR comprendono:

- invio degli elenchi ad OPR;
- pagamento al beneficiario;
- comunicazione al beneficiario del pagamento;

e sono definite nel "Manuale OPR".

## 11) CONTROLLI

Le domande possono essere sottoposte a differenti controlli a campione<sup>(21)</sup>:

- controlli in loco di ammissibilità: questo controllo riguarda almeno il 5% dei richiedenti;
- controlli in loco "sul rispetto della **condizionalità**": questo controllo riguarda ogni anno almeno l'1% dei richiedenti.
- controlli "ex post": questo controllo riguarda almeno l'1% dei beneficiari che hanno ricevuto un contributo negli anni precedenti, ma non hanno presentato domanda di indennità compensativa nell'anno del controllo, e che sono soggetti all'impegno di proseguire l'attività agricola per 5 anni;
- controllo in loco dell'effettivo pascolamento;
- controlli dell'attività dei CAA (controlli II livello).

### 11.1) Controlli in loco dei beneficiari

Almeno il 5% delle domande presentate è sottoposto a controllo in loco.

Il controllo in loco di ammissibilità ha l'obiettivo di verificare:

- l'esistenza della superficie minima per l'accesso alla misura;
- l'effettiva estensione delle superfici ammesse a premio;
- l'identificazione delle colture presenti sulle superfici dichiarate;

Il controllo in loco, eseguito secondo le modalità previste dal Manuale operativo dei controlli redatto da OPR, comprende l'ispezione delle particelle richieste a premio per la verifica della destinazione colturale, la misurazione delle tare rilevate e il calcolo delle superfici ammissibili attraverso le ortofoto dell'anno e con l'ausilio del GPS.

Più precisamente, il controllo in loco verifica, durante il sopralluogo speditivo, i seguenti elementi essenziali per la valutazione dell'ammissibilità di tali superfici:

1. valutazione della tara forfettaria (costituita da rocce, arbusti non utilizzabili per il pascolo, tronchi degli alberi ed in genere qualsiasi area non coperta da erba), da applicare alla intera parcella agricola, cioè "la parte di una parcella agricola utilizzabile per la coltivazione di erba o di altre piante da foraggio.

In caso di difformità tra le superfici dichiarate in domanda e quelle accertate durante il controllo in loco, si applicano le riduzioni e le esclusioni dal contributo previste dal Manuale OPR.

Si precisa che le superfici dichiarate a pascolo abbinate ad un'eleggibilità "bosco" riscontrate nel

<sup>(21)</sup> I controlli in loco sono controlli presso l'azienda agricola e si effettuano secondo quanto previsto al punto 16 Parte II del Manuale delle Procedure, dei Controlli e delle Sanzioni dell'Organismo Pagatore Regionale.

registro storico dei pascoli saranno assoggettate a controllo in loco a campione (5% delle domande) mentre quelle che non vi rientrano, saranno assoggettate a controllo in loco sistematico (100 delle domande).

Ai fini dell'estrazione delle domande da sottoporre a verifica in loco, si terrà conto dei seguenti parametri di rischio:

- assenza delle particelle dichiarate nel Registro storico dei pascoli;
- assenza del pascolo nella banca dati Alpeggi della Lombardia (SIALP).

### 11.2) Controlli sul rispetto della "condizionalità"

Almeno l'1% delle domande di pagamento è sottoposto ogni anno al controllo sul rispetto della condizionalità. Il controllo riguarda l'intera l'azienda e non solamente le superfici richieste a premio. In caso di mancato rispetto dei requisiti previsti dalla condizionalità l'aiuto viene ridotto o annullato. La percentuale di riduzione dell'aiuto è determinata in base alla portata, alla gravità e alla durata dell'infrazione constatata:

- portata dell'infrazione: determinata tenendo conto in particolare dell'impatto dell'infrazione stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio
- gravità dell'infrazione: che dipende in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'infrazione medesima alla luce degli obiettivi del requisito o della norma in questione;
- durata di una infrazione: dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

Inoltre la percentuale di riduzione dell'aiuto aumenta in caso di ripetizione dell'infrazione.

Le modalità di effettuazione del controllo e le percentuali di riduzione dell'aiuto a seguito di infrazione sono riportate nel "Manuale operativo per il controllo della condizionalità".

### 11.3) Controlli "ex post"

Questo controllo riguarda almeno l'1% dei beneficiari che hanno ricevuto un contributo negli anni precedenti, ma non hanno presentato domanda di indennità compensativa nell'anno del controllo. I controlli "ex post" hanno l'obiettivo di verificare il proseguimento dell'attività agricola da parte del beneficiario, per almeno 5 anni a partire dal primo pagamento percepito.

### 11.4) Controlli dell'attività dei CAA (controlli II livello).

L'attività svolta dai CAA è soggetta a controlli a campione effettuati dall'Organismo Pagatore Regionale. Il controllo è effettuato su un campione di domande e concerne la verifica del corretto svolgimento dei controlli di ricevibilità affidate ai CAA tramite l'esame della documentazione contenuta nel fascicolo di domanda e nel fascicolo aziendale del richiedente al fine di verificarne la conformità.

## 12) IMPEGNI E PENALITÀ

Gli impegni **sono gli obblighi che i beneficiari devono mantenere** durante un periodo variabile a seconda del singolo impegno. Tale periodo è chiamato "**periodo di impegno**":

Il mancato rispetto degli impegni per cause di forza maggiore<sup>(22)</sup> non comporta penalità o decadenza della domanda, purché il beneficiario degli aiuti informi Regione Lombardia (Direzione Generale Agricoltura) circa il verificarsi dell'evento con le modalità e nei tempi stabiliti dal "Manuale OPR".

Gli impegni sono:

- prosecuzione dell'attività agricola per 5 anni;
- mantenimento di un adeguato carico di bestiame;

### 12.1) Prosecuzione dell'attività agricola per 5 anni

Tutti i beneficiari devono impegnarsi a proseguire l'attività agricola, all'interno di comuni classificati montani e svantaggiati, per almeno cinque anni a partire dall'anno successivo a quello di presentazione della prima domanda di indennità compensativa (misura "e" del PSR 2000-2006 o misura 211 del PSR 2007-2013).

L'inadempimento comporta il recupero delle indennità erogate al beneficiario, tranne il caso in cui vi sia il subentro nella conduzione aziendale a favore del coniuge, di parenti fino al 4° grado o di affini fino al 2° grado, che mantengono l'impegno assunto dal beneficiario.

Non costituisce inadempimento la cessazione dell'attività agricola per cause di forza maggiore, descritte nel manuale OPR.

(22) Le cause di forza maggiore sono indicate nel "Manuale OPR"

Serie Ordinaria n. 13 - Lunedì 28 marzo 2011

La verifica di questo impegno avviene in occasione dei controlli ex-post.

### **12.2) Mantenimento di un adeguato carico di bestiame**

Per quanto riguarda l'impegno "mantenimento di un adeguato carico di bestiame" si rimanda al paragrafo 10.2.1 "Determinazione della superficie foraggera ammissibile"

## **13) DECADENZE**

In presenza di irregolarità che comportino la decadenza parziale o totale di una domanda di contributo, la Regione - Direzione Generale Agricoltura - comunica la decadenza al beneficiario nel modo indicato nei paragrafi seguenti e nel "Manuale OPR".

### **13.1) Comunicazione dell'avvio del procedimento di decadenza**

Qualora l'esito del controllo sia parzialmente o totalmente negativo, la Regione Lombardia (Direzione Generale Agricoltura) comunica al richiedente l'avvio del procedimento di decadenza, indicando le modalità per la richiesta di riesame. La comunicazione deve essere inviata al richiedente tramite raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata.

### **13.2) Richieste di riesame**

Il richiedente, entro e non oltre 15 giorni continuativi dalla data di ricevimento della comunicazione di avvio dell'iter del provvedimento di decadenza da parte della Regione, può presentare a quest'ultima memorie scritte per chiedere il riesame<sup>(23)</sup> della pratica.

Regione Lombardia (Direzione Generale Agricoltura) comunica l'esito positivo o negativo del riesame entro i termini stabiliti dal "Manuale OPR".

### **13.3) Provvedimento di decadenza**

Regione Lombardia (Direzione Generale Agricoltura) emette il provvedimento di decadenza con le modalità e i termini stabiliti dal "Manuale OPR".

## **14) RECESSO E TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI**

Il recesso o rinuncia anticipata, parziale o totale, agli impegni assunti con la domanda è possibile, in qualsiasi momento del periodo d'impegno, tranne nei casi in cui il beneficiario è stato già avvisato dell'esistenza di una procedura di controllo nei suoi confronti, con le modalità e con le conseguenze che sono definite dal "Manuale OPR".

L'obbligo della restituzione dei premi già percepiti, maggiorati degli interessi legali, vale sempre tranne che in presenza di cause di forza maggiore.

Anche il trasferimento degli impegni assunti e il cambio beneficiario sono precisati nel Manuale OPR.

## **15) RICORSI**

Contro gli atti con rilevanza esterna emanati dagli Organismi Delegati e dalla Regione Lombardia (Direzione Generale Agricoltura od OPR), l'interessato può presentare ricorso secondo le modalità di seguito indicate:

### **15.1) Contestazioni per provvedimenti emessi dopo i controlli in loco e sul rispetto della condizionalità**

Contro i provvedimenti di decadenza totale o parziale dal contributo, emessi dopo i controlli in loco e sul rispetto della condizionalità, l'interessato può proporre azione entro 60 giorni avanti al giudice amministrativo competente per territorio (TAR) nonché ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione di decadenza.

### **15.2) Contestazioni per provvedimenti emessi dopo i controlli ex post**

Contro i provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, emanati a seguito dell'effettuazione di controlli, al soggetto interessato è data facoltà di esperire azione proposta avanti il Giudice Ordinario entro i termini previsti dal Codice di procedura Civile.

(23) Le richieste di riesame sono regolamentate dalla l. 241/1990.

## 16) SANZIONI

L'applicazione di sanzioni amministrative ai sensi della l. 898/1986 avviene secondo le modalità e con i criteri individuati nel "Manuale OPR".

## 17) INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Al fine di esplicitare l'obbligo comunitario di pubblicare le informazioni relative ai beneficiari di fondi provenienti dal bilancio comunitario (Reg. CE n. 1995/2006 del Consiglio) l'Autorità di Gestione del PSR 2007-2013 pubblica l'elenco dei beneficiari (con relativo titolo delle operazioni e importi della partecipazione pubblica assegnati a tali operazioni) del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Reg. CE 1974/2006, all. VI).

Per maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 2 del documento "Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dei dati personali" modificate con Dduo n. 11998 del 16 novembre 2009, pubblicate sul BURL n. 46, 4° supplemento straordinario del 20 novembre 2009 e disponibili sul sito della Direzione Generale Agricoltura [www.agricoltura.regione.lombardia.it](http://www.agricoltura.regione.lombardia.it) nella sezione dedicata al PSR 2007-2013.

## 18) MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Il competente dirigente della Direzione Generale Agricoltura, con proprio provvedimento, può modificare o integrare il presente bando, soprattutto per motivi legati alle disponibilità finanziarie, in particolare:

- modificando la data di presentazione delle domande;
- prevedendo ulteriori bandi o eliminandone alcuni;
- limitando la possibilità di presentare domanda solo per alcune tipologie di superfici.

Non possono essere modificate con provvedimento del competente dirigente solamente le parti definite dalle Disposizioni Attuative Quadro approvate con deliberazione di Giunta regionale.

## 19) RIFERIMENTI NORMATIVI E RIMANDO AL MANUALE OPR

Si riepilogano i principali riferimenti normativi e regolamentari<sup>(24)</sup> alla base delle presenti disposizioni attuative:

- Titolo IV, Capo I, Sezione II, Sottosezione II, Articolo 37 del Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio europeo, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Capo III, sezione 1, sottosezione 2, del Reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nonché Paragrafo 5.3.2.2.1 dell'allegato III dello stesso regolamento.
- manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni dell'Organismo Pagatore Regionale, approvato con decreto n. 1503 del 20/02/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Per tutto quanto non indicato nel presente documento, si fa riferimento al manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni dell'Organismo Pagatore Regionale.

<sup>(24)</sup> La normativa europea è rintracciabile sul sito <http://eur-lex.europa.eu> e quella regionale sul sito <http://www.regione.lombardia.it>

Serie Ordinaria n. 13 - Lunedì 28 marzo 2011

**20) ELENCO DEI COMUNI RICADENTI IN AREE SVANTAGGIATE**

Codice ISTAT	Provincia	Comune
016001	BG	ADRARA SAN MARTINO
016002	BG	ADRARA SAN ROCCO
016004	BG	ALBINO
016006	BG	ALMENNO SAN BARTOLOMEO
016007	BG	ALMENNO SAN SALVATORE
016008	BG	ALZANO LOMBARDO
016012	BG	ARDESIO
016014	BG	AVERARA
016015	BG	AVIATICO
016017	BG	AZZONE
016022	BG	BEDULITA
016023	BG	BERBENNO
016025	BG	BERZO SAN FERMO
016026	BG	BIANZANO
016027	BG	BLELLO
016032	BG	BORGIO DI TERZO
016033	BG	BOSSICO
016035	BG	BRACCA
016036	BG	BRANZI
016039	BG	BREMBILLA
016041	BG	BRUMANO
016048	BG	CAMERATA CORNELLO
016050	BG	CAPIZZONE
016052	BG	CAPRINO BERGAMASCO
016056	BG	CARONA
016058	BG	CASAZZA
016060	BG	CASNIGO
016061	BG	CASSIGLIO
016064	BG	CASTIONE DELLA PRESOLANA
016065	BG	CASTRO
016067	BG	CAZZANO SANT'ANDREA
016068	BG	CENATE SOPRA
016070	BG	CENE
016071	BG	CERETE
016074	BG	CISANO BERGAMASCO
016077	BG	CLUSONE
016078	BG	COLERE
016080	BG	COLZATE
016082	BG	CORNA IMAGNA
016085	BG	COSTA VALLE IMAGNA
016086	BG	COSTA VOLPINO
016088	BG	CREDARO
016090	BG	CUSIO
016092	BG	DOSSENA
016093	BG	ENDINE GAIANO
016094	BG	ENTRATICO
016099	BG	FINO DEL MONTE
016100	BG	FIORANO AL SERIO
016102	BG	FONTENO
016103	BG	FOPPOLO
016104	BG	FORESTO SPARSO
016106	BG	FUIPIANO VALLE IMAGNA
016107	BG	GANDELLINO
016108	BG	GANDINO
016109	BG	GANDOSSO
016110	BG	GAVERINA TERME
016111	BG	GAZZANIGA
016112	BG	GEROSA
016116	BG	GORNO

Codice ISTAT	Provincia	Comune
016118	BG	GROMO
016119	BG	GRONE
016121	BG	ISOLA DI FONDRA
016124	BG	LEFFE
016125	BG	LENNA
016127	BG	LOCATELLO
016128	BG	LOVERE
016130	BG	LUZZANA
016134	BG	MEZZOLDI
016136	BG	MOIO DE' CALVI
016137	BG	MONASTEROLO DEL CASTELLO
016144	BG	NEMBRO
016145	BG	OLMO AL BREMBO
016146	BG	OLTRE IL COLLE
016147	BG	OLTRESENDA ALTA
016148	BG	ONETA
016149	BG	ONORE
016151	BG	ORNICA
016156	BG	PALAZZAGO
016158	BG	PARRE
016159	BG	PARZANICA
016161	BG	PEIA
016162	BG	PIANICO
016163	BG	PIARIO
016164	BG	PIAZZA BREMBANA
016165	BG	PIAZZATORRE
016166	BG	PIAZZOLO
016168	BG	PONTE NOSSA
016169	BG	PONTERANICA
016171	BG	PONTIDA
016173	BG	PRADALUNGA
016174	BG	PREDORE
016175	BG	PREMOLO
016178	BG	RANICA
016179	BG	RANZANICO
016180	BG	RIVA DI SOLTTO
016182	BG	ROGNO
016184	BG	RONCOBELLO
016185	BG	RONCOLA
016186	BG	ROTA D'IMAGNA
016187	BG	ROVETTA
016188	BG	SAN GIOVANNI BIANCO
016190	BG	SAN PELLEGRINO TERME
016191	BG	SANTA BRIGIDA
016192	BG	SANT'OMOBONO IMAGNA
016193	BG	SARNICO
016195	BG	SCHILPARIO
016196	BG	SEDRINA
016197	BG	SELVINO
016199	BG	SERINA
016200	BG	SOLTTO COLLINA
016201	BG	SONGAVAZZO
016202	BG	SORISOLE
016204	BG	SOVERE
016205	BG	SPINONE AL LAGO
016208	BG	STROZZA
016210	BG	TALEGGIO
016211	BG	TAVERNOLA BERGAMASCA
016218	BG	TRESCORE BALNEARIO



Codice ISTAT	Provincia	Comune
016221	BG	UBIALE CLANEZZO
016223	BG	VALBONDIONE
016225	BG	VALGOGLIO
016226	BG	VALLEVE
016227	BG	VALNEGRA
016228	BG	VALSECCA
016229	BG	VALTORTA
016230	BG	VEDESETA
016234	BG	VERTOVA
016235	BG	VIADANICA
016236	BG	VIGANO SAN MARTINO
016237	BG	VIGOLO
016239	BG	VILLA D'ALME'
016240	BG	VILLA DI SERIO
016241	BG	VILLA D'OGNA
016242	BG	VILLONGO
016243	BG	VILMINORE DI SCALVE
016244	BG	ZANDOBBIO
016246	BG	ZOGNO
016247	BG	COSTA DI SERINA
016248	BG	ALGUA
016249	BG	CORNALBA
017003	BS	AGNOSINE
017005	BS	ANFO
017006	BS	ANGOLO TERME
017007	BS	ARTOGNE
017010	BS	BAGOLINO
017012	BS	BARGHE
017016	BS	BERZO DEMO
017017	BS	BERZO INFERIORE
017018	BS	BIENNO
017019	BS	BIONE
017022	BS	BORNO
017023	BS	BOTTICINO
017024	BS	BOVEGNO
017025	BS	BOVEZZO
017027	BS	BRAONE
017028	BS	BRENO
017030	BS	BRIONE
017031	BS	CAINO
017035	BS	CAPO DI PONTE
017036	BS	CAPOVALLE
017044	BS	CASTO
017047	BS	CEDEGOLO
017049	BS	CERVENO
017050	BS	CETO
017051	BS	CEVO
017054	BS	CIMBERGO
017055	BS	CIVIDATE CAMUNO
017058	BS	COLLIO
017061	BS	CONCESIO
017063	BS	CORTENO GOLGI
017065	BS	DARFO BOARIO TERME
017068	BS	EDOLO
017070	BS	ESINE
017074	BS	GARDONE RIVIERA
017075	BS	GARDONE VALTROMPIA
017076	BS	GARGNANO
017077	BS	GAVARDO
017079	BS	GIANICO

Codice ISTAT	Provincia	Comune
017081	BS	GUSSAGO
017082	BS	IDRO
017083	BS	INCUDINE
017084	BS	IRMA
017085	BS	ISEO
017087	BS	LAVENONE
017089	BS	LIMONE SUL GARDA
017090	BS	LODRINO
017094	BS	LOSINE
017095	BS	LOZIO
017096	BS	LUMEZZANE
017098	BS	MAGASA
017100	BS	MALEGNO
017101	BS	MALONNO
017104	BS	MARCHENO
017105	BS	MARMENTINO
017106	BS	MARONE
017110	BS	MONNO
017111	BS	MONTE ISOLA
017112	BS	MONTICELLI BRUSATI
017115	BS	MURA
017117	BS	NAVE
017118	BS	NIARDO
017121	BS	ODOLO
017123	BS	OME
017124	BS	ONO SAN PIETRO
017128	BS	OSSIMO
017131	BS	PAISCO LOVENO
017132	BS	PAITONE
017135	BS	PASPARDO
017139	BS	PERTICA ALTA
017140	BS	PERTICA BASSA
017141	BS	PEZZAZE
017142	BS	PIAN CAMUNO
017143	BS	PISOGNE
017144	BS	POLAVENO
017148	BS	PONTE DI LEGNO
017153	BS	PRESEGLIE
017154	BS	PRESTINE
017157	BS	PROVAGLIO VAL SABBIA
017164	BS	ROE' VOLCIANO
017168	BS	SABBIO CHIESE
017169	BS	SALE MARASINO
017170	BS	SALO'
017174	BS	SAREZZO
017175	BS	SAVIORE DELL'ADAMELLO
017176	BS	SELLERO
017178	BS	SERLE
017181	BS	SONICO
017182	BS	SULZANO
017183	BS	TAVERNOLE SUL MELLA
017184	BS	TEMU'
017185	BS	TIGNALE
017187	BS	TOSCOLANO MADERNO
017189	BS	TREMOSINE
017191	BS	TREVISO BRESCIANO
017193	BS	VALLIO
017194	BS	VALVESTINO
017197	BS	VESTONE
017198	BS	VEZZA D'OGGIO

Serie Ordinaria n. 13 - Lunedì 28 marzo 2011

Codice ISTAT	Provincia	Comune
017199	BS	VILLA CARCINA
017201	BS	VILLANUOVA SUL CLISI
017202	BS	VIONE
017204	BS	VOBARNO
017205	BS	ZONE
017206	BS	PIANCOGNO
013003	CO	ALBAVILLA
013004	CO	ALBESE CON CASSANO
013011	CO	ARREGNO
013013	CO	ASSO
013015	CO	BARNI
013019	CO	BELLAGIO
013021	CO	BENE LARIO
013025	CO	BLESSAGNO
013026	CO	BLEVIO
013030	CO	BRIENNO
013032	CO	BRUNATE
013037	CO	CAGLIO
013042	CO	CANZO
013044	CO	CARATE URIO
013047	CO	CARLAZZO
013050	CO	CASASCO D'INTELVI
013052	CO	CASLINO D'ERBA
013060	CO	CASTIGLIONE D'INTELVI
013062	CO	CAVARGNA
013063	CO	CERANO D'INTELVI
013065	CO	CERNOBBIO
013070	CO	CIVENNA
013071	CO	CLAINO CON OSTENO
013074	CO	COLONNO
013075	CO	COMO
013076	CO	CONSIGLIO DI RUMO
013077	CO	CORRIDO
013083	CO	CREMIA
013085	CO	CUSINO
013087	CO	DIZZASCO
013089	CO	DOMASO
013090	CO	DONGO
013092	CO	DOSSO DEL LIRO
013095	CO	ERBA
013097	CO	EUPILIO
013098	CO	FAGGETO LARIO
013106	CO	GARZENO
013107	CO	GERA LARIO
013108	CO	GERMASINO
013111	CO	GRANDOLA ED UNITI
013112	CO	GRAVEDONA
013113	CO	GRIANTE
013119	CO	LAGLIO
013120	CO	LAINO
013122	CO	LANZO D'INTELVI
013123	CO	LASNIGO
013125	CO	LENNO
013126	CO	LEZZENO
013130	CO	LIVO
013134	CO	LONGONE AL SEGRINO
013139	CO	MAGREGLIO
013145	CO	MENAGGIO
013148	CO	MEZZEGRA
013152	CO	MOLTRASIO

Codice ISTAT	Provincia	Comune
013155	CO	MONTEMEZZO
013160	CO	MUSSO
013161	CO	NESSO
013172	CO	OSSUCCIO
013178	CO	PEGLIO
013179	CO	PELLIO INTELVI
013183	CO	PIANELLO DEL LARIO
013184	CO	PIGRA
013185	CO	PLESIO
013186	CO	POGNANA LARIO
013187	CO	PONNA
013188	CO	PONTE LAMBRO
013189	CO	PORLEZZA
013192	CO	PROSERPIO
013193	CO	PUSIANO
013194	CO	RAMPONIO VERNA
013195	CO	REZZAGO
013203	CO	SALA COMACINA
013204	CO	SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA
013205	CO	SAN FEDELE INTELVI
013207	CO	SAN NAZZARO VAL CAVARGNA
013208	CO	SANT'ABBONDIO
013210	CO	SANTA MARIA REZZONICO
013211	CO	SCHIGNANO
013216	CO	SORICO
013217	CO	SORMANO
013218	CO	STAZZONA
013222	CO	TAVERNERIO
013223	CO	TORNO
013225	CO	TREMEZZO
013226	CO	TREZZONE
013229	CO	VALBRONA
013233	CO	VAL REZZO
013234	CO	VALSOLDA
013236	CO	VELESO
013239	CO	VERCANA
013246	CO	ZELBIO
097001	LC	ABBADIA LARIANA
097004	LC	BALLABIO
097007	LC	BARZIO
097008	LC	BELLANO
097013	LC	CALOLZIOCORTE
097014	LC	CARENNO
097015	LC	CASARGO
097018	LC	CASSINA VALSASSINA
097021	LC	CESANA BRIANZA
097022	LC	CIVATE
097023	LC	COLICO
097024	LC	COLLE BRIANZA
097025	LC	CORTENOVA
097027	LC	CRANDOLA VALSASSINA
097029	LC	CREMENO
097030	LC	DERVIO
097032	LC	DORIO
097033	LC	ELLO
097034	LC	ERVE
097035	LC	ESINO LARIO
097036	LC	GALBIATE
097038	LC	GARLATE

Codice ISTAT	Provincia	Comune
097040	LC	INTROBIO
097041	LC	INTROZZO
097042	LC	LECCO
097043	LC	LIERNA
097045	LC	MALGRATE
097046	LC	MANDELLO DEL LARIO
097047	LC	MARGNO
097050	LC	MOGGIO
097052	LC	MONTE MARENZO
097055	LC	MORTERONE
097059	LC	OLGINATE
097060	LC	OLIVETO LARIO
097063	LC	PAGNONA
097064	LC	PARLASCO
097065	LC	PASTURO
097067	LC	PERLEDO
097068	LC	PESCATE
097069	LC	PREMANA
097070	LC	PRIMALUNA
097077	LC	SUEGLIO
097078	LC	SUELLO
097079	LC	TACENO
097080	LC	TORRE DE' BUSI
097081	LC	TREMENICO
097082	LC	VALGREGHENTINO
097083	LC	VALMADRERA
097084	LC	VARENNA
097085	LC	VENDROGNO
097086	LC	VERCURAGO
097089	LC	VESTRENO
018007	PV	BAGNARIA
018016	PV	BORGO PRIOLO
018017	PV	BORGORATTO MORMOROLO
018021	PV	BRALLO DI PREGOLA
018028	PV	CANEVINO
018042	PV	CECIMA
018064	PV	FORTUNAGO
018073	PV	GODIASCO
018074	PV	GOLFERENZO
018089	PV	MENCONICO
018094	PV	MONTALTO PAVESE
018098	PV	MONTESEGALE
018117	PV	PONTE NIZZA
018126	PV	ROCCA SUSELLA
018128	PV	ROMAGNESE
018132	PV	RUINO
018142	PV	SANTA MARGHERITA DI STAFFORA
018166	PV	VAL DI NIZZA
018170	PV	VALVERDE
018171	PV	VARZI
018183	PV	VOLPARA
018184	PV	ZAVATTARELLO
014001	SO	ALBAREDO PER SAN MARCO
014002	SO	ALBOSAGGIA
014003	SO	ANDALO VALTELLINO
014004	SO	APRICA
014005	SO	ARDENNO
014006	SO	BEMA
014007	SO	BERBENNO DI VALTELLINA

Codice ISTAT	Provincia	Comune
014008	SO	BIANZONE
014009	SO	BORMIO
014010	SO	BUGLIO IN MONTE
014011	SO	CAIOLO
014012	SO	CAMPODOLCINO
014013	SO	CASPOGGIO
014014	SO	CASTELLO DELL'ACQUA
014015	SO	CASTIONE ANDEVENNO
014016	SO	CEDRASCO
014017	SO	CERCINO
014018	SO	CHIAVENNA
014019	SO	CHIESA IN VALMALENCO
014020	SO	CHIURO
014021	SO	CINO
014022	SO	CIVO
014023	SO	COLORINA
014024	SO	COSIO VALTELLINO
014025	SO	DAZIO
014026	SO	DELEBIO
014027	SO	DUBINO
014028	SO	FAEDO VALTELLINO
014029	SO	FORCOLA
014030	SO	FUSINE
014031	SO	GEROLA ALTA
014032	SO	GORDONA
014033	SO	GROSIO
014034	SO	GROSOTTO
014035	SO	MADESIMO
014036	SO	LANZADA
014037	SO	LIVIGNO
014038	SO	LOVERO
014039	SO	MANTELLO
014040	SO	MAZZO DI VALTELLINA
014041	SO	MELLO
014042	SO	MENAROLA
014043	SO	MESE
014044	SO	MONTAGNA IN VALTELLINA
014045	SO	MORBEGNO
014046	SO	NOVATE MEZZOLA
014047	SO	PEDESINA
014048	SO	PIANTEDO
014049	SO	PIATEDA
014050	SO	PIURO
014051	SO	POGGIRIDENTI
014052	SO	PONTE IN VALTELLINA
014053	SO	POSTALESIO
014054	SO	PRATA CAMPORTACCIO
014055	SO	RASURA
014056	SO	ROGOLO
014057	SO	SAMOLACO
014058	SO	SAN GIACOMO FILIPPO
014059	SO	SERNIO
014060	SO	SONDALO
014061	SO	SONDRIO
014062	SO	SPRIANA
014063	SO	TALAMONA
014064	SO	TARTANO
014065	SO	TEGLIO
014066	SO	TIRANO
014067	SO	TORRE DI SANTA MARIA

Serie Ordinaria n. 13 - Lunedì 28 marzo 2011

Codice ISTAT	Provincia	Comune
014068	SO	TOVO DI SANT'AGATA
014069	SO	TRAONA
014070	SO	TRESIVIO
014071	SO	VALDIDENTRO
014072	SO	VALDISOTTO
014073	SO	VALFURVA
014074	SO	VAL MASINO
014075	SO	VERCEIA
014076	SO	VERVIO
014077	SO	VILLA DI CHIAVENNA
014078	SO	VILLA DI TIRANO
012001	VA	AGRA
012004	VA	ARCISATE
012007	VA	AZZIO
012008	VA	BARASSO
012010	VA	BEDERO VALCUVIA
012011	VA	BESANO
012015	VA	BISUSCHIO
012019	VA	BRENTA
012020	VA	BREZZO DI BEDERO
012021	VA	BRINZIO
012022	VA	BRISSAGO-VALTRAVAGLIA
012024	VA	BRUSIMPIANO
012027	VA	CADEGLIANO-VICONAGO
012030	VA	CANTELLO
012037	VA	CASALZUIGNO
012041	VA	CASSANO VALCUVIA
012043	VA	CASTELLO CABIAGLIO
012045	VA	CASTELVECCANA
012051	VA	CITTIGLIO
012052	VA	CLIVIO
012053	VA	COCQUIO-TREVISAGO
012055	VA	COMERIO
012056	VA	CREMENAGA
012058	VA	CUASSO AL MONTE
012059	VA	CUGLIATE-FABIASCO
012060	VA	CUNARDO
012061	VA	CURIGLIA CON MONTEVIASCO
012062	VA	CUVEGLIO
012063	VA	CUVIO
012065	VA	DUMENZA
012066	VA	DUNO
012069	VA	FERRERA DI VARESE
012072	VA	GAVIRATE
012074	VA	GEMONIO
012076	VA	GERMIGNAGA
012081	VA	GRANTOLA
012083	VA	INDUNO OLONA
012086	VA	LAVENA-PONTE TRESA
012087	VA	LAVENO-MOMBELLO
012092	VA	LUINO
012093	VA	LUVINATE
012094	VA	MACCAGNO
012097	VA	MARCHIROLO
012099	VA	MARZIO
012100	VA	MASCIAGO PRIMO
012102	VA	MESENZANA
012103	VA	MONTEGRINO VALTRAVAGLIA
012110	VA	ORINO
012112	VA	PINO SULLA SPONDA DEL LAGO M

Codice ISTAT	Provincia	Comune
012113	VA	PORTO CERESIO
012114	VA	PORTO VALTRAVAGLIA
012115	VA	RANCIO VALCUVIA
012117	VA	SALTRIO
012129	VA	TRONZANO LAGO MAGGIORE
012131	VA	VALGANNA
012133	VA	VARESE
012135	VA	VEDDASCA
012139	VA	VIGGIU'

**21) ELENCO DEI CODICI COLTURA AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO**

DESCRIZIONE UTILIZZO O PRODOTTO	CODICE UTILIZZO O PRODOTTO	Premio per pascoli	Premio per prati	Premio per viticole	Premio per olivicole	Premio per frutticole	Foraggiere utilizzate per il rapporto (UB/ha)
SILOMAIS E MAIS CEROSO	020						sì
SORGO DA FORAGGIO	102						sì
INSILATO DI CEREALI	110						sì
NAVONI RUTABAGA E ALTRI PRODOTTI SIMILI DA FORAGGIO	181						sì
DIGITALIS LANATA, SECALE CORNUTUM E HYPERICUM PERFORATUM	241						sì
VECCIA	308						sì
VICIA SATIVA L.	309						sì
VICIA VILLOSA ROTH.	311						sì
ERBA MEDICA	330						sì
MEDICAGO LUPOLINA L.	331						sì
MEDICAGO SATIVA L.	332						sì
TRIFOGLIO	340						sì
TRIFOLIUM ALEXANDRINUM L.	341						sì
TRIFOLIUM HYBRIDUM L.	342						sì
TRIFOLIUM INCARNATUM L.	343						sì
TRIFOLIUM PRATENSE L.	344						sì
TRIFOLIUM REPENS L.	345						sì
TRIFOLIUM RESUPINATUM L.	346						sì
PRATO POLIFITA DA VICENDA	350		sì				sì
PRATO POLIFITA NON AVVICENDATO (PRATO STABILE)	360		sì				sì
PRATO-PASCOLO	370		sì				sì
PASCOLO	380	sì					sì
PASCOLO CESPUGLIATO/ARBORATO (TARA 20%)	381	sì					sì
PASCOLO ARBORATO (TARA 50%)	382	sì					sì
PASCOLO CON ROCCIA AFFIORANTE (TARA 50%)	383	sì					sì
PASCOLO CON ROCCIA AFFIORANTE (TARA 20%)	384	sì					sì
PASCOLO CONTRATTO ATI	385	sì					sì
PASCOLO CESPUGLIATO/ARBORATO CONTRATTO ATI (TARA 20%)	386	sì					sì
PASCOLO ARBORATO CONTRATTO ATI (TARA 50%)	387	sì					sì
PASCOLO CON ROCCIA AFFIORANTE CONTRATTO ATI (TARA 50%)	388	sì					sì
PASCOLO CON ROCCIA AFFIORANTE CONTRATTO ATI (TARA 20%)	389	sì					sì
MAIS DA FORAGGIO	390						sì
ALTRE FORAGGERE	400						sì
VITE PER UVA DA VINO IN ZONA DOC E/O DOCG	414			sì			
VITE PER UVA DA VINO IN ZONA IGT	415			sì			
VITE PER UVA VINO DA TAVOLA IN ALTRE ZONE	416					sì	
VITE PER UVA DA MENSA	417					sì	
OLIVO PER OLIVE DA TAVOLA	421				sì		
OLIVO PER OLIVE DA OLIO	422				sì		
ARANCIO	431					sì	
BERGAMOTTO	432					sì	
CHINOTTO E CEDRO	433					sì	
CLEMENTINA	434					sì	
LIMETTA	435					sì	

Serie Ordinaria n. 13 - Lunedì 28 marzo 2011

DESCRIZIONE UTILIZZO O PRODOTTO	CODICE UTILIZZO O PRODOTTO	Premio per pascoli	Premio per prati	Premio per viticole	Premio per olivicole	Premio per frutticole	Foraggiere utilizzate per il rapporto (UB/ ha)
LIMONE	436					sì	
MANDARINO	437					sì	
POMPELMO	438					sì	
MELO	440					sì	
PERO	450					sì	
PESCO	460					sì	
NETTARINA	461					sì	
LOTO O KAKI	471					sì	
FICO	472					sì	
LAMPONE	473					sì	
MORA	474					sì	
MIRTILLO	475					sì	
NESPOLO	476					sì	
RIBES	477					sì	
UVA SPINA	478					sì	
SULLA	600						sì
AGROSTIS CANINA L.	601						sì
AGROSTIS GIGANTEA ROTH.	602						sì
AGROSTIS STOLONIFERA L.	603						sì
AGROSTIS CAPILLARIS L.	604						sì
ARRHENATHERUM ELATIUS L.	605						sì
DACTYLIS GLOMERATA L.	606						sì
FESTUCA ARUNDINACEA SCHREB.	607						sì
FESTUCA OVINA L.	608						sì
FESTUCA PRATENSIS HUDS.	609						sì
LUPINELLA	610						sì
FESTUCA RUBRA L.	611						sì
FESTULOLIUM	612						sì
LOLIUM MULTIFLORUM LAM.	613						sì
LOLIUM PERENNE L.	614						sì
LOLIUM X BOUCHEANUM KUNTH	615						sì
PHLEUM BERTOLINII (DC)	616						sì
PHLEUM PRATENSE L.	617						sì
POA NEMORALIS L.	618						sì
POA PRATENSIS L.	619						sì
ERBAIO DI GRAMINACEE	620						sì
POA PALUSTRIS - POA TRIVIALIS L.	621						sì
HEDYSARUM CORONARIUM L.	622						sì
ONOBRYCHIS VICIIFOLIA SCOP.	623						sì
ERBAIO DI LEGUMINOSE	630						sì
FIENO GRECO	631						sì
ERBAIO MISTO	640						sì
ALBICOCCO	671					sì	
CILIEGIO	672					sì	
SUSINO	673					sì	
PRUGNE DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE	674					sì	
CARRUBO	821					sì	
CASTAGNO	822					sì	
MANDORLO	823					sì	
NOCCIOLO	824					sì	
NOCE	825					sì	
PISTACCHIO	827					sì	
ACTINIDIA	831					sì	

**22) DICHIARAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA'**  
(art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_

CUAA \_\_\_\_\_

Titolare della domanda relativa alla misura 211 n. \_\_\_\_\_ e conduttore delle superfici identificate come "pascoli" (codici coltura da 380 a 389) nella medesima domanda, consapevole che in caso di falsa dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale, che comportano inoltre la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera e che l'Amministrazione effettuerà controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese

**DICHIARA:**

- ✓ Di non disporre del certificato di monticazione (modello 7) per i seguenti motivi (barrare la causa):
  - Superficie dichiarate a pascolo limitrofe alla stalla per le quali non è previsto il rilascio del certificato di monticazione;
  - Impossibilità/indisponibilità del Servizio Veterinario dell'ASL di \_\_\_\_\_ a rilasciare il certificato di monticazione pur in presenza di formale richiesta;
  - Altro (fornire descrizione della motivazione);
- ✓ Di effettuare il pascolo, indicativamente, nel periodo da \_\_\_\_ a \_\_\_\_ (indicare i mesi) sulle seguenti superfici (indicare comune, sezione censuaria, foglio e mappale):  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- ✓ Di condurre al pascolo il seguente bestiame:
  - Numero \_\_\_\_ bovini di età inferiore a 6 mesi
  - Numero \_\_\_\_ bovini di età compresa tra 6 mesi e 2 anni
  - Numero \_\_\_\_ bovini di età superiore a 2 anni
  - Numero \_\_\_\_ ovini
  - Numero \_\_\_\_ caprini
  - Numero \_\_\_\_ equini di età superiore a 6 mesi

Il/La sottoscritt\_, ai sensi del D.L.vo 196/2003, autorizza l'Amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per i fini istituzionali e necessari nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Si allega fotocopia di un valido documento d'identità.

IL/LA DICHIARANTE

Luogo e data

Firma